



Co-funded by  
the European Union

# LA MEDIAZIONE FAMILIARE INTERNAZIONALE IN ITALIA

METODOLOGIA E ORIENTAMENTI PER ATTUARE IL SUPERIORE INTERESSE  
DELLA PERSONA MINORENNE NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE





Co-funded by  
the European Union

# LA MEDIAZIONE FAMILIARE INTERNAZIONALE IN ITALIA

METODOLOGIA E ORIENTAMENTI PER ATTUARE IL SUPERIORE INTERESSE  
DELLA PERSONA MINORENNE NEI CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE



Defence for Children International – Italia ha sviluppato *“La mediazione familiare internazionale in Italia: metodologia ed orientamenti per attuare il superiore interesse della persona minorene nei casi di sottrazione internazionale”* basandosi sul testo della metodologia europea iCare adattata al contesto italiano, e sulla ricerca condotta dall’Università di Genova nell’ambito del progetto iCare2. Tutti i documenti sono disponibili sui siti web dei progetti:

- [iCare2 Project](#)
- [iCare 2.0 | Defence For Children Italia | Movimento Globale per i Diritti dell’Infanzia](#)

## AUTRICI

**Daja Wenke, Francesca Maoli, Ester di Napoli, Laura Carpaneto**

## REDAZIONE

**Gabriella Gallizia, Francesca Maoli**

Defence for Children International – Italia

## CONTRIBUTI

**Natale Cento, Emanuela Fumagalli, Ana Maria Sanchez Duran, Silvia Veronesi**

## LAYOUT

**Yoge comunicazione sensibile**

Genova, Italia


## ILLUSTRAZIONI ORIGINALI

**Masha Rumyantseva**

© Defence for Children International – Genova, Italia, 2025.



Finanziato dall’Unione europea. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia esclusivamente quelli dell’autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell’Unione europea o della Commissione europea. Né l’Unione Europea né l’autorità che concede il finanziamento possono essere ritenute responsabili.



# SOMMARIO

Glossario	4
Acronimi	7
<b>1. Introduzione</b>	<b>8</b>
<b>2 La sottrazione internazionale in Italia: una panoramica</b>	<b>12</b>
<b>3 La mediazione familiare nella sottrazione internazionale: opportunità e criticità</b>	<b>16</b>
<b>4. La mediazione nei casi di sottrazione internazionale: il quadro giuridico di riferimento</b>	<b>26</b>
<b>5. Il diritto di partecipazione della persona minorenni nel percorso della mediazione familiare internazionale</b>	<b>40</b>
<b>6. Il principio del superiore interesse nella mediazione: sostenere i genitori nella ricerca di soluzioni nell'interesse superiore della persona minorenni</b>	<b>70</b>
<b>7. I servizi di mediazione: una regolamentazione nel rispetto dell'interesse superiore della persona minorenni</b>	<b>84</b>
<b>8. Attuare il principio dell'interesse superiore della persona minorenni nella mediazione familiare internazionale in Italia: raccomandazioni</b>	<b>110</b>

# GLOSSARIO

Il presente glossario si basa sui termini e sulle definizioni chiave utilizzati nella Guida alle buone prassi sulla mediazione redatta dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato<sup>1</sup>, nonché sulle definizioni giuridiche di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (d'ora innanzi, anche UNCRC) ed al Regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (Regolamento Bruxelles II-ter).

## Persona minorene

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza definisce una persona minorene come qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni (articolo 1).<sup>2</sup>

La Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori si applica alle persone minorenni che non hanno ancora compiuto i 16 anni di età (articolo 4).<sup>3</sup>

Quanto alla definizione di persona minorene, il Regolamento (UE) 2019/1111 si allinea alle Convenzioni dell'Aja del 1996 e del 1980: in linea generale è minorene qualsiasi persona di età inferiore ad anni 18 (articolo 2.2.6), tuttavia ai fini dell'applicazione delle norme sulla sottrazione di minori, è minorene chi non ha compiuto i 16 anni (v. Considerando 17).

## Comitato sui i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Organo istituito nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Si tratta di un organismo indipendente di esperti a livello internazionale incaricato di monitorare i progressi compiuti dagli Stati nell'attuazione della Convenzione.

## Sottrazione internazionale di persone minorenni

La sottrazione internazionale di persone minorenni si riferisce al trasferimento o mancato ritorno di una persona minorene infrasedicenne.

## Trasferimento illecito o mancato ritorno della persona minorene

Il trasferimento illecito o il mancato ritorno di una persona minorene:

- quando tale trasferimento o mancato ritorno avviene in violazione del diritto di affidamento derivante da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base al diritto dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno; e
- se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato ritorno, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti il trasferimento o il mancato ritorno.

*Regolamento (UE) 2019/1111, articolo 2.2.11*

1 CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, [Mediazione](#), Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012.

2 [Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza](#), 1989.

3 CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, [Convenzione del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori](#).

## Genitori

Le persone che sono considerate genitori di una persona minorenni ai sensi del diritto nazionale applicabile o in ragione di una decisione.<sup>4</sup>

La Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (HCCH) rileva che in "un numero di casi limitato nell'ambito della Convenzione del 1980, il trasferimento o il mancato rientro illecito viola i diritti di affidamento di una persona diversa dal genitore (un nonno, un genitore acquisito o qualsiasi altra persona con o senza rapporto di parentela) o da un'istituzione o da un altro ente". Alla luce di queste considerazioni, "(...) nell'espressione "genitore", "genitore che ha subito la sottrazione" e "genitore responsabile della sottrazione" si intende inclusa qualsiasi altra persona o ente (...) i cui diritti di affidamento sarebbero violati da un trasferimento o un mancato ritorno illecito"<sup>5</sup> e/o avvia un procedimento di rimpatrio.

## Titolare della responsabilità genitoriale

La persona, istituzione o altro ente che eserciti la responsabilità genitoriale su una persona minorenni.

*Regolamento (UE) 2019/1111, articolo 2.2.8*

## Genitore che ha subito la sottrazione

Il genitore che non è stato consultato rispetto al cambio di residenza abituale della persona minorenni rispetto alla quale esercita la responsabilità genitoriale ovvero, anche se consultato, non ha espresso il suo consenso e, per l'effetto, ha subito una violazione

dei suoi diritti di affidamento in seguito a un trasferimento o un mancato rientro illecito<sup>6</sup>, e/o avvia un procedimento di rimpatrio.

## Genitore responsabile della sottrazione

Il genitore che trasferisca o trattenga illecitamente una persona minorenni dal luogo della sua residenza abituale in un altro Stato<sup>7</sup>, senza previamente coordinarsi con l'altro genitore o con chi (persona fisica o giuridica) eserciti la responsabilità genitoriale sulla persona minorenni.

## Responsabilità genitoriale

I diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, compresi il diritto di affidamento e il diritto di visita.

*Regolamento (UE) 2019/1111, articolo 2.2.7*

## Diritto di affidamento

Il diritto di affidamento comprende i diritti e doveri concernenti la cura della persona di una persona minorenni e, in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza.

*Regolamento (UE) 2019/1111, articolo 2.2.9*

## Diritto di visita

Per diritto di visita si intende il diritto di visita nei confronti di una persona minorenni, compreso il diritto di condurla in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo.

*Regolamento (UE) 2019/1111, articolo 2.2.10*

4 Le questioni relative all'accertamento e alla contestazione della filiazione sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2019/1111 (v. art. 1.4 e Considerando n. 12). Ciò trova ulteriore conferma nel fatto che è attualmente in corso il procedimento decisionale relativo ad una proposta di regolamento espressamente dedicata agli aspetti internazionali/privatistici relativi alle filiazioni transfrontaliere. Il riferimento è alla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (COM(2022)0695). Allo stato attuale, pertanto, l'accertamento della filiazione in fattispecie caratterizzate da elementi di internazionalità è soggetto alle rilevanti norme nazionali.

5 CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Mediazione*, Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012, pag. 11.

6 Si veda: CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Mediazione*, Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012, pag. 11.

7 CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Mediazione*, Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012, pag. 11.

## Mediazione

La Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato descrive la mediazione come segue:

*Le definizioni di "mediazione" reperibili nelle pubblicazioni e nei testi giuridici variano in misura considerevole e spesso rispecchiano alcuni requisiti minimi relativi alla procedura di mediazione e alla figura del mediatore previsti nelle giurisdizioni pertinenti. Riunendo gli elementi comuni delle varie definizioni, la mediazione può essere definita una procedura volontaria e strutturata in base alla quale un "mediatore" facilita la comunicazione tra le parti di una controversia, consentendo loro di assumersi la responsabilità di trovare una soluzione.<sup>8</sup> La Conferenza dell'Aia osserva che alcune definizioni di mediazione si riferiscono anche ai principi di riservatezza, neutralità o imparzialità, sebbene tali principi non siano uniformemente assunti da tutte le definizioni.*

## Mediazione familiare transfrontaliera o internazionale

La Commissione europea definisce la mediazione familiare transfrontaliera (o cross-border), nota anche come mediazione familiare internazionale, come una procedura condotta da una (o più) persone terze imparziali e qualificate, il mediatore o la mediatrice. Il mediatore non ha il potere di decidere, ma aiuta le parti a ritrovare la comunicazione e le assiste nella risoluzione del loro problema da sole. L'accordo eventualmente raggiunto è una soluzione su misura per la loro controversia che garantisce che le loro decisioni genitoriali tengano conto dell'interesse superiore della persona minore.<sup>9</sup>

## Mediatore o mediatrice

La Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (HCCH) utilizza il termine "mediatore" (o "mediatrice") per riferirsi a una

terza parte imparziale, che conduce la mediazione.

L'HCCH osserva che *"Molte definizioni del termine "mediatore" contenute negli strumenti nazionali o regionali rispecchiano i requisiti (giuridici) che devono essere soddisfatti per essere un "mediatore" e il modo in cui la mediazione deve essere condotta. Concentrandosi anche in questo caso sugli elementi comuni, un "mediatore" viene inteso nella (...) guida come un terzo imparziale che conduce la mediazione. Il termine viene usato, salvo diversamente indicato, a prescindere dalla formazione professionale di chi riveste questo ruolo e dai requisiti specifici che una persona potrebbe dover soddisfare per potersi definire "mediatore" in un determinato sistema giuridico. Il termine "mediatore" viene utilizzato (...) a prescindere dal fatto che si tratti di una co-mediazione o di una mediazione singola, ossia, salvo diversamente indicato, qualsiasi uso al singolare del termine "mediatore" (...) si intende riferito anche alla mediazione condotta da uno o più mediatori".<sup>10</sup>*

La presente metodologia utilizza in maniera ampia il femminile "mediatrice" - piuttosto che "mediatore", intendendosi riferito a tutte le professioniste e i professionisti che offrono servizi di mediazione familiare, indipendentemente dal genere e muovendo dal presupposto che attualmente, in Italia, in questo ambito operano solo mediatrici familiari internazionali donne.

## Accordo raggiunto tramite mediazione

L'eventuale accordo raggiunto tramite mediazione si riferisce all'esito della mediazione, ossia alla soluzione concordata raggiunta dalle parti coinvolte in una mediazione.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, [Mediazione](#), Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012, pag. 7.

<sup>9</sup> Si veda la pagina dedicata alla mediazione familiare transfrontaliera del Portale europeo della giustizia elettronica, [What is cross-border family mediation?](#), ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2023.

<sup>10</sup> CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, [Mediazione](#), Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012, pag. 7.

<sup>11</sup> CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, [Mediazione](#), Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012, pag. 10.

## Violenza domestica


La violenza domestica si riferisce a tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti con-

divida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

*Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("Convenzione di Istanbul"), STCE n. 210, 2011, articolo 3.b.*

# ACRONIMI

	<b>Art.</b> Articolo
	<b>CEDU</b> Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Convenzione europea dei diritti dell'uomo)
<b>Convenzione dell'Aia del 1980</b>	Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (1980)
<b>Convenzione dell'Aia del 1996</b>	Convenzione dell'Aia concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (1996)
	<b>HCCH</b> Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato
	<b>ISS</b> Servizio Sociale Internazionale
	<b>MFI</b> Mediazione familiare internazionale
	<b>MFT</b> Mediazione familiare transfrontaliera
	<b>UE</b> Unione Europea
	<b>UNCRC</b> Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza



1

# INTRODUZIONE

La sottrazione internazionale di una persona minorenne si riferisce a situazioni in cui un genitore trasferisce il proprio figlio o i propri figli in uno Stato diverso dalla residenza abituale, o li trattiene in tale Stato, senza il consenso dell'altro genitore.<sup>12</sup> Queste situazioni si verificano, in genere, nell'ambito di una crisi familiare già in corso e sono spesso legate al fatto che i membri della famiglia si trovano in paesi diversi o hanno legami con più di uno Stato.

Secondo le ricerche promosse dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (Hague Conference on Private International Law - HCCH), è stato stimato che, nel 2021, 2.579 sono le domande presentate alle autorità centrali in casi di sottrazione internazionale di minorenni e, tra esse, 2.180 sono domande di ritorno/rimpatrio e 399 domande volte ad ottenere l'esercizio del diritto di visita. La maggior parte dei casi riguardava figli unici che avevano in media poco meno di sette anni. Il tasso di ritorno complessivo è stato del 39%, con il 16% di ritorni volontari e il 23% di ritorni ordinati dall'autorità giurisdizionale. Rispetto agli anni precedenti, il tasso di ritorno complessivo è diminuito, con il 45% di ritorni identificati nel 2015, il 46% nel 2008, il 51% nel 2003 e il 50% nel 1999.<sup>13</sup>

Secondo Missing Children Europe, nell'Unione europea (UE) le sottrazioni internazionali rappresentano la seconda causa di scomparsa di persone minorenni, nonché la stragrande maggioranza dei casi transfrontalieri gestiti dalla rete europea di linee telefoniche di emergenza per le persone minorenni scomparsi. Nel 2022, le *hotline* nazionali hanno aperto 637 casi di questo tipo.<sup>14</sup> Nel 2024, il 19% dei casi di persone minorenni scomparse gestiti dalle *hotline* riguardava sottrazioni da parte dei genitori di bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni. Secondo i dati forniti da alcune *hotline*, il 19% delle sottrazioni è avvenuto tra gli Stati membri dell'UE<sup>15</sup>, anche se si registra una significativa differenza rispetto all'anno precedente, che ha registrato il 42% delle sottrazioni intraeuropee.<sup>16</sup>

In Italia, il numero di istanze pervenute all'Autorità Centrale varia da anno in anno, sebbene si registri una tendenza crescente delle istanze di ritorno, passando da 100 casi nel 2000 a 170 casi nel 2024. Si nota un picco negli anni 2014-2018 con un numero di istanze superiore a 200. I casi registrati dall'Autorità Centrale riguardano Stati membri dell'Unione Europea e terzi, non appartenenti all'UE, a cominciare dalla Romania; seguono Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Polonia, Francia, Spagna e Brasile.<sup>17</sup>

<sup>12</sup> Si veda il glossario per una definizione di trasferimento illecito e mancato ritorno di una persona minorenne.

<sup>13</sup> HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, *Global report, Statistical study of applications made in 2021 under the 1980 Child Abduction Convention*, 2023, pag. 7. I dati indicano il numero di domande ai sensi della Convenzione sulla sottrazione di minori del 1980 presentate attraverso le Autorità Centrali e non tutti i casi di sottrazione internazionale di minori. Si basano sulle risposte di 71 dei 101 Stati contraenti che all'epoca erano parte della Convenzione sulla sottrazione di minori del 1980 e si stima che rispecchino il 94% di tutte le domande ricevute e inviate nel 2021 ai sensi della Convenzione. Si veda pag. 5.

<sup>14</sup> I dati sono ricavati dal sito ufficiale di MISSING CHILDREN EUROPE, nella sezione dedicata alla *What is child abduction?*. Si veda inoltre MISSING CHILDREN EUROPE, *Figures and Trends 2024*, p. 2

<sup>15</sup> MISSING CHILDREN EUROPE, *Figures and Trends 2024*, p. 9

<sup>16</sup> MISSING CHILDREN EUROPE, *Data and statistics from hotlines for missing children in 2023*.

<sup>17</sup> MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ, *Analisi statistica delle attività dell'Autorità Centrale italiana ai sensi della Convenzione L'Aia 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori Anno 2024*, Elaborazione su dati dell'Ufficio delle Autorità Centrali convenzionali riferiti all'anno 2024, 25 Marzo 2025, pag. 4-7, 15.

Avendo riconosciuto la complessità e la portata significativa di questi casi, la Comunità internazionale ha sviluppato norme e procedure per affrontarli. Anche se esiste un quadro legislativo a livello internazionale ed europeo, la prevenzione e la risposta alla sottrazione internazionale delle persone minorenni restano tuttora difficili. La complessità di questi casi è dovuta a diversi fattori.

La natura transfrontaliera dei casi richiede la collaborazione delle autorità pubbliche, dei servizi e dei professionisti attraverso i sistemi nazionali legali e giuridici, di assistenza sociale e di protezione dell'infanzia, i quali devono cooperare e comunicare in contesti multilinguistici e multiculturali. Vi sono, inoltre, le difficoltà che derivano dalle differenze esistenti tra gli ordinamenti nazionali: ad esempio, in alcuni Stati membri dell'UE la sottrazione internazionale di minorenni è un reato, circostanza che disincentiva il genitore autore della sottrazione dal fare ritorno in tale Paese.<sup>18</sup>

In questo contesto, i progetti europei iCare e iCare2 hanno inteso contribuire al miglioramento della situazione delle persone minorenni vittime di sottrazione internazionale, potenziando l'attuazione dell'acquis europeo e in particolare del Regolamento UE 2019/1111, rafforzando la mediazione familiare internazionale (MFI) con particolare attenzione all'interesse superiore della persona minorenne.

La mediazione familiare internazionale è una procedura condotta da una o più mediatrici qualificate che aiutano i genitori a comunicare tra loro e a risolvere la loro controversia. Le mediatrici sono imparziali e non hanno il potere di decidere o di istruire i genitori. L'accordo che le parti possano raggiungere attraverso la mediazione ha il pregio di costituire una soluzione su misura per la controversia, che tiene in primaria considerazione l'interesse superiore della persona minorenne.<sup>19</sup>

In Italia, la mediazione familiare non è ancora un istituto consolidato nella prassi, poiché i genitori, gli avvocati, i magistrati, le stesse mediatrici familiari "puramente interne", e tutti gli operatori del sistema di giustizia hanno iniziato solo di recente a riconoscerla come procedura alternativa di risoluzione delle controversie. Il numero di casi in cui i genitori tentano la mediazione è ancora relativamente basso. Con la riforma del sistema giudiziario italiano attuata nel 2022, tuttavia, la mediazione familiare ha trovato un incentivo, come strumento potenziato, nel codice civile e nel codice di procedura civile.<sup>20</sup>

Questo documento mira a fornire un orientamento, da una prospettiva incentrata sulla persona minorenne, ai professionisti coinvolti nella mediazione familiare nei casi di sottrazione internazionale di minorenni. L'obiettivo principale è quello di individuare ap-

<sup>18</sup> In alcuni Paesi, il comportamento costituisce reato quando sia il genitore responsabile per la sottrazione che il genitore che ha subito la sottrazione sono titolari della piena responsabilità genitoriale (Croazia, Danimarca, Cipro, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi) o quando il genitore responsabile per la sottrazione esercita una responsabilità genitoriale limitata (Austria, Belgio, Ungheria, Lituania, Polonia, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia). SPECJALSKI, M., Criminalization of „parental kidnappings” in some European countries and human right to respect private and family life, HDIM.CS/0348/19, 24 September 2019. KOSONOGA-ZYGMUNT, J., Odpowiedzialność karna rodziców za uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego dziecka (Art. 211 K.), *Ius Novum*, 3/2021.

<sup>19</sup> Si veda la pagina dedicata alla mediazione familiare transfrontaliera del Portale europeo della giustizia elettronica, [What is cross-border family mediation?](#), ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2023.

<sup>20</sup> CARPANETO L., MAOLI, F., *Better judicial cooperation and family mediation in international child abduction cases*, National Report on Italy, iCare2, 2025, pag. 4. D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, la cosiddetta "riforma Cartabia".

procci e misure idonei a garantire i diritti della persona minorenni e a promuoverne l'interesse superiore nel contesto della mediazione familiare internazionale. Pur concentrandosi sui casi di sottrazione internazionale, i principi e gli esempi della prassi presentati pos-

sono essere di interesse anche per altre controversie familiari transfrontaliere rispetto alle quali i genitori tentano la mediazione per raggiungere un accordo sulla cura e l'interesse superiore del figlio o della figlia.

### **La metodologia iCare si basa sul diritto internazionale ed europeo, sulle raccomandazioni e sulle guide alle buone pratiche, in particolare:**

- la Guida alle buone prassi sulla mediazione ai sensi della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 (2012)<sup>21</sup>
- le Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minorenni (2010)<sup>22</sup>
- le Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla mediazione familiare (1998) e sulla mediazione in materia civile (2002)<sup>23</sup>
- la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla promozione dei diritti e dell'interesse superiore della persona minorenni nei procedimenti di separazione dei genitori (2025)<sup>24</sup>
- i Commenti Generali del Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza<sup>25</sup>
- la Carta delle procedure internazionali di mediazione familiare (2017) e la Guida alla mediazione familiare internazionale "Risolvere i conflitti familiari" (2014) a cura del Servizio Sociale Internazionale<sup>26</sup>
- i codici deontologici europei per i mediatori (2004) e i servizi di mediazione (2018)<sup>27</sup>

**Defence for Children International Italia ha sviluppato questo documento basandosi sulla metodologia europea iCare per la mediazione familiare internazionale nel superiore interesse della persona minorenni, sviluppata tra il 2021 e il 2022 mediante consultazioni con esperti internazionali, europei e nazionali.<sup>28</sup> In una seconda fase del progetto, tra il 2025 e il 2027, la metodologia europea è stata tradotta e adattata al contesto nazionale dell'Italia e degli altri Stati partner del progetto, Bulgaria, Francia e Polonia, e integrata da guide pratiche per sostenerne l'uso a livello nazionale.**

21 CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Mediazione*, Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012.

22 COUNCIL OF EUROPE, *Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice*, 2010

23 COUNCIL OF EUROPE, Committee of Ministers, *Recommendation No. R (98) 1 of the Committee of Ministers to member States on family mediation*, 21 January 1998. COUNCIL OF EUROPE, Committee of Ministers, *Recommendation Rec(2002)10* of the Committee of Ministers to member States on mediation in civil matters, 18 September 2002.


24 COUNCIL OF EUROPE, Recommendation *CM/Rec(2025)4* of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025.

25 Si veda in particolare: COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, General Comment No. 12 (2009), the right of the child to be heard, *CRC/C/GC/12*, 2009. COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art.3, para. 1), *CRC/C/GC/14*, 2013.

26 SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE, *Charter for International Family Mediation Processes*, a collaborative process, 2017. International Social Service, *Resolving family conflicts*, A guide to international family mediation, 2014.

27 *European Code of Conduct for Mediators*, 2004. COUNCIL OF EUROPE, European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ), *European Code of Conduct for Mediation Providers*, CEPEJ(2018)24, 3-4 December 2018.

28 La metodologia europea di iCare è disponibile sul sito del progetto <https://project-icare.eu/>, nella sezione "risorse".



# 2 LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE IN ITALIA: UNA PANORAMICA

In Italia, la Sezione statistica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità elabora e pubblica le statistiche relative ai casi di sottrazione internazionale sulla base dei dati dell'archivio informatico della Autorità Centrale.<sup>29</sup>

I casi registrati riguardano istanze pervenute all'Autorità Centrale italiana per il ritorno della persona minorenni e per l'organizzazione e la tutela dell'esercizio del diritto di visita. Le statistiche distinguono tra *casi attivi*, in cui l'Autorità Centrale chiede la collaborazione dell'autorità di un altro Stato in cui la persona minorenni è stata trasferita o trattenuta illecitamente, e *casi passivi* in cui una persona minorenni è stata illecitamente trasferita o trattenuta in Italia. Le statistiche registrano casi di sottrazione internazionale tra l'Italia e altri Stati membri dell'Unione Europea, oltre a paesi extra-europei. Le statistiche relative agli Stati membri dell'UE potrebbero non includere i casi in cui le parti hanno cercato direttamente davanti all'autorità giudiziaria di ottenere il ritorno della persona minorenni (*art. 29 della Convenzione dell'Aia del 1980*).

Dal 2000, il numero di istanze pervenute all'Autorità Centrale varia da anno in anno, sebbene si registri una tendenza crescente delle istanze di ritorno, passando da 100 casi nel 2000 a 170 casi nel 2024. Si nota un picco negli anni 2014-2018 con un numero di istanze superiore a 200. Nel 2024, l'Autorità Centrale ha registrato 97 casi attivi e 73 casi passivi. Nell'anno precedente, 2023, i casi erano 117 e 83 rispettivamente mentre nel 2022, l'Autorità Centrale registrava 98 casi attivi e 61 passivi. Il numero di istanze riguardanti l'esercizio del diritto di visita è rimasto più stabile nello stesso periodo ed è molto più contenuto, con un totale di 41 casi registrati nel 2000, 26 nel 2022, 35 nel 2023 e 34 nel 2024. Infatti, di tutte le istanze pervenute all'Autorità Centrale dal 2000 al 2024, l'84% riguardava istanze di ritorno e il 16% istanze il diritto di visita, con una sola percentuale di differenza tra casi attivi e passivi.<sup>30</sup>

Nella maggior parte delle istanze di ritorno pervenute all'Autorità Centrale tra il 2000 e il 2024, la madre è stata considerata responsabile del trasferimento illecito o mancato ritorno della persona minorenni (2.279 casi su un totale di 2.611). Nell'85% delle istanze di ritorno pervenute all'Autorità Centrale nello stesso periodo, il richiedente era il padre. Questa differenza è più pronunciata tra i casi attivi rispetto ai casi passivi.<sup>31</sup>

La grande maggioranza dei casi riguarda una o due persone minorenni – rispettivamente 2.003 e 528 casi, per un totale di 3.312 persone minorenni interessate dalla sottrazione internazionale tra il 2000 e il 2024 (casi attivi). L'età delle persone minorenni interessate varia da meno di un anno a 13 anni e oltre: 198 aveva-

29 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ, [Analisi statistica delle attività dell'Autorità Centrale italiana ai sensi della Convenzione L'Aja 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori Anno 2024](#), Elaborazione su dati dell'Ufficio delle Autorità Centrali convenzionali riferiti all'anno 2024, 25 Marzo 2025, pag. 4.

30 Ivi, pag. 33.

31 Ivi, pagg. 10-13.

no meno di un anno, 1.134 avevano tra uno e tre anni, 921 tra i quattro e i sei anni, 592 tra i sette e i nove anni, 325 tra i 10 e i 12 anni e 135 oltre i 13 anni.<sup>32</sup>

I casi registrati dall'Autorità Centrale riguardano Stati membri dell'UE e paesi terzi. I casi attivi riguardano in particolare Romania, Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Polonia, Francia, Spagna e Brasile. Tra i casi passivi, Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti sono i paesi più interessati.<sup>33</sup> Le statistiche del 2024 mostrano che, dopo Germania, Regno Unito e Belgio, Ucraina è al quarto posto tra i paesi che più fre-

quentemente si sono rivolti all'Autorità Centrale italiana con un'istanza riguardante il ritorno di una persona minorenni o il diritto di visita.<sup>34</sup>

Nel 2024, il 22% delle istanze di ritorno pervenute all'Autorità Centrale è stato chiuso entro sei mesi e il 13% entro un massimo di 12 mesi, mentre il 65% era ancora in corso a fine anno. Tra tutte le istanze registrate tra il 2000 e il 2024, il 34% dei casi è stato archiviato entro sei mesi e il 24% entro 12 mesi. Non vi sono differenze percentuali significative tra casi attivi e passivi, tra casi riguardanti Stati membri dell'UE e Paesi terzi.<sup>35</sup>

NEL PERIODO 2010-2024, L'AUTORITÀ CENTRALE REGISTRA UN RITORNO EFFETTIVO DELLA PERSONA MINORENNE NEL 34% DEI CASI ATTIVI E IL 35% DEI CASI PASSIVI DEFINITI, COMPRESI I RITORNI VOLONTARI, GLI ACCORDI O ORDINI DI RITORNO.<sup>36</sup>

<sup>32</sup> Ivi, pagg. 43-45.

<sup>33</sup> Ivi, pagg. 14-17.

<sup>34</sup> Ivi, pag. 15.

<sup>35</sup> I dati sopra citati si riferiscono a casi attivi e passivi di istanze di ritorno. Ivi, pagg. 19, 32, 33.

<sup>36</sup> Ivi, pagg. 39-41



Il tempo medio del ritorno effettivo dalla data della sottrazione era di 7.6 mesi nei casi passivi e 11 mesi nei casi attivi (10 mesi da Stati UE e 12 mesi da Stati non UE). I dati indicano che il tempo medio del ritorno effettivo è di circa 5-8 mesi nel caso di un ritorno volontario, tra 6 e 13 mesi nel caso di un accordo e tra 8 e 15 mesi nel caso di un ordine di ritorno (casi attivi e passivi, Stati membri UE e paesi terzi).<sup>37</sup>


Negli anni dal 2019 al 2021, le coppie sposate che stavano affrontando la separazione hanno fatto ricorso alla mediazione familiare in meno del 10% dei casi. Non sono disponibili dati per le coppie non sposate, che rappre-

sentano una quota significativa della popolazione complessiva.<sup>38</sup>

I dati disponibili indicano come sia opportuno rafforzare la mediazione familiare internazionale in Italia. Come verrà illustrato nel paragrafo seguente, migliorare l'accesso alla mediazione familiare nei casi di sottrazione internazionale da e verso l'Italia ha un forte potenziale per ridurre il livello di conflitto tra i genitori e sostenerli nel raggiungere un accordo amichevole, per prevenire l'avvio o ridurre la durata dei procedimenti di sottrazione internazionale e ottenere un ritorno più celere della persona minorenne, in conformità con il suo interesse superiore.

<sup>37</sup> Ivi, pagg. 39-41.

<sup>38</sup> AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, [La mediazione familiare in Italia](#). Documento di studio e di proposta, 2025.



# 3 LA MEDIAZIONE FAMILIARE NELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE: OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ

## GLI EFFETTI DANNOSI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI PERSONE MINORENNI

La sottrazione internazionale produce conseguenze negative a lungo termine per le persone minorenni, che possono perdurare per tutta la vita. Studi empirici condotti su adulti che hanno subito una sottrazione durante la loro infanzia rivelano come tale evento sia stato percepito come dirompente, in quanto essi sono stati "allontanati dalla casa, dalla scuola, dagli amici, dagli animali domestici e dalla famiglia allargata, e possono essere state raccontate loro bugie per giustificare l'accaduto. Spesso sorgono sentimenti di confusione e preoccupazioni di infedeltà..., che il minorenne deve gestire da solo, insieme ai sentimenti di perdita e di lutto ....".<sup>39</sup> Il ritorno presso il genitore dal quale si era stati allontanati è stato spesso percepito come un ulteriore evento dirompente, in quanto anche in questo caso la persona minorenne ha avuto difficoltà di reintegrazione con l'ambiente familiare. Tuttavia, nei casi in cui il ritorno non è avvenuto durante l'infanzia, ma in un momento successivo, questi sentimenti sono talvolta rimasti inalterati fino all'età adulta senza essere elaborati né risolti.<sup>40</sup>

Gli adulti che sono stati sottratti da un genitore durante l'infanzia tendono a lottare con effetti a lungo termine, quali ripercussioni negative sulla salute mentale, stati di depressione, sensazioni di isolamento e di scarsa autostima e persino tendenze suicidarie. Le relazioni personali possono essere influenzate dalla difficoltà di fidarsi di altre persone, di impegnarsi in relazioni intime e di credere in relazioni durature a causa di disturbi dell'attaccamento. Per alcuni partecipanti alla ricerca è stato difficile descrivere la propria identità, poiché si sentivano completamente definiti dall'esperienza della sottrazione. Alcuni hanno provato un senso di colpa o di rifiuto nei confronti del genitore che ha subito la sottrazione, a causa della rabbia che quest'ultimo provava nei confronti del figlio o della figlia per non aver trovato un modo per ritornare.<sup>41</sup>

39 FREEMAN, M., [Parental child abduction](#), *The long-term effects*, International Centre for Family Law, Policy and Practice, 2014, pagg. 8-9.

40 FREEMAN, M., [Parental child abduction](#), *The long-term effects*, International Centre for Family Law, Policy and Practice, 2014, pagg. 8-9. FREEMAN, M., International child abduction: the long-term effects, 25 November 2014, in: COUNCIL OF THE BALTIC SEA STATES, *Transnational child protection: the role of judges, social services and central authorities*, 4th Expert Meeting, Full Meeting Report, PROTECT Children on the Move, CBSS Children's Unit, 2014.

41 FREEMAN, M., International child abduction: the long-term effects, 25 November 2014, in: COUNCIL OF THE BALTIC SEA STATES, *Transnational child protection: the role of judges, social services and central authorities*, 4th Expert Meeting, Full Meeting Report, PROTECT Children on the Move, CBSS Children's Unit, 2014. FREEMAN, M., [Parental child abduction](#), *The long-term effects*, International Centre for Family Law, Policy and Practice, 2014.

LE ESPERIENZE DELLE PERSONE MINORENNI E DEI GENITORI INTERESSATI DALLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DIMOSTRANO CHE SPESSO NON È SUFFICIENTE GARANTIRE IL RITORNO E, DI CONSEGUENZA, IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE. PER PREVENIRE DANNI IMMEDIATI E A LUNGO TERMINE, È NECESSARIA UNA CONTINUITÀ DI SERVIZI DI SUPPORTO PER LA PERSONA MINORENNE, IL GENITORE CHE HA SUBITO LA SOTTRAZIONE E GLI EVENTUALI FRATELLI O SORELLE, PRIMA, DURANTE E DOPO IL RITORNO. INOLTRE, ANCHE LE PERSONE MINORENNI CHE NON VENGONO RIMPATRIATI E LE LORO FAMIGLIE HANNO BISOGNO DI UN SOSTEGNO MIRATO.<sup>42</sup>

La ricerca mostra inoltre che le persone minorenni sottratte possono subire violenze fisiche o sessuali da parte del genitore responsabile per la sottrazione o da altri soggetti con cui entrano in stretto contatto.<sup>43</sup> Gli operatori e le autorità pubbliche che si occupano di questi casi non devono quindi presumere che la persona minorenne sia al

sicuro e ben accudita solo perché si trova insieme ad un genitore. La possibilità che la persona minorenne sia vittima di violenza o sfruttamento deve essere sempre presa in considerazione e anche le mediatrici devono essere sensibilizzate, informate e competenti per reagire a qualsiasi indizio, sospetto o dubbio.

## LA MEDIAZIONE COME UN SERVIZIO PREVENTIVO: VANTAGGI E OPPORTUNITÀ

---

Solitamente i genitori vivono la sottrazione internazionale come una situazione emotivamente molto impegnativa e hanno difficoltà a comunicare tra di loro. **Si ritiene che la mediazione familiare aumenti la probabilità che i geni-**

**tori ristabiliscano la comunicazione, si concentrino sui bisogni e sull'interesse della persona minorenne e avviino un dialogo per raggiungere un accordo.**<sup>44</sup>

La mediazione è una procedura traspa-

<sup>42</sup> FREEMAN, M., *Parental child abduction, The long-term effects*, International Centre for Family Law, Policy and Practice, 2014, pag. 7.

<sup>43</sup> JANVIER, R.F., MCCORMICK, K., DONALDSON, R., Parental kidnapping: a survey of left-behind parents, *Juvenile and Family Court Journal*, Vol. 41.1, 1990, pagg. 1-8. Citato in: FREEMAN, M., *Parental child abduction, The long-term effects*, International Centre for Family Law, Policy and Practice, 2014, pag. 8.

<sup>44</sup> Questa sezione si basa su: CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Mediazione*, Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012, pagg. 21-26.

rente e i genitori devono essere pienamente informati per partecipare su base paritaria. Il percorso di mediazione può coinvolgere altri attori chiave, come gli avvocati dei genitori, il curatore speciale o tutore della persona minorenni, gli operatori sociali e gli interpreti. La persona minorenni, a seconda dell'età, potrebbe essere direttamente coinvolta nella mediazione e contribuire con il proprio punto di vista e le proprie opinioni.

La mediazione è confidenziale, in quanto le informazioni che i genitori rivelano durante il percorso non vengono condivise con il giudice del procedimento (eventualmente) instaurato. La confidenzialità consente e incoraggia i genitori a impegnarsi in un dialogo aperto per affrontare e risolvere i problemi in questione, anche se particolarmente delicati e complessi. In questo spazio protetto, i genitori possono partecipare in modo paritario alla ricerca di una soluzione e al raggiungimento di un accordo. Rispetto ai procedimenti giurisdizionali, i genitori possono provare un senso di appropriazione più forte perché sono in grado di influenzare meglio il percorso di mediazione e la sua soluzione. In tribunale, i genitori potrebbero essere più restii a rivelare informazioni personali e delicate, con conseguente rischio che il giudice possa prendere la sua decisione sulla base di informazioni incomplete o distorte. Quale ulteriore conseguenza, i genitori potrebbero ritenere l'esito del procedimento giurisdizionale una soluzione non "equa". Questo potrebbe compromettere la sostenibilità del risultato nel lungo termine, soprattutto per la persona minorenni, che potrebbe subire ulteriori pregiudizi qualora il conflitto tra i genitori dovesse continuare. Gli accordi di mediazione sono quindi generalmente

considerati più "sostenibili" nel lungo periodo rispetto ai provvedimenti giurisdizionali.

**Anche nell'ipotesi in cui la mediazione non dovesse concludersi con un accordo e il caso venisse successivamente discusso dinanzi al giudice competente, la procedura di mediazione può migliorare la relazione e la comunicazione tra i genitori, i quali hanno comunque ricominciato a parlare e ad ascoltarsi, sviluppando maggiori capacità di analizzare e risolvere la loro situazione e di comprendere le conseguenze delle loro decisioni e azioni sui figli.** La mediazione può aiutarli a recuperare una responsabilità condivisa nei confronti dei figli e a concentrarsi sul loro superiore interesse. In questo modo, la mediazione costruisce le adeguate premesse per una collaborazione a medio e lungo termine tra i genitori, la quale risulta necessaria e funzionale al diritto dei figli a mantenere una relazione stabile con entrambi i genitori, nonché al ruolo ed alle responsabilità di ciascun genitore. La mediazione può essere utile per gettare le basi affinché i genitori rispettino e si conformino alla decisione del giudice e si astengano da ulteriori azioni giudiziarie.

La mediazione tende a essere economicamente più conveniente rispetto ai procedimenti giurisdizionali, in particolare quando i genitori hanno accesso a forme di sostegno finanziario per coprire i costi della mediazione. A lungo termine, i costi si riducono quando la mediazione conduce a un accordo sostenibile tra i genitori, che non devono sostenere costi successivi per accedere a tutele legali o instaurare nuovi procedimenti.

La mediazione presenta vantaggi proce-

durali in quanto aiuta a rispettare i tempi stretti (sei settimane) stabiliti dal Regolamento (UE) 2019/1111 ([articolo 24.2](#)) e dall'articolo 2 della Convenzione dell'Aia del 1980. Il genitore che ha subito la sottrazione può trascorrere del tempo con il figlio o la figlia durante questo periodo, se la mediazione è organizzata in sedute da tenersi di persona nello Stato in cui la persona minorenni è stata illecitamente trasferita o trattenuta.

**Mentre i procedimenti giurisdizionali rimangono limitati alle questioni che rientrano nella giurisdizione del tribunale, in mediazione i genitori hanno la possibilità di affrontare anche questioni che non sarebbero considerate rilevanti nei procedimenti, e questo può aiutare a risolvere questioni relative al progresso delle controversie familiari.** Sebbene il quadro giuridico applicabile e le questioni giurisdizionali

siano importanti per garantire che l'accordo di mediazione abbia effetti giuridici - e in considerazione che, nel breve lasso di tempo disponibile per giungere a un accordo di mediazione, l'attenzione si concentra necessariamente sul ritorno della persona minorenni - i genitori potrebbero affrontare in mediazione una gamma più ampia di questioni, nonché i dettagli relativi alle condizioni e alle modalità del ritorno.<sup>45</sup>

La mediazione presenta un forte potenziale anche per regolare il trasferimento delle persone minorenni e prevenire le sottrazioni internazionali. I genitori possono essere più inclini ad acconsentire a trasferimenti di residenza se interviene una preventiva regolamentazione dei loro contatti con i figli.

## LIMITI E CRITICITÀ DELLA MEDIAZIONE

La mediazione nei casi di sottrazione internazionale deve rispondere a una serie di difficoltà, come la natura transfrontaliera dei casi, l'alto livello di conflittualità tra i genitori, la necessità di agire rapidamente e, se del caso, il rischio di procedimenti penali per il genitore sottraente in caso di ritorno. Ulteriori difficoltà derivano dalle differenze culturali per quanto

riguarda la prevenzione e la risoluzione amichevole delle controversie tra genitori e il sostegno e l'assistenza disponibili per i genitori a tal fine. Far rispettare gli accordi mediati in due paesi può essere difficile, incerto e costoso.<sup>46</sup>

Le difficoltà sono anche legate al carattere *rebus sic stantibus* di tutte le deci-

<sup>45</sup> CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, [Mediazione](#), Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012, pagg. 54-55.

<sup>46</sup> Dal 1° agosto 2022 è in vigore il Regolamento (UE) 2019/1111, che ha tra i suoi obiettivi quello di facilitare l'esecuzione delle decisioni e degli accordi (si veda il Considerando 2 e, con specifico riferimento agli accordi che stabiliscono il ritorno della persona minorenni dopo la sottrazione, i Considerando 5 e 22). Tuttavia, tali accordi devono avere caratteristiche specifiche (Considerando 14) e devono essere soddisfatti alcuni requisiti relativi all'audizione della persona minorenni (Considerando 71). Inoltre, gli accordi che presentano le caratteristiche specifiche menzionate devono essere trattati come decisioni e, di conseguenza, devono essere eseguiti immediatamente. Queste disposizioni dovrebbero rendere l'esecuzione meno difficile, meno costosa e meno incerta. Ciò che rimane difficile è la circolazione di accordi "a pacchetto", che trattano aspetti diversi e non si limitano alle questioni relative alla responsabilità genitoriale.



sioni riguardanti le persone minorenni, riconoscendo che la loro situazione è dinamica, anche in considerazione del loro sviluppo e delle loro capacità

in evoluzione. Per cui la situazione della persona minorenni e le circostanze del caso possono cambiare anche in un breve lasso di tempo, e le decisioni e le misure possono dover essere riviste e adattate di conseguenza. Queste dinamiche possono avere implicazioni per l'esecuzione delle decisioni.

L'uso della mediazione nei casi di sottrazione internazionale presenta dei limiti. Se uno dei genitori è deciso a non impegnarsi nella mediazione, quest'ultima non può avere successo perché si basa sulla partecipazione volontaria di entrambi i genitori. In situazioni di forte squilibrio di potere tra i genitori, di limitate capacità cognitive di uno dei genitori, di violenza di genere o di altre forme di violenza o sfruttamento in famiglia, di problemi di salute mentale o di abuso di sostanze, e a seconda delle circostanze specifiche del caso, il ricorso alla mediazione potrebbe non essere appropriato e il coinvolgimento di un'autorità giudiziaria potrebbe essere necessario o preferibile.<sup>47</sup> Le mediatrici devono essere consapevoli dell'impatto dannoso di qualsiasi forma di violenza sulla persona minorenni, soprattutto quando la violenza ha luogo all'interno della famiglia (*vedi Box 1*).


In questo contesto, il Regolamento (UE) 2019/1111 afferma nel Consideran-

do 49 che la mediazione familiare non è sempre appropriata, soprattutto nei casi di violenza domestica. La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (nota anche come "Convenzione di Istanbul") obbliga gli Stati parte a vietare che le procedure alternative di risoluzione delle controversie, come la mediazione e la conciliazione, siano obbligatori in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione (*art. 48.1*).

Nel rapporto esplicativo alla Convenzione si riconosce che, nel settore delle relazioni familiari, i metodi alternativi di risoluzione delle controversie possano risultare più efficaci e condurre ad una risoluzione più duratura. Tuttavia, tali metodi potrebbero avere effetti negativi nei casi di violenza intra-familiare, soprattutto se il ricorso agli stessi non è frutto di una libera scelta di entrambe le parti, ma è previsto dalla legge come obbligatorio e sostitutivo del procedimento giurisdizionale. Infatti, durante il procedimento di mediazione, gli autori delle violenze possono esercitare un'influenza di potere e controllo tale da compromettere la capacità della vittima di partecipare su un piano di parità ai meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie. Il divieto di ricorso obbligatorio a tali procedimenti è volto a prevenire la ri-privatizzazione della violenza domestica e di genere, garantendo alla vittima la possibilità di accedere a percorsi di giustizia adeguati.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Mediazione*, Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012, pagg. 23-24.

<sup>48</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Explanatory Report* to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, Istanbul, 11.5.2011, para. 251-252.




**Alla luce di queste criticità, si evincono i vantaggi derivanti dal considerare la mediazione familiare e il procedimento giurisdizionale in un'ottica di stretta correlazione e di collaborazione.**

Quando i due procedimenti vanno di pari passo, i punti di forza di entrambi si completano a vicenda e sono in grado di offrire maggiori tutele alla persona minorenni e ai genitori. Quando sono complementari, la mediazione e

i procedimenti giurisdizionali possono portare a risultati più sostenibili, dare effetto legale agli accordi mediati e renderli esecutivi, ad esempio attraverso l'approvazione o l'omologazione da parte del giudice, e garantire la presenza di tutele per la persona minorenni, nonché controlli sulla considerazione del suo interesse superiore.<sup>49</sup> *(si veda salvaguardie in mediazione, capitolo 7)*

<sup>49</sup> CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Mediazione*, Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012, pagg. 25-26.



Occorre precisare inoltre che, al momento, non esiste un quadro normativo definito, a livello internazionale/europeo o nazionale, sugli effetti transfrontalieri degli accordi conclusi all'esito di un percorso di mediazione familiare. In particolare, in base all'attuale quadro normativo, un accordo di mediazio-

ne non sarà, di per sé, idoneo ad essere riconosciuto ed eseguibile in uno Stato diverso da quello di adozione, occorrendo a tal fine che tale accordo sia inglobato in un provvedimento giurisdizionale. **Pertanto, un accordo di mediazione approvato dal giudice (così come una decisione basata su un accordo di mediazione) sarà riconosciuto ed esecutivo in base alla normativa applicabile.**<sup>50</sup> (si veda capitolo 4)

<sup>50</sup> Per un'analisi approfondita della questione, si veda HONORATI C., La circolazione dell'accordo di mediazione familiare negli Stati UE, in DI NAPOLI E., HONORATI, C., *Guida alla mediazione familiare internazionale*, Pisa, 2025, p. 83 ss.



## BOX 1

# GLI EFFETTI DANNOSI DELLA VIOLENZA DOMESTICA SULLE PERSONE MINORENNI E IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE

Tutte le violenze sono dannose per le persone minorenni e ne compromettono la salute, il benessere e lo sviluppo. La violenza perpetrata in famiglia, come le punizioni corporali, porta a esiti particolarmente negativi nel momento in cui si verifica, a medio e a lungo termine; i danni possono durare per tutta la vita. È stato dimostrato che le punizioni corporali causano danni fisici diretti e indiretti, compromettono le capacità cognitive e riducono i risultati scolastici, oltre a causare problemi di salute mentale come depressione, ansia, disperazione, sintomi di stress post-traumatico e comportamenti autolesionistici. Queste alimentano le aggressioni, l'abuso di sostanze e possono portare a comportamenti violenti o al coinvolgimento nella criminalità, che potrebbero persistere anche in età adulta.<sup>51</sup>

Il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza definisce le punizioni corporali o fisiche come qualsiasi punizione in cui viene usata la forza fisica e che ha lo scopo di causare un certo grado di dolore o disagio, per quanto leggero. La maggior parte di esse consiste nel colpire (schiacci, sberle, sculacciate) i bambini o gli adolescenti, con le mani o con un attrezzo – frusta, bastone, cintura, scarpa, cucchiaio di legno, ecc. Ma può anche comportare, ad esempio, calci, scosse o lanci di bambini, graffi, pizzicotti, morsi, tirate di capelli o di orecchie, costringere i bambini a stare in posizioni scomode, bruciature, scottature o ingestione forzata (ad esempio, lavare la bocca dei bambini con il sapone o costringerli a ingerire spezie piccanti). Secondo il Comitato, tutte le punizioni corporali sono invariabilmente degradanti. Inoltre, esistono altre forme di punizione non fisiche che sono anch'esse crudeli e degradanti e quindi incompatibili con la Convenzione. Queste includono, ad esempio, le punizioni che sminuiscono, umiliano, denigrano, scimmiettano, minacciano, spaventano o ridicolizzano la persona minorenne.<sup>52</sup>

Il Comitato riconosce quindi le punizioni corporali come una forma crudele o degradante di correzione delle persone minorenni: il loro divieto rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 37.a della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.<sup>53</sup>

Le persone minorenni sono considerate vittime di violenza indipendentemente dal fatto che l'atto pregiudizievole che si verifica nella casa familiare sia diretto contro lui o lei o che assista alla violenza tra i genitori. In effetti, la violenza nelle

<sup>51</sup> END VIOLENCE AGAINST CHILDREN, END CORPORAL PUNISHMENT, *Corporal punishment of children: summary of research on its impact and associations*, 2021, pagg. 2-5. GERSHOFF, E., Corporal Punishment by Parents and Associated Child Behaviours and Experiences: A meta-analytic and theoretical review, *Columbia University, Psychological Bulletin*, Vol. 128, No. 4, pagg. 539-579. COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, General Comment No. 13 (2011), The right of the child to freedom from all forms of violence, [CRC/C/JGC/13](#), 18 April 2011.

<sup>52</sup> COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, General Comment No. 8 (2006), The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment (arts. 19; 28, para. 2; and 37, inter alia), [CRC/C/GC/8](#), 2 March 2007, para. 11.

<sup>53</sup> Ivi, para. 12.

relazioni di coppia e le punizioni corporali sulle persone minorenni tendono a essere strettamente collegate. Le ricerche dimostrano che l'impatto dannoso è più grave quando le persone minorenni subiscono una doppia esposizione, in quanto vittime di punizioni corporali e testimoni di violenza tra i genitori o contro i fratelli. I bambini che sperimentano questa doppia esposizione alla violenza in casa hanno anche un rischio maggiore di esposizione alla violenza al di fuori della famiglia, per esempio da parte dei coetanei o a scuola.<sup>54</sup>

Ogni volta che si individua un rischio di violenza domestica o di altro tipo, si deve fare riferimento ai servizi di protezione dell'infanzia in conformità con la legge nazionale, indipendentemente dal fatto che la violenza sia diretta contro la persona minorenne o contro un altro membro della famiglia. Lo stesso vale per qualsiasi rischio per la sicurezza e il benessere della persona minorenne.


In Italia non è ancora in vigore un divieto esplicito, previsto dalla legge, di punizioni corporali in tutti gli ambienti, compreso quello domestico. Per molti anni, questa lacuna è stata oggetto di procedure di monitoraggio internazionali, come la Revisione Periodica Universale del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, il monitoraggio del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, e il monitoraggio del Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Governo italiano sostiene che, anche in assenza di uno specifico divieto di punizioni corporali in ambito familiare, il diritto costituzionale e l'interpretazione che risulta dalla giurisprudenza in materia siano efficaci per proteggere le persone minorenni.<sup>55</sup>

Il Comitato sui i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza continua a esprimere la propria preoccupazione per la mancanza di un esplicito divieto legale delle punizioni corporali, per quanto leggere, in tutti i contesti ed ha già sollecitato una riforma della legislazione italiana e una sensibilizzazione sugli effetti dannosi delle punizioni corporali, volta a promuovere forme alternative positive, non violente e partecipative di educazione e disciplina delle persone minorenni.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> END VIOLENCE AGAINST CHILDREN, END CORPORAL PUNISHMENT, [Corporal punishment of children: summary of research on its impact and associations](#), 2021, pagg. 6-7. GERSHOFF, E., Corporal Punishment by Parents and Associated Child Behaviours and Experiences: A meta-analytic and theoretical review, Columbia University, *Psychological Bulletin*, Vol. 128, No. 4, pagg. 539-579. COUNCIL OF EUROPE, [Domestic violence](#), undated. COUNCIL OF EUROPE, Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention), [Children's rights](#), senza data.

<sup>55</sup> END VIOLENCE AGAINST CHILDREN, END CORPORAL PUNISHMENT, [Corporal Punishment of children in Italy](#), July 2020. Con riguardo alla giurisprudenza di legittimità, si vedano Cass. Pen., Sez. VI, 18 marzo 1996, n. 4904; più di recente Cass. pen, 3 marzo 2022, n. 13145.

<sup>56</sup> COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations: Italy, [CRC/C/ITA/CO/3-4](#), 31 October 2011, para. 34. COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Italy, [CRC/C/ITA/CO/5-6](#), 28 February 2019, para. 20.



# 4

LA MEDIAZIONE NEI CASI DI  
SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE:  
IL QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO

La mediazione familiare è un importante strumento di prevenzione e di risoluzione delle controversie in materia di sottrazione internazionale delle persone minorenni e il quadro normativo di riferimento, soprattutto a livello di diritto dell'Unione europea, inizia a riconoscerne il rilievo e a valorizzarla. Questa sezione ne fornisce una sintetica panoramica.

Due famiglie di strumenti normativi – tanto a livello globale quanto a livello regionale – interagiscono nel tentativo di prevenire la sottrazione internazionale di persone minorenni o, quando la sottrazione ha avuto luogo, di raggiungere l'obiettivo del ritorno nello Stato di sua residenza abituale. Si tratta, da un lato, degli strumenti di tutela dei diritti umani, come la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (UNCRC) del 1989, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 1950 e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE nella sua versione definitiva del 2007 e, dall'altro, degli strumenti in materia di cooperazione giudiziaria transfrontaliera, come la Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (di seguito Convenzione dell'Aia del 1980), la Convenzione dell'Aia del 1996 sulla responsabilità genitoriale e la tutela dei minori (di seguito Convenzione dell'Aia del 1996), e il Regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (denominato anche Regolamento Bruxelles IIb o Bruxelles II-ter).

## IL RUOLO DEGLI STRUMENTI DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI

---

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con i suoi 196 Stati contraenti, costituisce lo strumento giuridico più rilevante e autorevole per la tutela dei diritti delle persone minorenni e impone importanti obblighi in capo agli Stati parti.<sup>57</sup> Tra questi, rilevanti ai fini del presente documento, vi sono, in particolare, l'obbligo di fare dell'interesse superiore della persona minorenne una considerazione primaria in tutte le azioni che lo riguardano (art. 3), di garantirne il diritto di esprimere liberamente le opinioni sulle questioni che lo riguardano e

<sup>57</sup> L'Italia ha ratificato la Convenzione nel 1991 con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991. Per ulteriori informazioni sulla Convenzione, si veda: EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, *Handbook on European law relating to the rights of the child*, Luxembourg, 2022. VAGHRI, Z., ZERMATTEN, J., LANSDOWN, G., RUGGIERO, R. (eds.), *Monitoring State compliance with the UN Convention on the Rights of the Child*, An analysis of attributes, Springer, 2022. TOBIN, J. (ed.), *The UN Convention on the Rights of the Child, a commentary*, OUP, 2019. ALEN A. et al. (eds.), *The UN Children's Rights Convention: theory meets practice*, Intersentia, 2007. LEBORGNE, A., PUTMNA, E., EGÉA, V. (eds.), *La Convention de New-York sur les droits de l'enfant: vingt ans d'incidences théoriques et pratiques*, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2012. LIEFAARD, T., DOEK, J.E. (eds.), *Litigating the rights of the child, the UN Convention on the Rights of the Child in domestic and international jurisprudence*, Springer, 2015. LIEFAARD, T., SLOTH-NIELSEN, J. (eds.), *The United Nations Convention on the Rights of the Child, taking stock after 25 years and looking ahead*, Brill Nijhoff, 2016. AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (ed.), *La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, Conquiste e prospettive a 30 anni*, 2019.

tenendo in considerazione tali opinioni avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità (art. 12), nonché di garantire il diritto della persona minorenni a intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse superiore (art. 9).

Con specifico riferimento al fenomeno della sottrazione di persone minorenni, gli Stati parti hanno il preciso dovere di adottare misure per contrastarne il trasferimento illecito all'estero e il mancato ritorno (art. 11), anche attraverso la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali (artt. 11 e 35).

La UNCRC proibisce ogni forma di violenza contro le persone di minore età. L'art. 19 obbliga gli Stati ad adottare *"... ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (...), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento."* Gli Stati sono tenuti a mettere in atto una serie di misure di protezione, come programmi sociali per fornire il sostegno necessario alla persona minorenni, ai genitori e a chi se ne prende cura, nonché misure per l'identificazione, la segnalazione, l'indagine, il trattamento e il follow-up dei casi di maltrattamento sulle persone minorenni, compresi, se del caso, i procedimenti giurisdizionali.

La CEDU, con i suoi 46 Stati contraenti, non è più il catalogo più moderno dei diritti umani, ma, grazie all'interpretazione evolutiva che la Corte europea dei diritti dell'uomo fornisce attraverso la sua giurisprudenza, il diritto alla vita familiare viene costantemente interpretato alla luce della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e degli strumenti (anche non vincolanti) adottati sotto l'egida del Consiglio d'Europa, come le Linee guida per una giustizia a misura di minorenni<sup>58</sup>, con la conseguenza che la Corte è in grado di garantire alle persone minorenni una protezione specifica dei loro diritti.

La Carta dei diritti fondamentali dell'UE, al contrario, è uno dei trattati più moderni in materia di diritti umani e, all'art. 24, sintetizza le principali disposizioni della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, affermando quanto segue: *"1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse."*

---

<sup>58</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice*, 2010.

# IL RUOLO DEGLI STRUMENTI IN MATERIA DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA CIVILE

---

Passando dai diritti umani al campo della cooperazione giudiziaria in materia civile, la Convenzione dell'Aia del 1980 costituisce indubbiamente lo strumento di riferimento per affrontare gli aspetti civili della sottrazione internazionale di persone minorenni. La Convenzione è stata ratificata da 103 Stati contraenti e, tra essi, rientra l'Italia.<sup>59</sup> Lo strumento si basa sul principio del rimpatrio immediato della persona minorenne illecitamente sottratta e, quindi, sull'idea che il ritorno nello Stato di residenza abituale sia nel suo interesse superiore.

Le eccezioni a questo principio sono previste dagli articoli 12, 13 e 20. In estrema sintesi, il rimpatrio può non essere disposto allorché (i) sia trascorso un anno dalla sottrazione e la persona minorenne si sia integrata nello Stato cd. di rifugio, (ii) la persona minorenne si opponga al ritorno, (iii) il rimpatrio della persona minorenne integri una violazione dei diritti e le libertà fondamentali o (iv) comporti un grave rischio di danno fisico o psicologico per la stessa.

Oltre al meccanismo del "ritorno e delle eccezioni al ritorno" descritto sopra, la Convenzione dell'Aia del 1980 fa riferimento anche a soluzioni concordate, che si basano sul consenso di entrambi i genitori.

Più precisamente, ai sensi dell'art. 7, le Autorità Centrali cooperano tra loro e adottano tutte le misure appropriate,

tra l'altro, *"per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole"*. D'altra parte, l'art. 10 stabilisce che *"l'autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà o farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria."*

Un secondo strumento, adottato sotto l'egida della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, rilevante ai fini che qui interessano, è la Convenzione dell'Aia del 1996, vincolante per tutti gli Stati membri dell'UE a seguito di uno specifico invito alla ratifica dello strumento da parte della Commissione europea. La Convenzione dell'Aia è uno strumento particolarmente utile perché costituisce il quadro normativo di riferimento, a livello globale, delle controversie relative alla responsabilità genitoriale della persona minorenne. Quindi, una volta che si sia deciso sul rimpatrio (sia nel senso di ordinarlo, sia nel senso di rifiutarlo in presenza di eccezioni) si potrà utilizzare la disciplina contenuta nella Convenzione dell'Aia del 1996 per risolvere le questioni di diritto internazionale privato relative al merito della controversia e, tra esse, in particolare, la questione relativa alla legge applicabile. È quindi uno strumento importante per l'attuazione concreta del diritto a mantenere i contatti con entrambi i genitori nei casi transfrontalieri. Ai sensi dell'art.

---

<sup>59</sup> HAGUE CONFERENCE ON PRIVATE INTERNATIONAL LAW, *Status Table*, 28: Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, ultimo aggiornamento: 26 giugno 2025.

11, è inoltre possibile adottare misure di protezione urgenti al momento del ritorno della persona minorenni.

La Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato promuove la mediazione nei procedimenti di sottrazione di persone minorenni. A questo proposito, una pietra miliare – ancorché si tratti di uno strumento di *soft law* – è la Guida alle buone pratiche, che fornisce importanti indicazioni per la risoluzione amichevole dei casi di sottrazione.<sup>60</sup>

Nei casi di sottrazione di persone minorenni all'interno dell'UE, le norme della Convenzione dell'Aia del 1980 sono integrate dalle norme speciali del Regolamento (UE) 2019/1111, che sostituisce il Regolamento (CE) n. 2201/2003, al fine di rafforzare i diritti della persona minorenni nei procedimenti che la riguardano.

Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 mirava a rafforzare il principio del rimpatrio e depotenziare le eccezioni al rimpatrio e, in particolare, la cosiddetta eccezione del rischio grave di cui all'articolo 13 della Convenzione dell'Aia del 1980. A questo proposito, l'articolo 11.8 era una norma fondamentale, che attribuiva al tribunale della precedente residenza abituale della persona minorenni l'ultima parola sul ritorno della persona minorenni. Si trattava del cosiddetto "*trumping order*", una decisione del tribunale dello

Stato di precedente residenza abituale della persona minorenni che prevaleva rispetto all'eventuale provvedimento di diniego di rimpatrio assunto dallo Stato cd. di rifugio (nel quale la persona minorenni era stata trasferita). In realtà, il giudice di precedente residenza abituale della persona minorenni aveva anche il potere di non superare il diniego di rimpatrio pronunciato dal giudice dello Stato cd. di rifugio, acconsentendo in tal modo al trasferimento della residenza abituale della persona minorenni in tale Stato. Tuttavia, nel caso di adozione del cd. *trumping order* ai sensi dell'articolo 11, par. 8, tale provvedimento era immediatamente esecutivo nello Stato membro dell'UE in cui si trovava la persona minorenni (con la conseguenza che poteva essere immediatamente posto in essere dalle autorità di tale Stato).

Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 prevedeva inoltre che fosse garantita alla persona minorenni la possibilità di essere ascoltata nel procedimento di sottrazione, a meno che ciò non apparisse inappropriato in considerazione della sua età o del suo grado di maturità (art. 11, par. 2). Tale norma, non è espressamente prevista dalla Convenzione dell'Aia del 1980 - anche se può essere desunta dalla possibilità per la persona minorenni di opporsi al rimpatrio e dall'interpretazione orientata ai diritti umani delle norme della Convenzione stessa - rappresentava chiaramente una novità molto importante, sebbene fosse espressamente prevista solo per i procedimenti di sottrazione.

<sup>60</sup> CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Mediazione*, Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012.

Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 non menzionava espressamente metodi di risoluzione alternativi per i casi di sottrazione delle persone minorenni. Tuttavia, all'art. 55, il Regolamento prevedeva tra i compiti delle Autorità Centrali anche quello di *"facilitare l'accordo tra i titolari della responsabilità genitoriale attraverso la mediazione o altri mezzi e di agevolare la cooperazione transfrontaliera a tal fine."*

D'altra parte, il Regolamento tendeva a facilitare il trasferimento legittimo in virtù di una norma specifica sulla competenza. Più precisamente, l'art. 9, intitolato "Ultrattività della competenza della precedente residenza abituale del minore", stabiliva che:

*"In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro ad un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane in deroga all'articolo 8 per un periodo di 3 mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, quando il titolare del diritto di visita in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore. 2. Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1, ha accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla."*

Di conseguenza, quando il trasferimento legittimo della persona minorenne con uno dei genitori avveni-

va all'interno dello spazio giudiziario dell'UE, l'altro genitore – titolare di un diritto di visita – era per così dire "assistito" dalla norma giurisdizionale di cui all'art. 9, che gli consentiva di avviare un procedimento nello Stato membro della precedente residenza abituale del/la figlio/a minorenne, che verosimilmente coincideva con la propria residenza abituale ed anche con l'autorità giurisdizionale che aveva già regolato l'esercizio del diritto di visita, procedimento finalizzato a modificare l'assetto giuridico esistente al fine di tener conto del trasferimento della persona minorenne in altro Stato.

Chiaramente, stabilendo un legame così forte con la giurisdizione precedente, l'art. 9 incoraggiava il genitore che si trasferiva a trovare un accordo con l'altro genitore e, possibilmente, anche a prevenire la sottrazione.

A partire dal 1° agosto 2022, il Regolamento (CE) n. 2201/2003 è stato sostituito dal Regolamento (UE) 2019/1111. Il Regolamento (UE) 2019/1111 prevede innanzitutto una nuova norma ad hoc sul "diritto del minorenne di esprimere la propria opinione" stabilendo che al *"minore in grado di formarsi un'opinione propria"* deve essere data *"la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato"* (art. 21). Tale diritto, previsto in generale per tutti i procedimenti transfrontalieri relativi alla responsabilità genitoriale, trova un ulteriore espresso richiamo nel contesto dei procedimenti di ritorno all'art. 26 del nuovo Regolamento.

Inoltre, pur mantenendo il principio della permanenza della competenza giurisdizionale in relazione al diritto

di visita (ora art. 8) e confermando il meccanismo del cd. *trumping order*, ha modificato altri aspetti del regime UE di sottrazione di persone minorenni, che ora è contenuto in un capitolo ad hoc dedicato alle questioni di sottrazione internazionale (capitolo III, artt. 22-29).

Innanzitutto, la nuova disciplina chiarisce che, allorché il giudice dello Stato nel quale la persona minorenne è stata illecitamente trasferita neghi il suo ritorno, il procedimento davanti al tribunale dello Stato di residenza abituale è un procedimento di merito, che non si limita a decidere sulla questione del rimpatrio, ma definisce più in generale le questioni relative alla responsabilità genitoriale.

Questa novità è una delle conseguenze più rilevanti dell'interazione tra strumenti a tutela dei diritti umani e strumenti in materia di cooperazione giudiziaria civile. È, infatti, alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che si è resa necessaria questa importante modifica. Tale giurisprudenza, da un lato, ha valorizzato la necessità di svolgere una *"in-depth examination"* della vita familiare prima di ordinare il ritorno della persona minorenne (cfr. Neulinger c. Svizzera) e, dall'altro, ha affermato che meccanismi automatici di ritorno, come il *trumping order* (cfr. Kampanella c. Italia), non sono compatibili con l'art. 8 CEDU (Kampanella c. Italia, X. c. Lettonia).<sup>61</sup>

Una ulteriore novità, che è ancora una volta l'effetto dell'interazione tra le due famiglie di strumenti indicati, è prevista dall'art. 56 del Regolamento (UE) 2019/1111: l'esecuzione dei provvedimenti di rimpatrio, che nel vigore del

Regolamento (CE) n. 2201/2003 non poteva in alcun modo essere fermata, può ora essere sospesa temporaneamente o definitivamente.

Più precisamente, l'art. 56 prevede:

*"4. In casi eccezionali, su istanza della persona nei cui confronti è chiesta l'esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del minore in questione o di un'altra parte interessata che agisce nell'interesse superiore del minore, l'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale può sospendere il procedimento di esecuzione se l'esecuzione esporrebbe il minore a un grave rischio di pericoli fisici o psichici a causa di impedimenti temporanei emersi successivamente alla pronuncia della decisione, o in virtù di altri mutamenti significativi delle circostanze. L'esecuzione è ripresa non appena cessi il grave rischio di pericoli fisici o psichici. 5. Nei casi di cui al paragrafo 4, prima di rifiutare l'esecuzione ai sensi del paragrafo 6, l'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale adotta tutte le misure adeguate per facilitare l'esecuzione conformemente al diritto e alle procedure nazionali nonché all'interesse superiore del minore. 6. Se il grave rischio di cui paragrafo 4 ha carattere permanente, l'autorità competente in materia di esecuzione o l'autorità giurisdizionale può, su richiesta, rifiutare l'esecuzione della decisione."*

La novità senz'altro più rilevante ai fini del presente lavoro riguarda l'introduzione di un articolo dedicato alla *"risoluzione alternativa delle controversie"*. Ai sensi dell'art. 25, il giudice competen-

<sup>61</sup> Sentenza del 6 luglio 2010, Neulinger v. Svizzera, ricorso n. 41615/07; sentenza del 12 luglio 2012, Šneerson e Kampanella v. Italia, ricorso n. 14737/09; sentenza 26 novembre 2013, X. v. Lettonia, n. 27853/09.

te "quanto prima possibile e in qualsiasi fase del procedimento, ... direttamente o, se del caso, con l'assistenza delle autorità centrali" è tenuto a invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non vada contro all'interesse superiore della persona minorenni, non sia appropriato nel caso specifico o ritardi indebitamente il procedimento.

Alcune indicazioni sull'applicazione dell'art. 25 sono fornite dal considerando 43, in cui si afferma che:

*"In tutte le cause riguardanti un minore, in particolare nelle cause di sottrazione internazionale di minori, le autorità giurisdizionali dovrebbero considerare la possibilità di giungere a una risoluzione ricorrendo alla mediazione e altri mezzi appropriati, facendosi assistere, se del caso, dalle reti e dalle strutture di supporto esistenti per la mediazione nelle controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale. Tali sforzi non dovrebbero tuttavia allungare ingiustificatamente la durata del procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980. Inoltre,*

*la mediazione potrebbe non sempre essere appropriata, specie nei casi di violenza domestica. Qualora, nel corso di un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980, i genitori raggiungano un accordo a favore o contro il ritorno del minore, e anche su questioni legate alla responsabilità genitoriale, il presente regolamento dovrebbe in talune circostanze permettere loro di convenire che l'autorità giurisdizionale adita ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 sia competente a conferire effetti giuridici vincolanti al loro accordo, integrandolo in una decisione, approvandolo o utilizzando qualsiasi altro mezzo previsto dal diritto e dalle procedure nazionali. Gli Stati membri che hanno concentrato la competenza dovrebbero pertanto considerare la possibilità di consentire all'autorità giurisdizionale investita di un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 di esercitare anche la competenza concordata o accettata dalle parti a norma del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale, laddove le parti abbiano raggiunto un accordo nel corso di tale procedimento di ritorno."*

## LA MEDIAZIONE FAMILIARE INTERNAZIONALE IN ITALIA: IL QUADRO DI RIFERIMENTO

---

Per quanto la disciplina della mediazione familiare sia stata recentemente oggetto di grande attenzione da parte del legislatore italiano, nessuno spazio è stato dedicato alla regolamentazione della mediazione familiare internazionale. Il decreto legislativo 10 ottobre

2022, n. 149 - c.d. "riforma Cartabia" - e il decreto 10 ottobre 2023, n. 151 recante Regolamento sulla disciplina professionale della mediatrice familiare, che hanno fortemente valorizzato il ricorso allo strumento, definendone i contorni, ispirandosi al livello europeo

e internazionale, non contengono neanche un cenno alla possibilità che il percorso mediatorio possa essere caratterizzato da elementi di estraneità e alle specificità che questo comporta.

Due sono le considerazioni che si possono svolgere per provare a giustificare tale mancata attenzione, nonostante entrambi gli strumenti menzionati siano successivi all'entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2019/1111. Da un lato, l'assenza - a livello internazionale e sovranazionale - di una disciplina chiara in materia: per quanto tragga principi e valori ispiratori "dall'alto" (si vedano gli strumenti indicati sub cap. 1), la disciplina della mediazione familiare - tanto "puramente interna" quanto internazionale - è lasciata interamente alla discrezione degli Stati. Dall'altro lato, costituisce prassi italiana (salvo virtuose eccezioni) lasciare che i regolamenti dell'UE e le convenzioni internazionali in materia di cooperazione giudiziaria civile entrino nell'ordinamento italiano senza norma interne che ne integrino le disposizioni, consentendone un'efficace attuazione.

Ad oggi, dunque, l'art. 25 del Regolamento (UE) 2019/1111 non ha suscitato modifiche normative in Italia. La sua attuazione è stata piuttosto delegata ad esperienze che si possono definire "dal basso". Tra queste, nella consapevolezza che la mediatrice familiare inter-

nazionale richiede competenze specifiche rispetto alla mediatrice familiare "puramente interna" e su sollecitazione dell'Autorità Centrale italiana insieme ad associazioni specializzate, nel 2024 è stato organizzato il primo corso di alta formazione in mediazione familiare internazionale, rivolto a mediatori e mediatrici familiari professionisti.<sup>62</sup> Oggi le mediatrici familiari internazionali in Italia sono 14.<sup>63</sup>

Oltre alla questione relativa alla formazione specifica dei mediatori e delle mediatrici familiari internazionali, si pongono ulteriori questioni in relazione all'attuazione dell'art. 25 del Regolamento: (i) la definizione del ruolo dell'Autorità Centrale in questo contesto, (ii) l'iter procedurale (incluso il suo innesto all'interno del procedimento di rientro oppure del procedimento avente ad oggetto la materia della responsabilità genitoriale) e, da ultimo, (iii) la questione relativa all'efficacia, in Italia e all'interno dell'UE, degli accordi di mediazione familiare internazionale raggiunti all'esito del percorso.

In relazione al primo punto, nel 2025, nel quadro del progetto "EJN-ita 2.0"<sup>64</sup>, l'Autorità Centrale ha elaborato delle Linee Guida volte ad agevolare, tra le altre, le richieste di assistenza prove-

<sup>62</sup> Il corso è stato promosso dall'Autorità Centrale italiana e realizzato da International Child Abduction Lawyers Italy (ICALI), da Reunite - International Child Abduction Centre, dall'Università di Milano-Bicocca, dall'Università di Genova e da Defence for Children International-Italia, con il patrocinio della Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.), dall'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori (AIAF), dall'Unione Nazionale Camere Minorili (UNCM) e dalla Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie (CAMMINO).

<sup>63</sup> L'elenco delle mediatrici familiari internazionali tuttavia non è ancora disponibile online, né compaiono i relativi dettagli sulla corrispondente pagina "[Find a cross-border family mediator](#)" di Missing Children Europe.

<sup>64</sup> Il progetto, co-finanziato dall'Unione europea e oggi giunto alla sua terza edizione ("EJNita 3.0"), mira a rafforzare e rendere più efficiente la dimensione italiana della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e risponde alla necessità di approfondire la conoscenza degli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale in ambito giudiziario e professionale. Se ne veda il relativo [Portale Aldricus](#).



nienti dalle autorità giurisdizionali, che abbiano bisogno, ad esempio, di informazioni pratiche sulla mediazione familiare internazionale per informare i genitori nel procedimento, ovvero dei contatti di una mediatrice familiare internazionale la cui esperienza meglio si attagli per trattare il caso di specie.<sup>65</sup>

La procedura di ritorno in Italia è disciplinata dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1994, n. 64 di esecuzione, tra le altre, della convenzione dell'Aia del 1980 nel nostro ordinamento. Ai sensi di tale disposizione, laddove la persona minorenni sia illecitamente trattenuta o trasferita in Italia, la richiesta è presentata dal titolare della responsabilità genitoriale all'Autorità Centrale italiana (art. 7, co. 1 legge n. 64/1994), la quale, svolti eventuali accertamenti (tra cui un tentativo di ritorno volontario), trasmette "senza indugio" gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova la persona minorenni. Il procuratore minorile richiede, con ricorso in via d'urgenza, l'ordine di ritorno (art. 7, co. 2 legge n. 64/1994). Viene dunque fissata con decreto, da parte del presidente del tribunale per i minorenni competente, udienza in camera di consiglio, con comunicazione all'Autorità Centrale, che a sua volta dialoga con la sua corrispondente nello Stato membro di previa residenza abituale della persona minorenni e con la persona che ha presentato la richiesta, cui comunica la data dell'udienza. La disposizione pre-

vede anche che il tribunale per i minorenni decida con decreto entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, sentiti la persona presso cui si trova la persona minorenni, il pubblico ministero e, se del caso, la persona minorenni medesima (art. 7, co. 3 legge n. 64/1994). La competenza dei tribunali per i minorenni in questo ambito è confermata anche alla luce del decreto legislativo n. 149/2022.

Le informazioni che le autorità giurisdizionali sono tenute a fornire alle parti in attuazione dell'art. 25 del Regolamento servono a queste ultime per avere piena consapevolezza della scelta che andranno a fare. Le parti devono dunque essere informate sulla volontarietà, la riservatezza e l'imparzialità della mediatrice, sul metodo, sul modello e sulle modalità di svolgimento della mediazione, nonché su informazioni pratiche nonché sugli eventuali costi che il percorso comporta e sulla connessione tra la mediazione e i procedimenti giurisdizionali. In nessun caso, dunque, le parti possono essere obbligate a rivolgersi ad una mediatrice familiare transfrontaliera: la decisione di iniziare la mediazione deve poggiare sul consenso informato di entrambe. In particolare, essere poste al corrente del fatto che il tentativo di mediazione in nessun modo pregiudicherà il loro eventuale accesso alla giustizia.

La fase obbligatoria a cui si riferisce l'art. 25 del Regolamento (UE) 2019/1111 riguarda solo l'informazione alle parti. Il Regolamento non si preoccupa di entrare nel dettaglio delle procedure di mediazione familiare internazionale: non esiste d'altronde un modello

<sup>65</sup> Si vedano le *Linee Guida* elaborate in relazione alle Richieste alle Autorità Centrali - Regolamento (UE) 2019/1111. Trasmissione di richieste ai sensi degli articoli 25, 27, 29, 80 e 82 del Regolamento (UE) 2019/1111.



uniforme da seguire né a livello italiano esistono linee guida che propendano per un determinato percorso. La procedura di mediazione familiare internazionale, che prende avvio solo all'esito di una valutazione degli indici di mediabilità (svolta dal giudice, da un mediatore oppure da una *équipe* multidisciplinare), sarà plasmata sul caso specifico, anche a seconda degli obiettivi cui le parti vorranno tendere. Il percorso mediatorio assumerà pertanto caratteristiche peculiari (in relazione a tempistica, strumenti etc.) a seconda del caso di specie e a seconda del modello di mediazione familiare internazionale cui la mediatrice/le mediatrici coinvolte aderiscano. Va specificato che la tempistica della mediazione familiare internazionale dovrà rispettare la rigorosa tempistica prevista dal Regolamento per i procedimenti di ritorno. In base all'art. 24 del Regolamento (UE) 2019/1111, tali procedimenti - e, così, le procedure di mediazione familiare internazionale che vi si innestino - devono essere improntati ad esigenze di celerità: l'autorità giurisdizionale di primo grado (i tribunali per i minorenni competenti), "salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali", deve decidere entro sei settimane da quando è stata adita (art. 24, par. 2) ed egualmente l'autorità giurisdizionale dinanzi a cui sia proposto ricorso (la Corte di cassazione) deve concludere entro lo stesso termine di sei settimane "dal

momento in cui sono state espletate tutte le fasi procedurali richieste e l'autorità giurisdizionale è in grado di esaminare l'impugnazione" (art. 24, par. 3). Un ulteriore termine di sei settimane, egualmente rilevante, è posto dal Regolamento anche per l'esecuzione del provvedimento di ritorno (art. 28). Le parti potrebbero decidere di aderire ad un percorso di mediazione familiare internazionale anche in fase esecutiva.

In relazione all'efficacia in Italia degli accordi di mediazione internazionale, si osserva come, per garantirne l'eventuale esecuzione forzata laddove una delle parti non adempia spontaneamente, l'accordo debba essere incluso nel provvedimento di rientro del giudice competente (*recte*: nel decreto di rimpatrio del tribunale per i minorenni competente). Quanto, poi, alla circolazione degli accordi di mediazione familiare internazionale all'interno dello spazio giudiziario europeo, occorre precisare che, al momento, non esiste un quadro normativo definito a livello internazionale, europeo o nazionale. In particolare, in base all'attuale quadro normativo, un accordo di mediazione non è, di per sé, idoneo ad essere riconosciuto ed eseguibile in uno Stato diverso da quello di adozione, occorrendo a tal fine che tale accordo sia inglobato in un provvedimento giurisdizionale. Pertanto, un accordo di mediazione approvato dal giudice (così come una decisione basata su un accordo di mediazione) sarà riconosciuto ed esecutivo in base alla normativa applicabile.<sup>66</sup>

Per quanto concerne le fattispecie che coinvolgono Stati membri dell'Unione europea, il Regolamento (UE) 2019/1111

<sup>66</sup> Per un'analisi approfondita della questione, si veda HONORATI C., La circolazione dell'accordo di mediazione familiare negli Stati UE, in DI NAPOLI E., HONORATI, C., *Guida alla mediazione familiare internazionale*, Pisa, 2025, pag. 83 ss.

non consente la circolazione di accordi "privati", diversi dagli atti pubblici e dalle decisioni (considerando 44). Affinché l'accordo sia riconoscibile ed esecutivo in un altro Stato membro, deve essere registrato da un'autorità pubblica competente per la *registrazione* di tali accordi, che gli Stati membri abbiano comunicato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 103 del Regolamento stesso. L'Italia ha fornito una comunicazione ampia, affermando che "le autorità pubbliche competenti a registrare un accordo ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, n. 3) del Regolamento sono l'ufficiale dello stato civile o l'autorità giudiziaria (Tribunale, Corte d'appello e Corte di cassazione)".<sup>67</sup> Tuttavia, in base all'ambigua distinzione tra decisioni e accordi adottata dal Regolamento, ogni volta che l'autorità pubblica esercita un controllo di merito, l'accordo registrato sarà considerato una decisione. Secondo la legge italiana, il controllo da parte dell'autorità giudiziaria è necessario per gli accordi relativi alla responsabilità genitoriale, al fine di garantire che sia preservato l'interesse della persona minorenni. Pertanto, qualsiasi accordo di questo tipo sarà necessariamente incorporato in una decisione giudiziaria, riconosciuta ed eseguita in tutti gli Stati membri di (ad eccezione della Danimarca) secondo il regime di riconoscimento ed esecuzione automatica previsto dal Capo IV del Regolamento.

Per quanto riguarda i Paesi terzi, gli accordi di mediazione inglobati in un provvedimento adottato dalle autorità giurisdizionali degli Stati contraenti della Convenzione dell'Aia del 1996 sulle misure di protezione delle perso-

ne minorenni, circoleranno in tali Stati avvalendosi del canale preferenziale di circolazione riservato alle decisioni (come previsto dagli articoli 23 e 28). Infine, le questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione di tali strumenti sono soggette alle norme di diritto internazionale privato interno, contenute nella legge n. 218/1995.

Da ultimo, occorre sottolineare che, nella maggior parte dei casi - anche quando avviene nel particolare e difficile contesto di una sottrazione internazionale - la mediazione rappresenta l'opportunità per i genitori di affrontare la situazione familiare complessiva e tutti gli aspetti che riguardano la loro vita presente e futura (senza limitarsi alla questione del ritorno/non ritorno). I vari contenuti di questi "accordi-pacchetto" possono essere soggetti all'una o all'altra legge applicabile e i loro effetti possono dipendere da norme diverse. Inoltre, tali accordi potrebbero includere la regolamentazione dei diritti e dei doveri in materia di responsabilità genitoriale, che normalmente non sono a disposizione delle parti e potrebbero dover essere sottoposti a un controllo/omologazione giudiziaria. D'altra parte, gli accordi riguardanti gli aspetti patrimoniali (come le obbligazioni alimentari) dovrebbero essere esecutivi. Dal momento che, come detto, gli accordi-pacchetto possono definire diverse que-

<sup>67</sup> Le informazioni sono disponibili sul portale europeo della giustizia elettronica, [Brussels IIb Regulation - Matrimonial matters and matters of parental responsibility \(recast\)](#).

stioni - rimpatrio, responsabilità genitoriale, mantenimento etc. - affinché la decisione circoli secondo il regime internazionale o europeo pertinente, in linea di principio è necessario che il giudice sia competente per tutte le questioni incluse nell'accordo.

In definitiva, non esiste un "sistema" di mediazione familiare internazionale in Italia e questo è soprattutto dovuto alla scarsa consapevolezza che esiste intorno a questo strumento nonché, più ampiamente, all'assenza di una vera e propria cultura della mediazione familiare, inclusa quella internazionale. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, in uno studio pubblicato nel luglio 2025, ha mappato la situazione della mediazione familiare in Italia, occupandosi anche della sua dimen-

sione transfrontaliera.<sup>68</sup> Il documento evidenzia luci ed ombre relative all'attuazione della mediazione familiare in Italia, e ha formulato raccomandazioni rivolte ai titolari del potere legislativo e ad altre istituzioni, volte a colmare le lacune rilevate. Tra queste, ha chiesto al legislatore di istituire la Giornata nazionale della mediazione familiare e al Ministero della giustizia di sensibilizzare i tribunali al ricorso alla mediazione familiare, anche internazionale, anche incentivando la creazione di sportelli informativi. Al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'Autorità garante ha raccomandato di modificare il decreto ministeriale n. 151/2023, integrandone la disciplina relativa alla professione di mediatore familiare internazionale.

## UTILITÀ DELLA MEDIAZIONE PRIMA, DURANTE E DOPO IL PROCEDIMENTO DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE

---

Considerando l'alto livello di conflittualità tra i genitori nei casi di sottrazione internazionale e gli effetti dannosi a lungo termine sulle persone minorenni<sup>69</sup>, è opportuno promuovere la risoluzione amichevole dei casi di sottrazione in conformità con gli strumenti giuridici internazionali e dell'UE applicabili<sup>70</sup> e l'interesse superiore della persona minorenne.


La mediazione come strumento per giungere a soluzioni amichevoli può essere avviata in qualsiasi fase, prima, durante e dopo il procedimento:

- La mediazione *ex ante*, cioè prima della sottrazione, potrebbe essere utile per facilitare la cd. *lawful relocation*, ossia il trasferimento legittimo della persona minorenne con uno dei genitori in uno Stato diverso da quello di residenza abituale;

68 AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, [La mediazione familiare in Italia](#), Documento di studio e proposta, 2025.

69 Si veda lo studio di FREEMAN M., [Parental child abduction: the long-term effects](#), 2014.

70 Si veda in particolare il Regolamento (UE) 2019/1111; si veda il capitolo 3.



- La mediazione *ex post* a breve termine, cioè subito dopo la sottrazione o all'inizio del procedimento, aiuta a prevenire l'aumento della conflittualità e può avere successo, in particolare avuto riguardo al fatto che, con riferimento alle sottrazioni intra UE è tutt'ora possibile fare ricorso al cd. *trumping order*;<sup>71</sup>
- Mediazione *ex post* a lungo termine: a prescindere dalla soluzione del conflitto e dal ritorno o meno della persona minorenni nel Paese di residenza abituale, i genitori devono inevitabilmente regolare le questioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale e ai diritti di visita e possono beneficiare di un sostegno a lungo termine attraverso la mediazione *ex post*.

<sup>71</sup> Come discusso in precedenza, il regime di rimpatrio automatico del Regolamento (CE) n. 2201/2003 è stato messo in discussione dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Kampanella c. Italia e X. c. Lettonia) che richiede un'analisi approfondita della situazione familiare prima del ritorno. Il Regolamento (UE) 2019/1111 tiene conto di questa evoluzione: trasforma il procedimento davanti al tribunale della residenza abituale da un procedimento solo sul ritorno a un procedimento nel merito, che prende in considerazione tutte le questioni relative alla responsabilità genitoriale.



INTERNATIONAL  
FAMILY MEDIATION

5

IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE  
DELLA PERSONA MINORENNE  
NEL PERCORSO DELLA MEDIAZIONE  
FAMILIARE INTERNAZIONALE

La partecipazione della persona minorenni alla mediazione familiare internazionale è importante per diversi motivi: secondo il diritto internazionale ed europeo, le persone minorenni hanno il diritto di essere ascoltate nelle questioni che le riguardano (art. 12 UNCRC, art. 24 Carta dell'Unione europea), mentre le leggi nazionali regolano quando e a quali condizioni una persona minorenni viene ascoltata nei procedimenti familiari e nella procedura di mediazione. Per garantire che un accordo di mediazione sia conforme agli strumenti di diritto internazionale ed europeo indicati, il diritto della persona minorenni di essere ascoltata deve essere rispettato. Sentire le opinioni della persona minorenni è altresì importante per i genitori, affinché comprendano il punto di vista del figlio o della figlia e si concentrino sulle sue esigenze e sul suo interesse. È fondamentale che la mediatrice comprenda il punto di vista della persona minorenni per sostenere i genitori nel raggiungere un accordo che rispetti il suo superiore interesse. Quando la persona minorenni ha l'opportunità di esprimere realmente la sua opinione e questa viene ascoltata dandole il giusto peso, può sentirsi parte della procedura e comprendere meglio la situazione e le motivazioni alla base dell'accordo dei genitori.<sup>72</sup>

Al fine di offrire alla persona minorenni una possibilità concreta ed effettiva di partecipare alla mediazione, occorre garantire il diritto all'informazione, alla rappresentanza, al sostegno e alla protezione in tutte le fasi del procedimento giurisdizionale o, rispettivamente, della procedura di mediazione, oltre al diritto di esprimere la propria opinione. Le Linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minorenni stabiliscono infatti che il diritto di ogni persona ad avere accesso alla giustizia e a un processo equo, come garantito dalla CEDU, si applichi anche alle persone minorenni e includa, tra i componenti fondamentali, il diritto a essere informata, il diritto a essere ascoltata e il diritto alla rappresentanza.<sup>73</sup> L'obiettivo delle Linee guida è quello di garantire che, in ogni procedimento di questo tipo, i diritti della persona minorenni siano pienamente rispettati, tenendo in debita considerazione la sua età, il suo grado di maturità e di comprensione, e le circostanze del caso.<sup>74</sup> Ai sensi degli artt. 3.1 e 12 UNCRC e delle Linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minorenni, qualora un procedimento o una procedura alternativa di risoluzione delle controversie riguardi una persona minorenni, tali diritti si applicano a prescindere dal suo ruolo di parte, partecipante o persona interessata.<sup>75</sup>

<sup>72</sup> CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Mediazione*, Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012, pag. 66, capitolo 7.

<sup>73</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice*, 2010, Preamble.

<sup>74</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice*, 2010, I.3.

<sup>75</sup> Si veda anche: COUNCIL OF EUROPE, *Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice*, 2010, Scope, para. 2, 3; IV.B, para. 26.

## La voce della persona minorenni nella mediazione

L'art. 12 UNCRC afferma che le persone minorenni hanno il diritto di esprimere le loro opinioni sulle decisioni e sulle disposizioni che riguardano la loro vita e che a queste deve essere dato il giusto peso in base alla loro età e al loro grado di maturità. Pertanto, se ritenuto opportuno dal mediatore e dai genitori, la mediazione familiare internazionale può prevedere la partecipazione diretta delle persone minorenni. La partecipazione alla mediazione offre loro l'opportunità di parlare della loro situazione in un ambiente sicuro e adeguato, e di esprimere opinioni e sentimenti, preoccupazioni e timori senza che venga chiesto loro di prendere posizione o di prendere decisioni. La partecipazione delle persone minorenni richiede mediatori specificamente formati o specialisti dell'infanzia, oltre a un'attenta valutazione dell'idoneità della partecipazione diretta. È necessario il consenso di entrambi i genitori, nonché della persona minorenni interessata. La modalità di partecipazione dipende da vari fattori specifici del caso. Quando la mediazione inclusiva (con partecipazione diretta) della persona minorenni non sia ritenuta appropriata, resta comunque opportuno che opinioni, interessi e bisogni della persona minorenni siano prese adeguatamente in considerazione.<sup>76</sup>

*Servizio Sociale Internazionale, Carta delle procedure di mediazione familiare internazionale (2017).*

## IL DIRITTO ALL'ASCOLTO

La UNCRC sancisce il diritto della persona minorenni di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che la interessa e stabilisce che le sue opinioni siano debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità (art. 12). Questo diritto si applica in relazione a questioni sociali e politiche (art. 12, par. 1), nonché nelle procedure giudiziarie e amministrative (art. 12, par. 2).

Il Regolamento (UE) 2019/1111 riconosce il diritto della persona minorenni di essere ascoltata nei procedimenti previsti dal Regolamento all'art. 21 e,

per quanto concerne nello specifico la sottrazione internazionale, all'art. 26; ciò richiede di garantire che la persona minorenni abbia "una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell'interesse superiore del minore". La concreta ed effettiva possibilità per la persona minorenni di esprimere liberamente le proprie opinioni, in conformità con l'art. 24, par. 1, della Carta e alla luce dell'art. 12 UNCRC, svolge un ruolo importante nell'applicazione del Regolamento. "Tuttavia, il regolamento dovrebbe lasciare al drit-

<sup>76</sup> INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE, *Charter for International Family Mediation Processes, a collaborative process*, 2017, pagg. 10-11.

to e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il minore e le modalità dell'“audizione” (Considerando 39).

Nel suo Commento generale sul diritto all'ascolto, il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sottolinea che tale diritto deve essere rispettato anche nelle procedure alternative di risoluzione delle controversie, come la mediazione.<sup>77</sup> La Raccomandazione CM/Rec(2025)4 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa rilancia espressamente questa posizione: il diritto all'ascolto e alla partecipazione si applica alle procedure di mediazione nei casi di separazione dei genitori. La mediatrice dovrebbe incoraggiare i genitori a concentrarsi sempre sull'interesse superiore della persona minorenni e ricordare loro la loro responsabilità primaria di garantire il suo benessere e la necessità di informarla e consultarla. La Raccomandazione riafferma espressamente il diritto della persona minorenni a partecipare alla mediazione e ad essere ascoltata, se appropriato, in conformità con il suo interesse superiore.<sup>78</sup>

Il diritto all'ascolto ai sensi dell'art. 12 UNCRC si applica a prescindere dall'età. La Convenzione riconosce l'evoluzione delle capacità della persona minorenni e richiede che venga dato il giusto

peso alle sue opinioni tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità (artt. 12 e 5). Infatti, il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza scoraggia gli Stati contraenti dall'introdurre un'età minima per l'ascolto, sia nella legge che nella pratica, che limiterebbe il diritto della persona minorenni di essere ascoltata in tutte le questioni che la riguardano e nota che i livelli di comprensione delle persone minorenni non sono uniformemente legati alla loro età biologica, come dimostrato dalla ricerca.<sup>79</sup> Anche le Linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minorenni promuovono l'idea che, in generale, sia nell'interesse superiore della persona minorenni essere ascoltata nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali che la riguardano, pur essendo l'ascolto un diritto di quest'ultima e non un dovere.<sup>80</sup> Affinché il percorso di mediazione risulti un'esperienza significativa, la mediatrice dovrebbe consultare la persona minorenni sul modo in cui desidera esprimere le proprie opinioni.<sup>81</sup>

Agendo su questa base, le autorità competenti, le mediatri e gli operatori dovrebbero in generale ascoltare l'opinione della persona minorenni nelle questioni che la riguardano, a meno che non si stabilisca che ciò sia contrario al suo interesse superiore, e fornire adegua-

77 COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, General Comment No. 12 (2009), The right of the child to be heard, [CRC/C/GC/12](#), 1 July 2009, para. 32, 33, 52.

78 COUNCIL OF EUROPE, Recommendation [CM/Rec\(2025\)4](#) of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025, para. 51, 52.

79 COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, General Comment No. 12 (2009), The right of the child to be heard, [CRC/C/GC/12](#), 1 July 2009, para. 21, 29.

80 COUNCIL OF EUROPE, [Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice, 2010, IV.D.3.](#) COUNCIL OF EUROPE, Recommendation [CM/Rec\(2025\)4](#) of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025, capitolo IV.

81 COUNCIL OF EUROPE, [Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice, 2010, IV.D.44.](#) COUNCIL OF EUROPE, Recommendation [CM/Rec\(2025\)4](#) of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025, para. 26.

te motivazioni per eventuali eccezioni. Tuttavia, poiché le persone minorenni coinvolte in casi di sottrazione internazionale sono spesso molto giovani, potrebbe essere necessario valutare le loro capacità di formare ed esprimere un'opinione, sempre nell'ambito di una procedura individualizzata e di consentire alla persona minorenne di essere ascoltata tramite un esperto appositamente formato.

In Italia, l'ascolto della persona minorenne nel contesto dell'ormai unico rito in materia di persone, minorenni e famiglie è disciplinato dal Codice di procedura civile.<sup>82</sup> L'art. 473-bis.4 stabilisce che:

*“Il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità. Il giudice non procede all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato. Nei procedimenti in cui si prende atto di un accordo dei genitori relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto soltanto se necessario.”*

Le modalità di ascolto della persona minorenne sono previste dall'art. 473-bis.5 del codice di procedura civile, il quale prevede espressamente che:

*“Il giudice, tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore, lo informa della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto, e procede all'adempimento con modalità che ne garantiscono la serenità e la riservatezza. Il minore che ha compiuto quattordici anni è informato altresì della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'articolo 473-bis.”*

La normativa italiana ad oggi non prevede una disciplina specifica in merito alla partecipazione della persona minorenne nella procedura di mediazione familiare – nazionale o internazionale. Di conseguenza, qualora la mediatrice la coinvolga, la pratica e i metodi utilizzati restano a discrezione della mediatrice o delle associazioni di mediazione.<sup>83</sup> Come in tutte le procedure in materia di famiglia, la principale responsabilità di informare i propri figli e ascoltare le loro opinioni resta in capo ai genitori.<sup>84</sup>

La grande maggioranza delle associazioni di mediazione operative in Italia non prevede, nella propria metodologia di riferimento, la partecipazione diretta delle persone minorenni e, pertanto, nella prassi attuale non è previsto alcun contatto tra loro e la mediatrice. Le persone minorenni vengono considerate tuttavia in qualche modo “presenti” negli incontri

<sup>82</sup> Codice di Procedura Civile, artt. 473-bis.4, artt. 152-quater e 152-quinquies. Il nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, introdotto con la cd. riforma “Cartabia” (D. Lgs. 149 del 10 ottobre 2022), si applica ai procedimenti instaurati a decorrere dal 28 febbraio 2023.

<sup>83</sup> DI NAPOLI E., HONORATI C., Il procedimento di mediazione familiare nei casi di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale, in DI NAPOLI E., HONORATI C., *Guida alla mediazione familiare internazionale*, Pisa, 2025, pag. 57. Si veda anche: COFANO, E., *L'ascolto del minore nel processo e negli incontri di mediazione familiare alla luce della riforma Cartabia*, Salvis Juribus, 13 febbraio 2025.

<sup>84</sup> DI NAPOLI E., HONORATI C., Il procedimento di mediazione familiare nei casi di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale, in DI NAPOLI E., HONORATI C., *Guida alla mediazione familiare internazionale*, Pisa, 2025, pag. 60.

di mediazione. Infatti, alcune mediatrici adottano simboli, come una sedia vuota, per rappresentare la “presenza” della persona minorenni durante la sessione. Tuttavia, alcuni modelli di mediazione includono effettivamente la persona minorenni nella mediazione, in fasi diverse. In particolare, le mediatrici che aderiscono al modello sistemico tendono ad invitare la persona minorenni al primo o al secondo incontro insieme ai genitori, ritenendo che questo aiuti i genitori a percepire l’impatto a risonanza del conflitto sui figli e, di conseguenza, a ridurre la tensione tra di loro. Al tempo stesso, questo consente alla persona minorenni di ascoltare la storia dei genitori e di comprendere la procedura di risoluzione della controversia. Ma soprattutto, la mediatrice sistemica utilizza l’incontro con i genitori e i figli per liberare questi ultimi dal ruolo eventualmente assunto nell’ambito del conflitto tra i genitori, scaricandoli da eventuali responsabilità.<sup>85</sup>


Sebbene questa pratica coinvolga la persona minorenni nella mediazione, non le offre una possibilità concreta ed efficace di essere ascoltata in conformità con gli standard internazionali ed europei. In presenza di entrambi i genitori, la persona minorenni potrebbe non sentirsi in grado o disposta di esprimere liberamente le proprie opinioni.

Anche per ovviare a questo, alcune mediatrici sistemiche talvolta decidono di dedicare una o più sessioni individuali alla persona minorenni, se ritenuto utile ed opportuno alla luce della buona ri-

uscita della procedura di mediazione.<sup>86</sup> Occorre tuttavia considerare che la pratica da ultimo descritta non si inserisce in un percorso organico di partecipazione che sia conforme ai summenzionati standard: il focus, infatti, rimane tendenzialmente sull’obiettivo di accompagnare i genitori al raggiungimento di un accordo duraturo.

L’approccio di “presentificazione” della persona minorenni sopra descritto, ovvero adottare misure volte a garantire che la persona minorenni sia sempre considerata al centro della procedura di mediazione, può essere utile in casi in cui la persona minorenni non sia in grado o disposta a partecipare direttamente alla mediazione. In tal caso, la possibilità di consultare la persona minorenni indirettamente, da una persona esperta appositamente formata a tale scopo<sup>87</sup>, dovrebbe essere sempre valutata.

In alcuni Stati europei, le associazioni di mediazione hanno adottato una pratica specifica che consente alla mediatrice di ascoltare direttamente la persona minorenni. (*si veda l’esempio dalla prassi: mediazione inclusiva della persona minorenni, Reunite, Regno Unito*)



<sup>85</sup> CARPANETO L., MAOLI, F., *Better judicial cooperation and family mediation in international child abduction cases, National Report on Italy*, iCare2, 2025, pagg. 26-27.

<sup>86</sup> CARPANETO L., MAOLI, F., *Better judicial cooperation and family mediation in international child abduction cases, National Report on Italy*, iCare2, 2025, pagg. 24, 26-27.

<sup>87</sup> Art. 12 UNCRC. COUNCIL OF EUROPE, Recommendation [CM/Rec\(2025\)4](#) of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025, para. 19, 21, 25, 26, 52.

# ESEMPIO DALLA PRASSI: MEDIAZIONE INCLUSIVA DELLA PERSONA MINORENNE IN CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE (REUNITE, REGNO UNITO)

---

Reunite è la principale organizzazione che si occupa di mediazione nei casi di sottrazione internazionale nel Regno Unito e vanta una lunga esperienza nella mediazione con la partecipazione delle persone minorenni.<sup>88</sup>

All'inizio del percorso di mediazione, la mediatrice incontra i genitori per discutere della possibile partecipazione del figlio o della figlia minorenne. La mediatrice spiega il principio della partecipazione, che si basa sul diritto della persona minorenne di essere informata e di esprimere la propria opinione, la quale deve essere debitamente presa in considerazione nelle decisioni che la riguardano. I genitori vengono informati dettagliatamente sulla partecipazione del figlio o della figlia, di quando e dove si svolgerà, delle tutele previste e di come le sue opinioni saranno utilizzate e condivise. La mediatrice informa i genitori che non devono dare consigli o istruzioni al figlio o alla figlia su cosa dire o non dire alla mediatrice prima dell'incontro e che dopo non devono interrogarlo/a sui dettagli della conversazione con la mediatrice. La mediatrice incontra la persona minorenne solo se i genitori firmeranno un modulo di consenso e si impegneranno a rispettare le regole. (si

*veda Box 2*) Se entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, è necessario ottenere il consenso informato di entrambi affinché la mediatrice possa parlare con la persona minorenne.

Durante l'incontro con la persona minorenne, la mediatrice si assicura che quest'ultima comprenda l'oggetto della mediazione, il suo ruolo e la sua responsabilità nella procedura, lo scopo dell'incontro ed il modo in cui la mediatrice condividerà le sue opinioni e le informazioni fornite. Poiché la mediazione offre uno spazio riservato e neutrale per risolvere una controversia tra i genitori, il principio di riservatezza si applica anche alla partecipazione della persona minorenne. Quest'ultima deve sapere che le informazioni che fornisce non saranno divulgate al giudice del tribunale. Allo stesso tempo, la persona minorenne deve essere consapevole del fatto che la riservatezza della mediatrice può subire limitazioni, in particolare nel caso in cui la mediatrice sia tenuta, in base alla legge nazionale, a segnalare alle autorità competenti atti di violenza contro la persona minorenne e determinati rischi.<sup>89</sup>

Verso la fine della conversazione, la mediatrice concorda con la persona

---

<sup>88</sup> Sezione basata su: FLAWITH, J., SHALABY, A., Presentazione dell'esperienza di Reunite, Regno Unito, workshop nazionale iCare in Italia, Genova, 24 maggio 2022.

<sup>89</sup> Si veda: Direttiva [2008/52/CE](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, art. 7.

minorenne quali informazioni deve trasmettere ai genitori. Già durante la preparazione dell'incontro, la mediatrice deve informare la persona minorenne di questo accordo e ripeterlo all'inizio dell'incontro per assicurarsi che lo abbia compreso. La trasparenza sulle fasi della procedura di mediazione, i ruoli e le responsabilità di ciascun partecipante e l'accordo su come gestire le opinioni della persona minorenne sono essenziali per stabilire un rapporto di fiducia tra la mediatrice e la persona minorenne ai fini di rendere la sua partecipazione un'esperienza positiva e significativa.

L'ascolto della persona minorenne si tiene solitamente tra il primo e il secondo incontro dei genitori con la mediatrice. Il primo incontro serve a informare i genitori sulla partecipazione del loro figlio o della loro figlia e a raccogliere tutte le informazioni rilevanti di cui la mediatrice ha bisogno per prepararsi. Le informazioni rilevanti possono includere questioni di tempistica, per conciliare l'orario scolastico o altre attività della persona minorenne, e chiarimenti su eventuali esigenze specifiche della persona minorenne in relazione al linguaggio e alla comunicazione, alla salute o a eventuali disabilità. Potrebbe essere necessario coordinarsi con il tutore o il curatore speciale della persona minorenne o con una persona di fiducia che possa sostenerla prima, durante e dopo l'incontro con la mediatrice. Idealmente, la mediatrice sarà in grado di comunicare direttamente con la persona minorenne ma, se necessario, dovrà essere coinvolto un interprete qualificato che dovrà mantenere un ruolo neutrale, limitandosi all'interpretazione e non interferendo nella conversazione.

Nel secondo incontro con i genitori, la mediatrice trasmette le opinioni della

persona minorenne. In questa occasione, la mediatrice chiede ai genitori di ascoltare e di non prendere appunti o registrare l'incontro. Questo è importante per ottenere la piena attenzione dei genitori e per mantenere la riservatezza delle opinioni della persona minorenne.

L'esperienza delle mediatrici di Reunite dimostra che la partecipazione al percorso di mediazione e l'opportunità di esprimersi è generalmente vantaggiosa per le persone minorenni. Tuttavia, tale partecipazione comporta anche dei rischi, in quanto potrebbero sentirsi sotto pressione, i genitori potrebbero non essere in grado o non essere disposti ad ascoltare realmente le loro opinioni e a darne il giusto peso nelle rispettive decisioni e nell'accordo di mediazione.

Per prevenire qualsiasi danno alla persona minorenne in seguito alla sua partecipazione al percorso di mediazione, le mediatrici di Reunite assicurano che i servizi di supporto siano disponibili e accessibili per la persona minorenne prima, durante e dopo l'incontro con la mediatrice e durante tutta la procedura di mediazione. In particolare, le persone minorenni e i genitori devono essere informati del sostegno disponibile che potrebbe aiutarli a gestire eventuali difficoltà legate alla loro partecipazione alla mediazione.

Le mediatrici di Reunite necessitano di una formazione specifica per svolgere la mediazione inclusiva di persone minorenni. La formazione iniziale sulla mediazione inclusiva delle persone minorenni fa parte della formazione di base di Reunite sulla mediazione per la sottrazione internazionale. Le mediatrici devono poi impegnarsi a seguire un certo numero di ore di formazione continua per un periodo di tre anni

dopo la formazione iniziale. I requisiti per la formazione continua includono 10 ore di sviluppo professionale specifico sulla mediazione inclusiva delle persone minorenni, di cui 5 ore dovrebbero essere normalmente ottenute frequentando un corso adatto allo sviluppo professionale della mediatrice in merito alla mediazione inclusiva delle persone minorenni. Le restanti 5 ore possono essere acquisite in vari

modi, ad esempio frequentando corsi di formazione, conferenze o workshop, leggendo o scrivendo materiale pertinente. Inoltre, la mediatrice deve svolgere tre procedure di mediazione con la partecipazione delle persone minorenni nell'arco di tre anni, coinvolgendo un supervisore formato alla mediazione inclusiva delle persone minorenni e disponibile a fornire supporto.



## MODULO DI CONSENSO DEI GENITORI PER LA MEDIAZIONE INCLUSIVA DELLE PERSONE MINORENNI (REUNITE, UK)

Reunite utilizza il seguente modulo<sup>90</sup> per ottenere il consenso informato dei genitori alla partecipazione del figlio o della figlia alla procedura di mediazione:

Cari ..... e .....,

Siamo lieti che desideriate che ..... (nome della persona minorenni / delle persone minorenni) parli con ..... (la mediatrice) di come stanno andando le cose dal suo punto di vista. I figli possono provare sentimenti contrastanti quando i genitori si separano. Le ricerche dimostrano quanto sia utile per loro parlarne e sentirsi ascoltati. Inoltre, come saprete, nei procedimenti civili le persone minorenni a partire dai 10 anni hanno il diritto di esprimere le loro opinioni e i loro suggerimenti, se lo desiderano.

..... (la mediatrice) li incontrerà prima di tutto insieme e poi parlerà con ciascuno di loro separatamente, poiché fratelli e sorelle possono avere opinioni e idee diverse.

..... (nome della persona minorenni / delle persone minorenni) sarà invitato a parlare con ..... (la mediatrice) a condizione che:

1. Lo scopo dell'incontro sia quello di dare loro l'opportunità di parlare delle loro opinioni e sentimenti e di avanzare qualsiasi suggerimento o richiesta che ritengano possa aiutare gli accordi a funzionare nel miglior modo possibile per tutti voi. Non verranno chieste loro scelte o decisioni. La responsabilità delle decisioni rimane vostra.
2. Confermate che non preparerete ..... su cosa dire o non dire, né farete loro domande in seguito su quanto hanno condiviso.

<sup>90</sup> Modello di lettera di consenso dei genitori redatto da Lisa Parkinson, formatrice accreditata della mediazione inclusiva della persona minorenni e autrice di "Family Mediation" [Parkinson, L., *Family Mediation*, Fifth edition, Lexis Nexis, in press 2025]. Modulo riprodotto con il permesso di Lisa Parkinson, 14 luglio 2025. Reunite UK utilizza questo modello nella mediazione nei casi di sottrazione internazionale. Janet Flawith, Reunite, Regno Unito, 25 luglio 2022.

3. Siete consapevoli che, anche se ..... non esprime opinioni o desideri particolari che vorrebbe condividere con voi, la ricerca ha dimostrato che sentirsi inclusi e avere la possibilità di parlare è molto positivo per le persone minorenni e aiuta a ridurre le loro ansie.
4. La conversazione con ..... sarà confidenziale, a meno che non sorgano informazioni che una persona minorenni sia, o possa essere, a rischio di grave danno, nel qual caso questo deve essere riferito alle autorità competenti per ulteriori indagini.
5. A ..... verrà chiesto se hanno un messaggio, un suggerimento o una richiesta che desiderano condividere con voi. In caso affermativo, verrà chiesto loro di scriverlo, oppure potranno chiedere alla mediatrice di scriverlo per loro con parole proprie. La mediatrice assicurerà loro che vi verrà detto solo ciò che hanno chiesto di condividere con voi, senza aggiungere altro.
6. Confermate che siete disposti ad ascoltare i loro messaggi e a prendere in considerazione le loro opinioni per prendere decisioni e accordi che ritenete essere nel loro interesse superiore. Vi preghiamo di non rimproverarli e a non mostrare di essere arrabbiati o turbati per un messaggio o un suggerimento difficile che hanno chiesto di condividere con voi.

## IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

---

L'accesso alle informazioni è un prerequisito fondamentale affinché le persone minorenni possano esercitare i loro diritti e partecipare in modo significativo alle decisioni e alle procedure che li riguardano. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sancisce il diritto della persona minorenni a cercare, ricevere e trasmettere informazioni, che è strettamente correlato al diritto alla libertà di espressione e al diritto di accedere alle informazioni da una varietà di fonti (artt. 13 e 17). L'accesso effettivo alle informazioni è una garanzia per il coinvolgimento delle persone minorenni nei processi decisionali che le riguardano,

ad esempio nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella mediazione familiare.<sup>91</sup>

A causa della mancanza di informazioni o della disinformazione, dei timori e delle preoccupazioni, le persone minorenni potrebbero non voler partecipare alla mediazione o non parlare apertamente quando viene chiesto il loro parere. La ricerca dimostra, infatti, che spesso le persone minorenni non sono adeguatamente informate sui procedimenti civili in cui sono coinvolte.<sup>92</sup> I genitori, che sono i principali responsabili dell'informazione dei figli, possono avere difficoltà e necessitare di un supporto per parlare con questi ultimi della situazione.

<sup>91</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice*, 2010, capitolo IV.A.1.

<sup>92</sup> CARPANETO, L., MAOLI, F. (a cura di), *Children's right to information in EU civil action, Improving children's right to information in cross-border civil cases*, Pacini Giuridica, 2021.

ne, che può anche sottendere esigenze diverse a seconda che si tratti, o meno, di un genitore convivente e affidatario. La mediatrice, insieme ad altri operatori competenti, deve comprendere il ruolo dei genitori a questo proposito, identificare le eventuali necessità e aiutare i genitori a ottenere il sostegno di cui hanno bisogno, sotto forma di materiale scritto o digitale, compreso quello adatto a persone di minore età, nonché di sostegno e consulenza individuale per dare ai genitori suggerimenti per comunicare con il figlio o la figlia.

Nei casi di sottrazione internazionale, l'informazione è una base importante per i genitori e i figli per valutare la loro situazione e le possibili soluzioni e alternative a disposizione, per dare peso ai diversi fattori, punti di vista e interessi legittimi, per formarsi un'opinione e prendere decisioni. Il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sottolinea quanto sia essenziale garantire che la persona minorenni riceva tutte le informazioni e i consigli necessari per prendere una decisione a favore del suo interesse superiore.<sup>93</sup> È necessario chiarire alla persona minorenni che le sue opinioni costituiscono un fattore importante nella fase decisionale, ma che non determinano la decisione dell'autorità competente; quest'ultima deve sì tenere conto delle opinioni della persona minorenni, ma insieme a tutti i fattori rilevanti, al fine di determinarne l'interesse superiore.<sup>94</sup>

L'accesso alle informazioni è necessario anche per aiutarle a decidere se parlare o meno con la mediatrice. Fornire informazioni nella maniera corretta e adeguata è quindi un passo essenziale prima che la mediatrice parli con la persona minorenni.

La normativa italiana non prevede una disciplina specifica dell'informazione della persona minorenni nel percorso della mediazione familiare – nazionale o internazionale. Come in tutte le procedure in materia di famiglia, la principale responsabilità di informare i propri figli resta in capo ai genitori: *“Deputati a informarlo dovrebbero essere principalmente i genitori, insieme o separatamente: in un contesto mediatorio, si considera che abbiano lasciato da parte, anche solo temporaneamente, il conflitto, e che siano in grado di trasmettere al figlio informazioni univoche, non contaminate da contrapposti interessi personali. Anche le autorità centrali potrebbero svolgere un ruolo in questo contesto e, ancora di più, i punti di contatto centrali per la mediazione familiare internazionale, ove designati.”*<sup>95</sup>

Di conseguenza, la pratica di informare la persona minorenni nell'ambito della mediazione familiare internazionale e i metodi utilizzati restano a discrezione della mediatrice o delle associazioni della mediazione.<sup>96</sup> Poiché le associazioni di mediazione e le mediatrici hanno l'obbligo, ai sensi delle norme internazionali ed europee, di garantire il

93 COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, General Comment No. 12 (2009), the right of the child to be heard, [CRC/C/GC/12](#), 2009, para. 16.

94 DI NAPOLI E., HONORATI C., Il procedimento di mediazione familiare nei casi di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale, in DI NAPOLI E., HONORATI C., *Guida alla mediazione familiare internazionale*, Pisa, 2025, pag. 60.

95 Ivi, pag. 60.

96 DI NAPOLI E., HONORATI C., Il procedimento di mediazione familiare nei casi di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale, in DI NAPOLI E., HONORATI C., *Guida alla mediazione familiare internazionale*, Pisa, 2025, pag. 57.

diritto alla partecipazione della persona minorenni, essi devono assicurarsi che la persona minorenni non solo sia informata del proprio diritto di partecipare alla procedura di mediazione, ma riceva anche informazioni adeguate alla sua età e al suo grado di maturità, sulla procedura, il suo scopo e i suoi risultati, il ruolo della persona minorenni e i suoi diritti, nonché il ruolo della mediatrice e di tutti gli altri attori coinvolti.<sup>97</sup>

In alcuni paesi europei, piattaforme digitali o altro materiale informativo consentono alle persone minorenni, ai genitori, alle mediatrici e ad altri professionisti di accedere a informazioni e materiali a misura di minorenni sulla separazione dei genitori, il trasferimento e la sottrazione internazionale, nonché sulla procedura di mediazione in questi casi. *(si veda gli esempi dalla prassi: il sito ZAnk, Germania; la Carta dei diritti, Italia)*

## ESEMPIO DALLA PRASSI: LA CARTA DEI DIRITTI DEI FIGLI NELLA SEPARAZIONE DEI GENITORI (AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA)

---

Nell'ambito di un'iniziativa lanciata nel 2018, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha pubblicato la "Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori" per promuovere la consapevolezza dei diritti delle persone minorenni. La Carta è disponibile sul sito web dell'Autorità garante insieme a un inserto staccabile e una locandina dei diritti.<sup>98</sup> Si rivolge alle persone minorenni interessate dalla separazione dei genitori, nonché ai genitori e agli adulti di riferimento, ai giudici e agli avvocati, ai professionisti del settore sanitario e psicosociale. È stata elaborata da una commissione in collaborazione con esperti di varie discipline e associazioni e in collaborazione con la

Consulta delle ragazze e dei ragazzi che l'Autorità garante ha istituito. La Carta è disponibile in italiano, francese, inglese e spagnolo.<sup>99</sup>

La Carta riconosce che, nella separazione dei genitori, *"non possiamo far riferimento ai soli aspetti giuridici, poiché questa rappresenta un cambiamento e un momento di difficoltà tanto per gli adulti che si separano, quanto per i figli, in particolare quelli di minore età, che inevitabilmente la subiscono. La necessità di riorganizzazione, i contrasti, i cambiamenti, i problemi legati alla sfera economica possono distogliere l'attenzione dalle esigenze e dai diritti dei figli."*<sup>100</sup> La Carta muove dalla consape-

<sup>97</sup> COUNCIL OF EUROPE, Recommendation [CM/Rec\(2025\)4](#) of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025, para. 32-37. COUNCIL OF EUROPE, [Explanatory Memorandum](#) to the Recommendation CM/Rec(2025)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 20 May 2025, para. 148, 165-170, 222.

<sup>98</sup> AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, [Carta dei diritti dei figli nella separazione](#).

<sup>99</sup> AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, [Carta dei diritti dei figli nella separazione](#), 2018, pagg. 1, 3.

<sup>100</sup> Ivi, pag. 1.

volezza che, con la separazione dei genitori, la famiglia non smette di esistere, ma si trasforma.


La Carta si basa sulla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e si ispira ai suoi principi fondamentali, in particolare la partecipazione della persona minorenni e l'agire nel suo interesse superiore. Essa mira a promuovere la centralità dei figli anche nel momento di crisi e di *"rendere consapevoli i figli dei loro diritti e di contribuire alla crescita culturale dei genitori e in generale della società, al fine di garantire il rispetto dei diritti di cui sono portatrici le persone di minore età."*<sup>101</sup>

La Carta si compone di 10 punti che rappresentano 10 ambiti di diritti delle persone minorenni: I figli hanno il diritto

- di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti
- di continuare ad essere figli e di vivere la loro età
- di essere informati e aiutati a comprendere la separazione dei genitori
- di essere ascoltati e di esprimere i loro sentimenti
- di non subire pressioni da parte dei genitori e dei parenti

- che le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori
- di non essere coinvolti nei conflitti tra genitori
- al rispetto dei loro tempi
- di essere preservati dalle questioni economiche
- di ricevere spiegazioni sulle decisioni che li riguardano.<sup>102</sup>

La Carta sottolinea che i genitori devono sapere di poter chiedere aiuto e di poter ricorrere alla mediazione familiare, di cui è importante essere informati.<sup>103</sup> La Carta fornisce alle mediatrici una risorsa molto utile per informare i genitori e le persone minorenni. La Carta è uno strumento molto utile, inoltre, per le persone minorenni, che dovrebbero essere immediatamente informate dei loro diritti, anche attraverso un documento in versione child-friendly e un video. Ma costituisce anche uno strumento importante per i genitori in conflitto. Sarebbe utile realizzare una versione della Carta che tenga conto delle situazioni del trasferimento all'estero di un genitore (cd. relocation) e di sottrazione internazionale.



<sup>101</sup> Ivi, pagg. 1-2.

<sup>102</sup> Ivi, pagg. 5-9.

<sup>103</sup> Ivi, pag. 4.

# ESEMPIO DALLA PRASSI: IL SITO WEB “ZANK” OFFRE INFORMAZIONI PER LE PERSONE MINORENNI SULLA SEPARAZIONE DEI GENITORI, IL TRASFERIMENTO E LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE (GERMANIA)

---

In Germania, il Servizio Sociale Internazionale (ISS) ha sviluppato un sito web informativo per genitori e figli interessati dalla separazione genitoriale, il trasferimento o la sottrazione internazionale.<sup>104</sup> Il sito fa parte del punto centrale di contatto per le controversie transfrontaliere dei genitori e la mediazione, fornendo informazioni e consigli ai genitori, alle persone minorenni e ai servizi di supporto locali pertinenti. Il Ministero federale della Famiglia, degli Anziani, delle Donne e della Gioventù ha commissionato lo sviluppo del sito web e continua a sostenerlo.

Il sito offre punti di accesso separati per genitori, bambini e adolescenti. Le persone minorenni possono accedere a informazioni su cosa significa trovarsi in una situazione di separazione dei genitori, trasferimento o sottrazione internazionale. Il sito fornisce informazioni in un linguaggio adatto ai bambini e agli adolescenti e attraverso illustrazioni che spiegano termini importanti, come l'Ufficio minori (servizi locali di protezione dell'infanzia), la mediatrice, i servizi di consulenza, il tribunale della famiglia, l'avvocato e il “*guardian ad litem*”, cioè

un curatore speciale, che rappresenta la persona minorenne nel procedimento.

La mediazione, ad esempio, viene spiegata come segue: *“Se i vostri genitori decidono di andare da una mediatrice, cioè da una persona preparata ad ascoltare e a fare le domande giuste, questo li aiuterà a risolvere il loro conflitto. Li potranno parlare con calma delle loro opinioni e di ciò che è importante per loro. Durante la discussione con la mediatrice, cercheranno di concordare un modo di procedere che vada bene per entrambi. Alla fine, questo loro accordo viene messo per iscritto. In questo modo è più facile attenersi a quanto concordato in futuro.”*<sup>105</sup>

La parte del sito dedicata ai bambini, fornisce risposte a una serie di domande rilevanti, ad esempio

- cosa significa quando i genitori vivono in paesi diversi dopo la separazione;
- quali sono i diritti del bambino in questa situazione;
- come incontrare altri bambini che si trovano in una situazione simile;

---

<sup>104</sup> ZAnk - Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitende Kindschaftskonflikte und Mediation [ZAnk - Punto di contatto centrale per le controversie transfrontaliere dei genitori in materia di assistenza all'infanzia e mediazione], <https://kinder.zank.de/>.

<sup>105</sup> ZAnk - Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitende Kindschaftskonflikte und Mediation [ZAnk - Punto di contatto centrale per le controversie transfrontaliere dei genitori in materia di assistenza all'infanzia e mediazione], <https://kinder.zank.de/>.

- come gestire le proprie emozioni e cosa fare se il bambino si sente preoccupato o turbato dalla situazione;
- cosa succede se il caso viene deferito a un tribunale;
- qual è il ruolo del bambino nel procedimento e quali sono i suoi diritti.

La sezione dedicata agli adolescenti fornisce informazioni simili in un linguaggio e con modalità adatte all'età. Per ognuno di questi argomenti, il sito offre suggerimenti per bambini e adolescenti, una serie di domande e risposte tipiche e informazioni su come accedere a ulteriore supporto e consulenza nel luogo in cui vivono.

## IL DIRITTO ALLA RAPPRESENTANZA E LA FIGURA DEL CURATORE SPECIALE

La Convenzione europea sull'esercizio dei diritti delle persone minorenni impone agli Stati parti di prendere in considerazione la possibilità di concedere alle persone minorenni ulteriori diritti procedurali nei procedimenti giurisdizionali che le riguardano, in particolare un rappresentante separato e un avvocato.<sup>106</sup> Le Linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minorenne rafforzano il diritto alla rappresentanza indipendente. Sanciscono il diritto della persona minorenne ad avere un proprio consulente legale e una propria rappresentanza, a proprio nome, nei procedimenti in cui sussiste o potrebbe sussistere un conflitto di interessi tra la persona minorenne e i genitori o altre parti coinvolte. In caso di conflitto di interessi, il giudice o altra autorità competente dovrebbe nominare un curatore speciale che possa portare le opinioni e gli interessi della

persona minorenne nel procedimento.<sup>107</sup> L'avvocato, il curatore speciale o il rappresentante legale della persona minorenne deve sostenerla oltre la durata del procedimento legale; deve informarla quando viene emessa una decisione o una sentenza e spiegargliela in un linguaggio adatto alla sua età e al suo grado di maturità. Dovrebbero inoltre informare la persona minorenne sui rimedi disponibili, come l'appello o i meccanismi di reclamo indipendenti.<sup>108</sup>

La Raccomandazione CM/Rec(2025)4 afferma il diritto della persona minorenne al sostegno indipendente, all'assistenza legale e, ove richiesto dalla legislazione nazionale, alla rappresentanza legale anche nei procedimenti di separazione genitoriale. Qualora la tutela del suo interesse superiore lo richieda, occorre nominare quanto prima un curatore speciale o un rappre-

<sup>106</sup> COUNCIL OF EUROPE, European Convention on the Exercise of Children's Rights (ETS No. 160). Una versione italiana è disponibile dal sito del [Council of Europe Treaty Office](#).

<sup>107</sup> COUNCIL OF EUROPE, [Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice](#), 2010, IV.D.2.

<sup>108</sup> COUNCIL OF EUROPE, [Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice](#), 2010, IV.E., para. 75, 77.

sentante legale separatamente dai suoi genitori.<sup>109</sup>

Il ruolo dell'avvocato è diverso da quello del curatore speciale, poiché quest'ultimo è nominato dal tribunale e ha il compito di aiutare l'autorità giudiziaria a valutare l'interesse superiore della persona minorenni. Si dovrebbe evitare di riunire le funzioni dell'avvocato e quella del curatore speciale in un unico professionista, a causa del potenziale conflitto di interessi che potrebbe insorgere.<sup>110</sup>

Nei casi di sottrazione internazionale, l'ordinamento italiano non prevede alcun obbligo di nomina di un curatore speciale: l'articolo 473-bis-8 del codice di procedura civile, che elenca le ipotesi in cui il giudice provvede alla nomina del curatore speciale, non ne fa menzione e parimenti questa possibilità non è prevista dall'articolo 7 della legge 64/1994, che disciplina il procedimento di ritorno. Tuttavia, in fattispecie come questa, il conflitto di interessi tra genitore o genitori e la persona minorenni è evidente; di conseguenza, dovrebbe essere garantita una rappresentanza indipendente della persona minorenni e risulta opportuna la nomina di un curatore speciale.

L'opportunità di una rappresentanza adeguata e indipendente risulta particolarmente sentita quando un genitore o un altro membro della famiglia è il presunto autore del reato<sup>111</sup>: entrano in gioco, in questo contesto, le peculiarità del "doppio binario" processuale che

si instaura sul versante civile e su quello penale. Quando è avviato un procedimento penale per sottrazione internazionale di persone minorenni, in Italia - così come accade nel procedimento civile - non vi è l'obbligo di nomina di un curatore speciale. L'art. 121 del codice penale prevede la nomina del curatore speciale per la persona minorenni infraquattordicenne quando questa sia persona offesa da un reato procedibile a querela di parte, oppure non abbia un rappresentante o, in alternativa, sia in conflitto con lo stesso. In tal caso la funzione del curatore speciale è quella di consentire alla persona minorenni di sporgere querela. Inoltre, ai sensi dell'articolo 77 del codice di procedura penale, è facoltà del Pubblico Ministero richiedere la nomina del curatore, parimenti sussistendo un potere discrezionale del giudice. Peraltro, i poteri del curatore speciale della persona minorenni nel contesto del procedimento penale risultano sensibilmente più circoscritti rispetto al procedimento civile: nel primo caso, la nomina serve a consentire alla persona minorenni di esercitare l'azione civile e, dunque, costituirsi parte civile nell'ipotesi in cui sia priva dell'assistenza dei genitori o posta in una situazione di conflitto con quest'ultimi.

Come riportato da alcune professioniste consultate nell'ambito della ricerca iCare2, nella prassi può accadere che si verifichi la nomina di due curatori speciali distinti nell'ambito del procedi-

<sup>109</sup> COUNCIL OF EUROPE, Recommendation [CM/Rec\(2025\)4](#) of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025, capitolo V, para. 33, 34.

<sup>110</sup> COUNCIL OF EUROPE, [Guidelines](#) of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice, 2010, Explanatory Memorandum, para. 105.

<sup>111</sup> COUNCIL OF EUROPE, [Guidelines](#) of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice, 2010, IV.D.2.37, 42, 43. Si veda anche: COUNCIL OF EUROPE, Recommendation [CM/Rec\(2025\)4](#) of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025, capitolo V.

mento penale e del procedimento civile. Questo può comportare difficoltà di coordinamento tra le distinte figure che, a vario titolo, operano per la tutela dell'interesse superiore della persona minorenni. Quando questo collegamento venga a mancare, vi è il rischio di una

tutela frammentata e non omogenea. Vi è inoltre il rischio che la persona minorenni sia soggetta ad un grado maggiore di stress, in un contesto già difficile, nel momento in cui si trova a doversi interfacciare con distinte figure.

## ESEMPIO DALLA PRASSI: SERVIZIO SPECIALIZZATO DI RAPPRESENTANZA PER CASI DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE (MIKK E.V. GERMANIA)

---

L'associazione tedesca MiKK e.V. fornisce un servizio specializzato di rappresentanza legale per casi internazionali di diritto di famiglia, comprese controversie familiari internazionali, casi di sottrazione internazionale, diritto di visita e responsabilità genitoriale.<sup>112</sup> Nel sistema di giustizia tedesco, un curatore speciale ("*guardian ad litem*") rappresenta la persona minorenni e ne promuove l'interesse superiore nei procedimenti giurisdizionali. Considerando le conoscenze e le competenze specialistiche richieste ai curatori speciali nei casi familiari internazionali, MiKK e.V. offre corsi di formazione per preparare i curatori speciali a rappresentare le persone minorenni.

La formazione fornisce le conoscenze necessarie sui casi familiari internazionali mediante un approccio multi-

disciplinare, che include aspetti legali, considerazioni culturali e formazione sull'interesse superiore della persona minorenni nei casi internazionali. Una volta completato il corso di formazione, i curatori speciali possono richiedere di essere inseriti nell'elenco dei curatori speciali di MiKK e.V., disponibile al pubblico sul sito web dell'associazione. L'elenco è disponibile anche per giudici, avvocati e genitori che sono alla ricerca di un curatore speciale qualificato per tali casi. L'elenco consente di scegliere un curatore speciale in base alle lingue parlate. Molti dei curatori speciali sono anche mediatori e hanno quindi una profonda conoscenza della procedura di mediazione nei casi di diritto internazionale di famiglia.

---

<sup>112</sup> MiKK e.V., [Become a MiKK Guardian ad litem](#).

## IL DIRITTO AL SOSTEGNO E ALLA PROTEZIONE

Affinché la partecipazione della persona minorenni sia significativa, dovrebbe avvenire in un spazio protetto con adeguate misure di salvaguardia. Garantire la sua sicurezza richiede che le mediatrici siano specificamente formate e sensibilizzate a coinvolgere le persone minorenni nel percorso di mediazione, che dispongano di metodi e strumenti adeguati e che sia disponibile uno spazio a misura di minorenni. Le misure di salvaguardia dovrebbero proteggere la persona minorenni non solo durante l'incontro con la mediatrice ma durante l'intera procedura di mediazione, rendere la partecipazione un'esperienza positiva e rassicurante, nonché prevenire eventuali conseguenze negative o dannose derivanti dalla sua partecipazione.

In fase preparatoria all'incontro con la mediatrice, questi dovrebbe concordare con la persona minorenni il modo in cui riferirà le sue opinioni ai genitori. Nel condividere le sue opinioni, occorre prestare attenzione alla protezione della persona minorenni da qualsiasi forma di danno derivante dalla natura delle opinioni espresse durante l'ascolto, compresi eventuali rimproveri, molestie o vittimizzazione secondaria o qualsiasi altra conseguenza negativa. È quindi preferibile fornire una sintesi delle opinioni della persona minorenni piuttosto che una relazione completa.<sup>113</sup>

Poiché la mediazione consente di affrontare anche lo sviluppo storico di

un conflitto familiare, è possibile che le mediatrici vengano a conoscenza di episodi o rischi di violenza o negligenza. Le responsabilità delle mediatrici e delle associazioni di mediazione in materia di protezione delle persone minorenni dovrebbero pertanto essere chiaramente stabilite, ad esempio tramite l'obbligo di adottare protocolli per la protezione il benessere delle persone minorenni, e il servizio di mediazione dovrebbe essere integrato nel sistema di protezione dell'infanzia. Ciò richiede alle mediatrici la responsabilità di indirizzare la persona minorenni e i genitori verso i servizi di sostegno adeguati e di segnalare gli atti di violenza contro una persona minorenni o un rischio, di cui vengono a conoscenza, ai servizi o alle autorità competenti nel sistema normativo nazionale.

La Raccomandazione CM/Rec(2025)4 sottolinea specificamente il ruolo e la responsabilità delle mediatrici nella segnalazione dei casi di violenza contro le persone minorenni: Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e sostenere i professionisti coinvolti nei processi alternativi di risoluzione delle controversie a segnalare i casi di violenza contro le persone minorenni, anche eliminando gli ostacoli che i professionisti potrebbero incontrare nel segnalare tali casi, in conformità con le norme stabilite nella Raccomandazione CM/Rec(2023)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sul rafforzamento dei sistemi di segnalazione della violenza contro le persone

<sup>113</sup> COUNCIL OF EUROPE, Recommendation [CM/Rec\(2025\)4](#) of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025, para. 31. COUNCIL OF EUROPE, [Explanatory Memorandum](#) to the Recommendation CM/Rec(2025)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 20 May 2025, para. 162, 163.

minorenni. Come previsto dagli standard del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minorenni, sostegno e protezione dovrebbero essere forniti in modo continuativo prima, durante e dopo i procedimenti giurisdizionali e le procedure alternative di risoluzione delle controversie che riguardano persone minorenni.<sup>114</sup> *(sulla tutela in mediazione, si veda anche il capitolo 7)*

Consapevole dell'effetto potenzialmente dannoso delle controversie familiari sulla persona minorenne, e con un'ottica preventiva, la Raccomandazione CM/Rec(2025)4 stabilisce che gli Stati membri dovrebbero mettere in atto meccanismi e misure efficaci per consentire l'individuazione tempestiva dei casi altamente conflittuali, al fine di consentire l'intervento più precoce e più appropriato possibile presso le famiglie e di garantire i diritti e l'interesse superiore della persona minorenne. Tali misure possono includere lo *screening* precoce, i contatti diretti supervisionati tra genitore e figlio o figlia, la mediazione o altre procedure alternative di risoluzione delle controversie, programmi di educazione genitoriale e coordinamento genitoriale.<sup>115</sup>

Durante il procedimento – o la procedura di mediazione che si svolge in modo complementare al procedimento – la persona minorenne dovrebbe avere il diritto di essere assistita inoltre da una persona in grado di fornirle consulenza e sostegno, facilitarne la comprensione del procedimento, fornirle informazioni affidabili e pertinenti, accertare la sua

volontà di esercitare il diritto di essere ascoltata e accompagnarla durante l'ascolto e, se del caso, durante il procedimento di appello. La persona minorenne dovrebbe poter contattare questa persona in qualsiasi momento per ottenere informazioni e consulenza.<sup>116</sup>

Nel seguito dato alle sentenze in procedimenti altamente conflittuali, il che vale certamente per i casi di sottrazione internazionale, alle persone minorenni e alle loro famiglie dovrebbero essere offerti orientamento e sostegno da parte di servizi specializzati, idealmente gratuiti.<sup>117</sup>

Poiché i servizi di mediazione familiare non sono ancora stati fortemente consolidati in Italia, il rinvio ai servizi di sostegno per le persone minorenni e i genitori rimane in gran parte a discrezione delle singole mediatrici. In linea di principio, i servizi di assistenza e sostegno sono disponibili a livello locale nel luogo dove vive la famiglia, ma potrebbero non includere servizi specializzati nel sostegno alle famiglie coinvolte in controversie transfrontaliere. Tra gli esempi promettenti, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza sta promuovendo il programma "gruppi di parola" di sostegno per i figli di genitori in fase di separazione, il quale potrebbe essere adattato alle esigenze delle persone minorenni coinvolte in controversie familiari internazionali, come il trasferimento o la sottrazione internazionale *(vedi esempio dalla prassi, gruppi di parola)*.

Occorre inoltre fare presente che la

<sup>114</sup> COUNCIL OF EUROPE, Recommendation [CM/Rec\(2025\)4](#) of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025. COUNCIL OF EUROPE, [Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice](#), 2010.

<sup>115</sup> COUNCIL OF EUROPE, Recommendation [CM/Rec\(2025\)4](#) of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025, para. 40.

<sup>116</sup> Ivi, para. 34.

<sup>117</sup> COUNCIL OF EUROPE, [Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice](#), 2010, IV.E., para. 79.

mediatrice familiare, la quale abbia conoscenza durante il percorso di mediazione di circostanze che possono comportare un pregiudizio o un rischio per l'incolumità della persona minorenni, non sembra essere soggetta a particolari obblighi di denuncia alle autorità nell'ipotesi in cui sia un libero professionista. Un obbligo in tal senso potrebbe sorgere solo nell'ipotesi in cui la mediatrice

familiare agisse anche in qualità di pubblico ufficiale o incaricata di pubblico servizio: come noto, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria (o a un'altra autorità competente) i reati perseguibili d'ufficio di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o a causa di esse.<sup>118</sup>

## ESEMPIO DALLA PRASSI: SOSTEGNO PER LE PERSONE MINORENNI INTERESSATE DALLA SEPARAZIONE DEI GENITORI – IL METODO “GRUPPI DI PAROLA” PROMOSSO DALL’AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

---

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza promuove il metodo “gruppi di parola” per le persone minorenni i cui genitori sono in fase di separazione.<sup>119</sup> Basato sul metodo “*groupe confidence*” creato in Canada nel 1993, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede a Milano, ha adattato il metodo al contesto italiano nel 2005 e, da allora, lo promuove a livello nazionale in un progetto congiunto con l'Autorità garante, l'Istituto di Studi Superiori Toniolo e la Fondazione EOS.<sup>120</sup>

Come pratica clinica per piccoli gruppi di persone minorenni, il metodo dei “gruppi di parola” aiuta le persone minorenni a mobilitare risorse per l'elaborazione emotiva in momenti di cambiamento che creano sofferenza, come la separazione dei genitori, e a rafforzare la loro resilienza per il futuro. Il metodo risponde al bisogno della persona minorenni di comprendere la situazione e di trovare le parole per esprimere le proprie emozioni e opinioni, nonché al bisogno dei genitori di parlare della separazione con il

---

<sup>118</sup> Art. 331 c.p.p.; artt. 361, 362, 365 c.p.

<sup>119</sup> AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, [Gruppi di parola](#), 12 ottobre 2022.

<sup>120</sup> I “gruppi di parola” sono un metodo sviluppato sotto il copyright del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla famiglia e il Servizio di Psicologia clinica per la coppia e la famiglia dell'Università Cattolica di Milano. Si veda: MARZOTTO, C. (ed.), [Gruppi di parola per la cura dei legami familiari](#), Franco Angeli, 2015. MARZOTTO, C. (ed.), [Gruppi di Parola per i figli di genitori separati](#), Vita e Pensiero, 2010. Si veda: WENKE, D., [Securing the best interests of the child in civil proceedings: a selection of guidance, methods and tools used in Council of Europe member states](#), Joint EU-Council of Europe project “Ensuring the best interests of the child in civil court proceedings in Slovenia”, June 2025, pagg. 120-124.



proprio figlio. Pur essendo incentrato sulla persona minorenni, il metodo coinvolge l'intera famiglia nella ricerca di modi per continuare a essere una famiglia nonostante i notevoli cambiamenti che sta vivendo.<sup>121</sup>

I gruppi di parola sono rivolti a bambini e bambine di età compresa tra i 6 e gli 11 anni e ad adolescenti di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Un gruppo è composto da cinque a otto persone della stessa fascia d'età i cui genitori si sono separati o stanno per separarsi. Il gruppo si incontra una volta alla settimana per due ore per un periodo di quattro settimane.<sup>122</sup>

Le sessioni sono condotte da due facilitatori formati specificamente sul metodo. Essi guidano le persone minorenni nell'esprimere le loro opinioni ed emozioni riguardo, ad esempio, a come si sono sentite quando hanno scoperto che i genitori si stavano separando; cosa le aiuta ad affrontare la situazione; cosa può fare la persona minorenni quando si sente arrabbiata o turbata; come si sente la persona minorenni riguardo agli accordi di contatto e alla qualità del contatto con ciascun genitore e gli altri membri della famiglia; e come la persona minorenni può parlare con i genitori delle sue emozioni e dei suoi desideri. Durante gli incontri, le persone minorenni parlano ed esprimono liberamente i propri pensieri ed emozioni attraverso il gioco, il disegno e la scrittura, giochi di ruolo e altre attività.<sup>123</sup>

Le sessioni si svolgono in un ambiente sicuro e accogliente e sono strutturate in tre fasi – l'accoglienza, la merenda e la chiusura – per garantire una routine chiaramente definita e ricorrente, che rassicura i giovani partecipanti. Durante le sessioni di gruppo, i partecipanti scrivono una lettera collettiva ai genitori, che condividono con i genitori nella sessione finale. La sessione finale, quindi, rappresenta un momento in cui parlano i figli e le figlie e i genitori ascoltano.<sup>124</sup>

Poiché le persone minorenni interessate dalla separazione dei genitori spesso temono che esprimere i propri desideri e le proprie emozioni possa avere conseguenze negative per loro stesse o per altri membri della famiglia, i facilitatori trattano in modo confidenziale ciò che viene condiviso e prodotto durante le sessioni. Questa regola crea un'atmosfera di fiducia. Prima di riferire ai genitori, i facilitatori discutono con ciascun partecipante cosa può essere condiviso e cosa deve essere mantenuto riservato.<sup>125</sup>

Il metodo dei "gruppi di parola" coinvolge attivamente i genitori e li aiuta a comprendere meglio i punti di vista, le emozioni e i bisogni dei loro figli. Sebbene il metodo consideri i genitori competenti nel loro ruolo genitoriale, i facilitatori forniscono loro un orientamento e li aiutano a concentrarsi sui bisogni e sull'interesse superiore della persona minorenni. L'obiettivo genera-

<sup>121</sup> CAIELLA, S., *I gruppi di parola: le emozioni hanno voce*, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Diritto e processo, Vol. 2, maggio-agosto 2020, pagg. 150-152.

<sup>122</sup> Università Cattolica del Sacro Cuore Roma, *Depliant*, Gruppi di parola, senza data, pag. 5.

<sup>123</sup> WENKE, D., *Securing the best interests of the child in civil proceedings: a selection of guidance, methods and tools used in Council of Europe member states*, Joint EU-Council of Europe project "Ensuring the best interests of the child in civil court proceedings in Slovenia", June 2025, pag. 121.

<sup>124</sup> CAIELLA, S., *I gruppi di parola: le emozioni hanno voce*, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Diritto e processo, Vol. 2, maggio-agosto 2020, pagg. 150-152.

<sup>125</sup> UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA, *Depliant*, Gruppi di parola, senza data.



le è quello di sostenerli nella transizione da coppia che condivide la cura e la responsabilità dei figli alla nuova situazione in cui, anche se separati come coppia, continuano ad essere genitori.<sup>126</sup>

Prima che una persona minorenni venga iscritta al gruppo, i genitori partecipano a un incontro informativo ed entrambi devono fornire il loro consenso alla partecipazione del figlio o dei figli. Al termine del circolo di consultazione, i genitori partecipano a un incontro conclusivo e di *feedback* insieme al figlio e, dopo un mese, a un colloquio individuale approfondito per valutare il loro punto di vista sulla partecipazione del figlio o della figlia alle sessioni e gli eventuali cambiamenti che hanno osservato. Durante questi incontri di *follow-up*, i facilitatori esplorano con i genitori le possibili risorse che possono attivare per sostenere, proteggere e responsabilizzare i figli, e discutono le esigenze della persona minorenni in termini di sostegno e aiuto continui, utilizzando questa occasione per indirizzare la famiglia verso servizi appropriati, come la psicoterapia.<sup>127</sup>

Il metodo può essere applicato anche nell'ambito della mediazione familiare o di altre procedure alternative di risoluzione delle controversie nei procedimenti di separazione dei genitori. Ad esempio, una mediatrice familiare che individui la necessità di fornire so-

stegno a una persona minorenni può proporre di interrompere il percorso di mediazione per consentire alla persona minorenni di partecipare a un programma di gruppo. Al termine del programma, la mediazione familiare riprenderà. Entrambi i metodi rispettano i principi di riservatezza e volontarietà e mirano ad aiutare i genitori a concentrarsi sui bisogni e sull'interesse superiore della persona minorenni nel risolvere i conflitti e raggiungere un accordo sulla loro separazione. I centri di sostegno alle famiglie e le mediatrici sono particolarmente preparati per offrire il programma.<sup>128</sup>

Attualmente, il metodo dei gruppi di parola è offerto in tutta Italia da facilitatori formati dalle Università Cattoliche di Milano e Roma, le quali rilasciano un diploma a chi ha seguito la formazione. La formazione dei facilitatori comprende sessioni teoriche, esercitazioni pratiche e supervisione nell'applicazione del metodo con un gruppo di persone minorenni. Le sessioni teoriche seguono un approccio multidisciplinare e includono elementi di psicologia, assistenza sociale, diritto e mediazione familiare. In futuro saranno sviluppati standard nazionali di formazione per continuare a promuovere l'uso del metodo in tutta Italia secondo una serie di standard di qualità comuni.<sup>129</sup>

<sup>126</sup> CAIELLA, S., *I gruppi di parola: le emozioni hanno voce*, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Diritto e processo, Vol. 2, maggio-agosto 2020, pagg. 150-152. WENKE, D., *Securing the best interests of the child in civil proceedings: a selection of guidance, methods and tools used in Council of Europe member states*, Joint EU-Council of Europe project "Ensuring the best interests of the child in civil court proceedings in Slovenia", June 2025, pag. 122.

<sup>127</sup> CAIELLA, S., *I gruppi di parola: le emozioni hanno voce*, Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Diritto e processo, Vol. 2, maggio-agosto 2020, pagg. 150-152.

<sup>128</sup> WENKE, D., *Securing the best interests of the child in civil proceedings: a selection of guidance, methods and tools used in Council of Europe member states*, Joint EU-Council of Europe project "Ensuring the best interests of the child in civil court proceedings in Slovenia", June 2025, pag. 123.

<sup>129</sup> Ivi, pag. 123.

Considerati i costi contenuti del metodo, la sua breve durata e i benefici comprovati per i giovani partecipanti, l'Università sta sperimentando il metodo anche con altri gruppi di persone minorenni che necessitano di sostegno e che potrebbero trarre beneficio da questo approccio consultivo di gruppo in momenti di transizione riguardanti le loro famiglie, come la morte di un genitore, l'affidamento di una persona minorenne o una disabilità.<sup>130</sup>

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha dedicato una sezione del proprio sito web alle informazioni sul programma, compresa una mappa dei centri professionali autorizzati.<sup>131</sup> Attualmente sono 111 i centri iscritti con i relativi recapiti in un registro aperto per facilitare l'accesso diretto dei genitori.<sup>132</sup>

## GUIDA PRATICA PER L'ATTUAZIONE

---

### Consentire alla persona minorenne di esprimere la sua opinione: creare condizioni di sostegno per una mediazione inclusiva

Nella mediazione dei casi di sottrazione internazionale risulta spesso difficile consentire la partecipazione della persona minorenne, soprattutto a causa dell'alto livello di conflittualità tra i genitori e del breve lasso di tempo di sei settimane previsto per i procedimenti di ritorno secondo il modello della Convenzione dell'Aia. Considerare se e come la persona minorenne debba essere coinvolta nella mediazione e consentirle di partecipare in modo significativo richiede un'attenta preparazione e pianificazione e adeguate misure di salvaguardia. La mediatrice

che ascolta la persona minorenne dovrebbe essere formata specificamente per questo scopo.<sup>133</sup>

Alla luce del quadro normativo internazionale ed europeo, i servizi di mediazione dovrebbero generalmente mirare a consentire la partecipazione della persona minorenne alla mediazione nei casi di sottrazione internazionale, a meno che non sia dimostrato che l'ascolto della persona minorenne sia contrario al suo superiore interesse. Tuttavia, le mediatrici dovrebbero ascoltare la persona minorenne solo se dispongono della formazione e delle qualifiche necessarie, di un ambiente favorevole all'ascolto e della possibilità di mobilitare servizi di supporto per la persona minorenne prima, durante e dopo il momento dell'ascolto. Il quadro normativo nazionale dovrebbe assicurare che gli operatori della

<sup>130</sup> UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE ROMA, [Depliant](#), Gruppi di parola, senza data, pagg. 6-7.

<sup>131</sup> AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, [Gruppi di parola](#), 12 ottobre 2022.

<sup>132</sup> UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, FONDAZIONE EOS, [I gruppi di parola per figli di genitori separati](#), [Mappa dei servizi](#) / centri / studi professionali, luglio 2024.

<sup>133</sup> CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, [Mediazione](#), Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012, pag. 71. COUNCIL OF EUROPE, [Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice](#), 2010, III.A. Partecipazione; Capitolo IV, Principi 14 e 15.

mediazione familiare siano in grado di garantire queste condizioni, ad esempio attraverso un adeguato sostegno operativo, economico e requisiti di formazione.

## Suggerimenti pratici per la preparazione e lo svolgimento dell'ascolto

La mediatrice deve **verificare se la persona minorenni è già stata ascoltata** nel procedimento e da chi, ad esempio da un giudice, dai servizi sociali o di protezione dell'infanzia, da uno psicologo infantile o da un altro esperto. In tal caso, la mediatrice deve chiedere l'accesso alla documentazione pertinente, in conformità con le norme sulla protezione dei dati, e, su tale base, valutare se ascoltare nuovamente la persona minorenni ai fini della mediazione, tenendo conto della sua età e il suo grado di maturità e delle circostanze del caso.

Quando la mediatrice decide di ascoltare la persona minorenni, deve **cercare di comprendere la sua situazione specifica e considerare la sua età, le sue capacità evolutive e le sue esperienze** per prevenire qualsiasi danno e mobilitare eventuali servizi di sostegno laddove necessario. La mediatrice deve tenere conto del *background* socioculturale della persona minorenni, del suo genere, nonché delle eventuali

esperienze di violenza e dei correlati problemi di salute o traumi, valutare le specifiche esigenze di comunicazione e informazione della persona minorenni e adattare di conseguenza il linguaggio, il modo di esprimersi, i metodi e i contenuti della comunicazione.<sup>134</sup>

Nei casi di sottrazione internazionale, soprattutto con bambini piccoli, gli adulti tendono a sottovalutare la loro capacità di ricordare gli eventi, elaborare un'opinione ed esprimerla. Quando questi dubbi prevalgono, le mediatri, gli operatori e i giudici possono non essere in grado di dare alla persona minorenni una concreta ed effettiva possibilità di esprimere le proprie opinioni o di dare il giusto peso alle sue considerazioni.

Questi dubbi sono fugati dalle ricerche che dimostrano che le persone minorenni sono generalmente in grado di ricordare gli eventi e le emozioni che hanno vissuto, di raccontare accuratamente i loro ricordi e di formarsi una propria opinione, anche in giovane età e persino dopo uno stress traumatico. La loro capacità di fornire informazioni accurate e di rivelare ciò che ricordano durante l'ascolto dipende tuttavia in misura considerevole dalla preparazione e dalla specializzazione della persona che ascolta la persona minorenni, da un ambiente adatto e a misura, nonché dal sostegno fornito prima, durante e dopo l'ascolto.<sup>135</sup> (*si veda il Box 3*)

<sup>134</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice*, 2010, III.A. Partecipazione.

<sup>135</sup> LAMB, M. E., ORBACH, Y., HERSHKOWITZ, I., ESPLIN, P.W., HOROWITZ, D., A structured forensic interview protocol improves the quality and informativeness of investigative interviews with children: a review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol, *Child Abuse and Neglect*, Vol. 31, Issue 11-12, November – December 2007, pagg. 1201-1231.



## EVIDENZE CIRCA LA CAPACITÀ DELLE PERSONE MINORENNI DI FORNIRE DICHIARAZIONI AFFIDABILI

**La ricerca empirica<sup>136</sup> ha prodotto prove convincenti circa la capacità dei bambini e delle bambine di rilasciare dichiarazioni affidabili nelle procedure e nei procedimenti che li riguardano. Sebbene essi siano in grado di ricordare eventi ed emozioni e di raccontare accuratamente le loro esperienze fin da piccoli, la capacità di ricordare i dettagli, di raccontare i propri ricordi in rievocazione libera e di resistere alle domande suggestive si evolve notevolmente con l'età.**

A partire dai tre anni, i bambini e le bambine sono generalmente in grado di fornire informazioni su qualcosa che hanno vissuto. A questa età, la capacità della persona di condividere le informazioni in una narrazione libera è ancora limitata, quindi l'intervistatore deve porre domande specifiche per consentire al bambino o alla bambina di rispondere in base alla sua memoria. Le persone minorenni dai 4 ai 6 anni tendono a fornire più informazioni quando gli vengono poste domande specifiche e direttive. A partire dall'età di 5 ai 6 anni, sono solitamente più capaci di rispondere a domande aperte e di condividere le informazioni con un racconto libero. Tenendo conto dell'età e del livello di sviluppo, anche quando si tratta di bambini o bambine più piccoli, gli intervistatori qualificati sono in grado di adattare le loro domande per aiutare lui o lei a esprimere liberamente le proprie opinioni e a fornire una dichiarazione accurata e attendibile.<sup>137</sup>

Anche se lo stress e le esperienze traumatiche hanno un impatto sulla memoria, le persone minorenni reagiscono in modo diverso allo stress e ai traumi, in quanto le circostanze specifiche del caso, la loro capacità di recupero personale e il livello di supporto ricevuto influenzano la loro capacità di affrontare e ricordare. Il cervello associa tipicamente gli eventi traumatici alle emozioni del momento e memorizza queste associazioni a livello subconscio. In seguito ad un trauma alcuni stimoli simili a quelli vissuti durante l'evento – come situazioni, sensazioni o emozioni – possono riattivare i ricordi ad esso associati. Lo stress che ne consegue può rendere difficile per la persona minorenne rievocare, trovare le parole giuste ed esprimere ciò che ricorda. L'esposizione prolungata allo stress traumatico può avere un impatto a lungo termine sulla memoria.<sup>138</sup>

<sup>136</sup> Per una sintesi e ulteriori riferimenti ai risultati della ricerca riassunta in questo riquadro, si veda: HERSHKOWITZ, I., LAMB, M.E., ORBACH, Y., KATZ, C., The Development of Communicative and Narrative Skills Among Preschoolers: Lessons from forensic interviews about child abuse, *Child Development*, December 2011, 83(2): 611-22. LAMB, M.E., ORBACH, Y., HERSHKOWITZ, I., ESPLIN, P.W., HOROWITZ, D., A structured forensic interview protocol improves the quality and informativeness of investigative interviews with children: a review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol, *Child Abuse and Neglect*, Vol. 31, Issue 11-12, November – December 2007, pagg. 1201-1231. WENKE, D., *Listen Up! Creating conditions for children to speak and be heard, Professional communication with children at risk of exploitation and trafficking – experiences and lessons learned from the Baltic Sea Region*, Council of the Baltic Sea States, 2019.

<sup>137</sup> UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND, *Let's Talk, Developing effective communication with child victims of abuse and human trafficking*, Practical handbook for social workers, police and other professionals, UNMIK, Government of Kosovo, Ministry of Labour and Social Welfare, by Barbara Mitchels, September 2004, pagg. 13, 18.

<sup>138</sup> Ivi, pagg. 13, 18.

Le ricerche dimostrano che i metodi scientifici e sensibili alle esigenze delle persone minorenni possono utilmente guidare gli operatori nella comunicazione e nell'ascolto.<sup>139</sup> (si veda Box 4)



## PROTOCOLLI SCIENTIFICI: PRINCIPI E REGOLE PER UN ASCOLTO SENSIBILE

La ricerca ha identificato alcuni principi e regole che aiutano a influenzare positivamente la volontà e la capacità della persona minorenne di comunicare le proprie opinioni e raccontare le proprie esperienze. Questi principi e queste regole costituiscono la base di protocolli scientifici, che assistono gli intervistatori e operatori nell'ottenere dichiarazioni accurate e affidabili dalle persone minorenni coinvolte in procedure amministrative e procedimenti legali.<sup>140</sup> Il protocollo del National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), ad esempio, è ampiamente utilizzato in tanti paesi europei ed è disponibile anche in italiano.<sup>141</sup>

L'efficacia del protocollo è stata dimostrata attraverso la ricerca empirica: l'uso del protocollo migliora la qualità dell'ascolto delle persone minorenni e consente all'intervistatore di creare un'effettiva e concreta opportunità di ascolto. Il protocollo è stato sviluppato da un'équipe multidisciplinare sulla base della ricerca sulla memoria, sulle abilità linguistiche e comunicative dei bambini e degli adolescenti, sulle conoscenze sociali, sulla suggestionabilità, sugli effetti dello stress e del trauma, nonché sul comportamento e sulla comunicazione dell'intervistatore.<sup>142</sup>

Il protocollo NICHD è strutturato in diverse fasi e passaggi: l'intervista inizia con una fase *introduttiva*, seguita da una fase *narrativa* in cui si entra nel vivo dell'argomento, e termina con la *fase conclusiva*. Il protocollo fornisce esempi di domande aperte e non fuorvianti, suggerimenti per il richiamo libero e tecniche per ottenere informazioni dettagliate, accurate e affidabili dalle persone minorenni. Il protocollo guida l'intervistatore nel rispetto degli standard etici durante l'intervista.

<sup>139</sup> HERSHKOWITZ, I., LAMB, M.E., ORBACH, Y., KATZ, C., The Development of Communicative and Narrative Skills Among Preschoolers: Lessons from forensic interviews about child abuse, *Child Development*, December 2011, 83(2): 611-22. LAMB, M.E., ORBACH, Y., HERSHKOWITZ, I., ESPLIN, P.W., HOROWITZ, D., A structured forensic interview protocol improves the quality and informativeness of investigative interviews with children: a review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol, *Child Abuse and Neglect*, Vol. 31, Issue 11-12, November - December 2007, pagg. 1201-1231.

<sup>140</sup> LAMB, M.E., ORBACH, Y., HERSHKOWITZ, I., ESPLIN, P.W., HOROWITZ, D., A structured forensic interview protocol improves the quality and informativeness of investigative interviews with children: a review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol, *Child Abuse and Neglect*, Vol. 31, Issue 11-12, November - December 2007, pagg. 1201-1231.

<sup>141</sup> NICHD Protocol, *International Evidence-Based Investigative Interviewing of Children*, <http://nichdprotocol.com/>. PEZZUOLO S., MANGINI S., LUMACHI L., VERDINI S., FORMICONI M., BENDI L., BELLETTINI L., *Intervista investigativa del National Institute of Child Health and Human Development*, Traduzione protocollo NICHD 2021, Ordine degli Psicologi della Toscana.

<sup>142</sup> LAMB, M. E., ORBACH, Y., HERSHKOWITZ, I., ESPLIN, P.W., HOROWITZ, D., Structured forensic interview protocols improve the quality and informativeness of investigative interviews with children: a review of research using the NICHD Investigative Interview Protocol, *Child Abuse and Neglect*, 2007, 31(11-12), pagg. 1201-1231.

Sebbene sia stato sviluppato principalmente per le interviste investigative e forensi con le persone minorenni, il valore dei protocolli scientifici è sempre più riconosciuto in altri contesti in cui gli operatori devono affrontare conversazioni delicate con i bambini e adolescenti e ascoltano le loro opinioni per prendere decisioni nel rispetto del loro interesse superiore. I principi e le regole del protocollo e gli esempi che fornisce possono quindi guidare una mediazione inclusiva delle persone minorenni nei casi di sottrazione internazionale.

Prima dell'ascolto, la mediatrice deve **assicurarsi che la persona minorenni riceva informazioni adatte** alla sua età e al suo grado di maturità, in una lingua che possa comprendere e che sia sensibile al genere e alla cultura di riferimento.<sup>143</sup> Fornire informazioni a misura di minorenne è la base sulla quale la persona minorenne prenderà una decisione consapevole se desidera o meno partecipare alla procedura di mediazione. I genitori devono prestare il proprio consenso informato, in conformità con la legislazione nazionale.<sup>144</sup>

Le Linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minorenne sottolineano che essere ascoltati è un diritto della persona minorenne e non un dovere.<sup>145</sup> I principi di volontarietà, riservatezza, imparzialità e autonomia che guidano in generale le procedure di mediazione familiare si applicano anche alla partecipazione della persona minorenne alla mediazione.<sup>146</sup> La mediatrice deve essere pronta a spiegare il significato di questi principi in modo adeguato; ad esempio, deve chiarire che solo

ciò che è stato concordato sarà condiviso con i genitori, che il suo ruolo non è quello di dare consigli o raccomandazioni, che può eventualmente indirizzare la persona minorenne ai servizi di supporto e che la decisione sul caso sarà presa dai genitori stessi o da un giudice. L'opinione della persona minorenne è considerata importante e le sarà dato il giusto peso, ma lui o lei non sarà responsabile di alcuna decisione presa.<sup>147</sup>

In preparazione all'ascolto nell'ambito di una mediazione familiare internazionale, la mediatrice deve **assicurarsi che la persona minorenne sia informata almeno su quanto segue:**

- la procedura di mediazione e le sue caratteristiche, le fasi della procedura e i ruoli della mediatrice, dei genitori e della persona minorenne e i possibili risultati;
- il diritto della persona minorenne di essere ascoltata e di come le sue opinioni saranno prese in considerazione e comunicate ai genitori;

<sup>143</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice*, 2010, IV.A.1.2.

<sup>144</sup> Sul punto, la legislazione nazionale non prevede una disciplina specifica sul consenso informato nel contesto della mediazione familiare. Si veda il Box 5 sull'esempio dalla prassi di Reunite.

<sup>145</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice*, 2010, pag. 28, para. 46.

<sup>146</sup> CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Mediazione*, Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012.

<sup>147</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Explanatory Memorandum to the Recommendation CM/Rec(2025)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings*, 20 May 2025, Chapters IV, V, VI- Alternative dispute resolution processes.

- la possibilità di essere ascoltati direttamente o tramite un rappresentante;
- gli aspetti pratici dell'ascolto come la data e l'ora, il luogo, le modalità e qualsiasi altra persona che sarà presente, come un interprete, il curatore speciale o il tutore della persona minorenni;
- il diritto della persona minorenni alla protezione dei dati e alla privacy;
- le regole di riservatezza e segretezza, a cui la mediatrice è tenuta, e gli eventuali obblighi di segnalazione nei casi in cui l'ascolto riveli rischi specifici o atti di violenza nei confronti della persona minorenni;
- i servizi di supporto disponibili per la persona minorenni prima, durante e dopo l'ascolto e attraverso l'intero percorso di mediazione.<sup>148</sup>

Inoltre, la mediatrice deve assicurarsi che la persona minorenni capisca che, pur ascoltando e dando il giusto peso alle sue opinioni, non è mai responsabile delle decisioni dei genitori, di un assistente sociale o di un giudice.

Quando fornisce informazioni, la mediatrice può chiedere alla persona minorenni di ripetere le informazioni con parole proprie per essere certa che le abbia capite e invitarla a porre eventuali domande. Fornire materiale informativo aggiuntivo adeguato può essere utile perché la persona minorenni possa rivalutare le informazioni in seguito. Tale materiale comprende brochure, video, informazioni accessibili attra-

verso i social media o le applicazioni e altro materiale stampato o digitale. Il materiale a misura di minorenni rende più facile l'informazione o la formulazione di domande o dubbi che possono essere chiariti in una conversazione successiva.

Indipendentemente dal suo ruolo nella mediazione, la persona minorenni e, se del caso, il suo curatore speciale o tutore devono essere informati tempestivamente dell'accordo di mediazione. La mediatrice deve incoraggiare i genitori a spiegare l'accordo alla persona minorenni in una lingua a lui o lei comprensibile.

La mediatrice deve **preparare un setting adatto dove ascoltare la persona minorenni**. Il *setting* dovrebbe essere tranquillo e calmo, con meno distrazioni possibili. All'interno di una stanza fisica, è opportuno disporre sedie comode ad angolo per consentire alla mediatrice e alla persona minorenni di vedersi senza guardarsi direttamente negli occhi, evitando la presenza di tavoli. La stanza dovrebbe consentire alla persona minorenni di muoversi e di avere facile accesso alla porta, ma non dovrebbe essere troppo grande. Per i bambini più piccoli, la mediatrice potrebbe tenere a disposizione pastelli o pasta modellabile, mentre giocattoli o oggetti che distraggono dovrebbero essere rimossi.<sup>149</sup> In un contesto online, la mediatrice dovrebbe garantire un ambiente tranquillo e ordinato, che può essere reale o virtuale, una buona illuminazione in modo che il bambino possa vedere chiaramente la mediatrice

<sup>148</sup> Si veda: COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, General Comment No. 12 (2009), the right of the child to be heard, [CRC/C/GC/12](#), 2009, para. 41, 42, 45.

<sup>149</sup> WENKE, D., *Listen Up! Creating conditions for children to speak and be heard, Professional communication with children at risk of exploitation and trafficking – experiences and lessons learned from the Baltic Sea Region*, Council of the Baltic Sea States, 2019, pagg. 18-19.

ce, una connessione internet stabile, un rumore di fondo minimo e incoraggiare l'uso di cuffie per la privacy.<sup>150</sup>

La mediatrice cercherà di **creare un'atmosfera di fiducia per l'ascolto**. Affrontare il tema della sottrazione con persone minorenni richiede sensibilità, poiché può generare stress, conflitti di lealtà e implicazioni emotive significative. La persona minorenne può sentirsi abbandonata dai genitori e dagli altri membri della famiglia o dagli operatori. Un genitore o un altro adulto potrebbe aver chiesto alla persona minorenne di fare certe dichiarazioni, di omettere certi fatti o di non esprimere le proprie opinioni. Inoltre, la mancanza di informazioni o informazioni errate possono influenzare la sua volontà di esprimersi o parlare apertamente. In situazioni così delicate, può essere difficile per le persone minorenni fidarsi di una mediatrice e credere che la procedura di mediazione sarà di aiuto significativo. Tuttavia, un livello di fiducia di base è importante per dare alla persona minorenne un'opportunità concreta ed efficace di esprimere le proprie opinioni e per garantire che la mediatrice e i genitori possano tenerle adeguatamente in considerazione.

Le persone minorenni tendono ad apprezzare quando gli operatori parlano con loro, pongono loro domande e ascoltano, spiegano tutti i passaggi e rendono trasparenti le decisioni e le procedure.<sup>151</sup> Considerando che nei procedimenti di sottrazione internazionale il tempo a disposizione per organizzare e condurre un incontro con una persona minorenne è molto breve, la mediatrice dovrebbe preparare con cura l'ascolto, prendersi il tempo necessario per parlare e ascoltare e mantenere un approccio neutrale ed empatico per tutta la durata della conversazione. *(si veda il Box 5)*

Quando comunicano con le persone di minore età, le mediatrici devono **rispettare gli standard applicabili, siano essi norme di legge, linee guida pratiche o standard di qualità, in materia di etica, sicurezza e la protezione dei dati**. Devono essere in grado di gestire con sicurezza conversazioni delicate, di segnalare episodi o sospetti di violenza e di dare seguito a quanto necessario. Prima, durante e dopo l'ascolto devono essere predisposte specifiche salvaguardie per la persona minorenne. Poiché la mediazione è un servizio privato, la considerazione di queste salvaguardie è fondamentale, in particolare quando i servizi pubblici, come i servizi di protezione dell'infanzia, non sono direttamente coinvolti nel caso. *(si veda il capitolo 7)*


<sup>150</sup> Young, K., *Virtual mediation can and must be done right*, Mediate.com, 12 November 2020.

<sup>151</sup> WENKE, D., *Service Providers as Champions for Non-Violent Childhoods*, Service provision for children and parents to end corporal punishment, Non-Violent Childhoods Project, Council of the Baltic Sea States, 2018.




## COSA PUÒ FARE UNA MEDIATRICE PER COSTRUIRE LA FIDUCIA QUANDO ASCOLTA LA PERSONA MINORENNE

- Rendere la stanza fisica o virtuale accogliente per l'incontro;
- Presentarsi e spiegare il proprio ruolo;
- Fornire un servizio di interpretariato e mediazione culturale di qualità; se necessario, presentare l'interprete o il mediatore culturale e spiegarne il ruolo<sup>152</sup>;
- Dedicare del tempo alla conversazione con la persona minorennе;
- Nella fase introduttiva, parlare di cose quotidiane, hobby o sport per rompere il ghiaccio;
- Percepire se la persona minorennе è a suo agio e chiedergli come sta e se ha bisogno di qualcosa;
- Trattare la persona minorennе con empatia e rispetto;
- Spiegare lo scopo della riunione;
- Fornire informazioni a misura di minorennе e assicurarsi che la persona minorennе abbia compreso, ad esempio chiedendogli di ripetere le informazioni con parole proprie;
- Chiedere alla persona minorennе di esprimere le sue opinioni e mostrare un interesse genuino;
- Riassumere alla persona minorennе ciò che ha riferito, verificandone l'accuratezza e accertandosi di aver compreso correttamente;
- Concordare con la persona minorennе ciò che verrà trasmesso ai genitori;
- Essere trasparenti sulle fasi successive della procedura.



<sup>152</sup> Un mediatore culturale è un professionista che facilita la comunicazione (compresa l'interpretazione) tra persone che parlano lingue diverse e provengono da contesti culturali differenti. I mediatori culturali forniscono informazioni su diverse serie di valori, orientamenti di vita, credenze, presupposti e convenzioni socioculturali, chiarendo espressioni e concetti specifici della cultura che potrebbero dare adito a fraintendimenti. EUROPEAN COMMISSION, MIGRATION AND HOME AFFAIRS, [Cultural mediator](#), senza data.



6

IL PRINCIPIO DEL SUPERIORE INTERESSE  
NELLA MEDIAZIONE: SOSTENERE I GENITORI  
NELLA RICERCA DI SOLUZIONI NELL'INTERESSE  
SUPERIORE DELLA PERSONA MINORENNE

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza stabilisce, all'articolo 3.1, che l'interesse superiore della persona minorenni deve essere una considerazione preminente in tutte le decisioni che la riguardano, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi. L'articolo è considerato un principio generale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, essenziale per l'attuazione di tutti i diritti previsti dalla Convenzione.

L'obiettivo generale del principio dell'interesse superiore è quello di promuovere l'integrità e la dignità della persona minorenni, assicurare il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale, psicologico e sociale e il pieno ed effettivo godimento di tutti i diritti riconosciuti dalla Convenzione.<sup>153</sup>

Il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sottolinea la natura dinamica del principio dell'interesse superiore della persona minorenni, che si evolve in base alla sua situazione. Un approccio basato sui diritti e l'impegno collaborativo di tutti gli attori rilevanti sono necessari per rendere effettivo tale principio.<sup>154</sup>

Data la sua complessità, il concetto è interpretato in modo diverso in ciascun ordinamento giuridico, all'interno dell'UE e tra gli Stati membri dell'UE e i Paesi terzi, nonostante gli standard internazionali ed europei comuni.<sup>155</sup> Le mediatrici si trovano spesso di fronte a situazioni in cui la controversia tra i genitori sul figlio o sulla figlia si basa su opinioni diverse circa il modo migliore di perseguire l'interesse superiore. Le indicazioni fornite dal Comitato per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel 2013 offrono un quadro comune per la comprensione e l'interpretazione dell'interesse superiore della persona minorenni, non da ultimo perché riconoscono le persone minorenni come titolari di diritti, la natura universale, indivisibile, interdipendente e interrelata dei loro diritti e la natura e la portata globale della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Più recentemente, la Raccomandazione CM/Rec(2025)4 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulla tutela dei diritti e dell'interesse superiore della persona minorenni nei procedimenti di separazione dei genitori fornisce indicazioni sullo svolgimento del procedimento civile, della mediazione e di altre procedure di risoluzione alternativa delle controversie nel rispetto dell'interesse superiore della persona minorenni. In particolare, la Raccomandazione stabilisce i principi per orientare la valutazione e il processo decisionale in merito all'interesse superiore della persona minorenni, nonché sul suo diritto di essere ascoltata e il sul diritto all'informazione e all'assistenza.<sup>156</sup>

<sup>153</sup> COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, General Comment No. 14 (2003) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration, [CRC/C/GC/14](#), 29 May 2013, para. 4.

<sup>154</sup> COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, General Comment No. 14 (2003) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration, [CRC/C/GC/14](#), 29 May 2013, para. 4-5, 11.

<sup>155</sup> Si veda ad esempio: MISSING CHILDREN EUROPE et al., [The voice of the child in cases of international child abduction](#), Position paper, Voice Project, 2019. MISSING CHILDREN EUROPE et al., [The voice of the child in international child abduction proceedings in Europe. Case law results](#), Voice Project, 2019, pagg. 5-6.

<sup>156</sup> COUNCIL OF EUROPE, Recommendation [CM/Rec\(2025\)4](#) of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025.

I diritti sanciti dalla Convenzione, le indicazioni del Comitato sull'interesse superiore e i recenti principi stabiliti dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa forniscono quindi un orientamento solido per la mediazione familiare internazionale e saranno ulteriormente approfonditi in questo capitolo.<sup>157</sup>

## Riconoscimento dei diritti della persona minorenni

Le procedure di mediazione familiare internazionale devono rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e, in particolare, i quattro principi guida alla base di tutti i diritti delle persone minorenne: partecipazione, protezione, sopravvivenza e sviluppo, e non-discriminazione.<sup>158</sup>

*Servizio Sociale Internazionale, Carta delle procedure di mediazione familiare internazionale (2017)*

# L'INTERESSE SUPERIORE DELLA PERSONA MINORENNE COME DIRITTO SOSTANZIALE, PRINCIPIO FONDAMENTALE E REGOLA PROCEDURALE

---

Il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza considera il principio dell'interesse superiore un concetto triplice: un diritto sostanziale, un principio giuridico fondamentale di carattere interpretativo e una regola procedurale:

- In quanto **diritto sostanziale**, l'articolo 3.1 è considerato direttamente applicabile e può essere invocato in tribunale. Ogni persona minorenne ha il diritto di veder valutato il proprio interesse superiore il quale deve essere preso in considerazione in via

primaria quando si ponderano i diversi interessi nell'ambito di una decisione.

- Come **principio giuridico fondamentale e interpretativo**, il principio dell'interesse superiore fornisce una guida per l'applicazione delle leggi: quando una legge lascia spazio all'interpretazione o la discrezionalità nell'applicazione, deve essere applicata l'interpretazione che meglio serve l'interesse superiore della persona minorenne.

<sup>157</sup> COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, General Comment No. 14 (2003) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration, [CRC/C/GC/14](#), 29 May 2013, para. 16.

<sup>158</sup> INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE, [Charter for International Family Mediation Processes, a collaborative process](#), 2017, pag. 10.

- Come **regola procedurale**, i processi decisionali che riguardano le persone minorenni individualmente o collettivamente, in particolare quelli volti a determinarne l'interesse superiore, devono essere trasparenti e spiegare il possibile impatto positivo o negativo della decisione sulla persona o sulle persone in questione.<sup>159</sup>

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta dell'UE) ribadisce il principio dell'interesse superiore all'articolo 24.2. Ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, la Carta si applica agli Stati membri dell'UE quando attuano il diritto dell'UE. (*si veda il Box 6*) Il Regolamento (UE) 2019/1111 fa riferimento a questi due standard giuridici nel Considerando 19.

Su questa base, garantire che l'interesse superiore della persona minorenne sia una considerazione preminente può essere considerato un diritto sostanziale, un principio guida e una regola procedurale in risposta alla sottrazione internazionale negli Stati membri dell'UE e i Paesi terzi. Si applica ai procedimenti legali, alle procedure di mediazione e nell'ambito delle relazioni con i servizi coinvolti. Le mediatrici devono quindi essere preparate a sostenere i genitori nella valutazione dell'interesse superiore della persona minorenne e a garantire che esso sia una considerazione preminente nell'accordo di mediazione e nel modo in cui si svolge la procedura di mediazione.



## L'INTERESSE SUPERIORE DELLA PERSONA MINORENNE NELLA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA E NELLA CARTA DELL'UE

### Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, art. 3.1.

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

### Carta dell'UE, art. 24.2

In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

<sup>159</sup> COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, General Comment No. 14 (2003) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration, [CRC/C/GC/14](#), 29 May 2013, para. 6.

# L'INTERESSE SUPERIORE DELLA PERSONA MINORENNE IN RELAZIONE AI DIRITTI E ALLE RESPONSABILITÀ DEI GENITORI E AGLI OBBLIGHI DELLO STATO

---

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza non solo stabilisce i diritti delle persone minorenni, ma anche gli obblighi delle autorità statali, nonché i doveri degli altri attori, come gli organismi privati, i genitori e i tutori. I processi decisionali riguardanti i diritti delle persone minorenni sono considerati particolarmente delicati quando si intersecano con i diritti e le responsabilità dei genitori e gli obblighi dello Stato, come avviene tipicamente nei procedimenti di sottrazione internazionale. Il principio dell'interesse superiore della persona minorenne fornisce un importante orientamento per le situazioni in cui diversi diritti e interessi legittimi devono essere bilanciati e soppesati per prendere una decisione.

## Diritti della persona minorenne ad essere accudita e cresciuta dai genitori

La persona minorenne ha il diritto di essere accudita dai propri genitori e di non essere separata dalla propria famiglia, a meno che ciò non sia necessario nel suo interesse superiore (UNCRC artt. 7 e 9). Lo Stato deve rispettare il diritto della persona minorenne a preservare la propria identità, che comprende la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari (art. 8). Nelle situazioni in cui la persona minorenne e uno

o entrambi i genitori non vivono insieme, la persona minorenne ha il diritto di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori (art. 9). La Convenzione riconosce questi diritti anche in situazioni transfrontaliere di separazione familiare (art. 10). La persona minorenne ha il diritto di essere protetta da interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza (art. 16).

## Diritti e responsabilità dei genitori

Poiché i genitori hanno determinati diritti, doveri e responsabilità ai sensi della Convenzione, l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dipende non solo dall'azione dello Stato, ma anche da quella dei genitori.

Pur non definendo la responsabilità genitoriale, la Convenzione fornisce esempi di aree in cui i genitori sono responsabili delle loro decisioni, azioni e omissioni nei confronti dei figli. I genitori hanno la responsabilità primaria dell'educazione e dello sviluppo della persona minorenne (art. 18) e sono tenuti ad assicurare, nell'ambito delle loro possibilità e capacità finanziarie, condizioni di vita adeguate al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale (art. 27).

I diritti dei genitori non sono definiti in modo puntuale, ma comprendono tut-

te quelle prerogative strumentali alla cura, direzione e guida, come il diritto di convivenza, accesso e contatto con la persona minorenni. La responsabilità, il diritto ed il dovere di fornire l'orientamento ed i consigli adeguati diminuiscono alla luce dell'evoluzione delle sue capacità di pensiero e d'azione autonome, di discernimento e di decisione (art. 5).<sup>160</sup>

In questo contesto, la responsabilità genitoriale è intesa come l'insieme dei doveri e dei diritti dei genitori di prendere decisioni nell'esercizio del loro ruolo genitoriale, mentre l'interesse superiore della persona minorenni è considerato non solo un interesse privato dei genitori e dei figli, ma anche una questione di interesse pubblico. Questa ampia definizione di responsabilità genitoriale comprende diritti, doveri, poteri e responsabilità nei confronti della persona minorenni e dei suoi beni, nonché doveri nei confronti dello Stato. I genitori hanno il diritto di svolgere il loro ruolo senza interferenze arbitrarie da parte dello Stato nella loro vita privata e familiare, nonché il diritto al sostegno dello Stato.<sup>161</sup> La Convenzione impone agli Stati l'obbligo di promuovere e vigilare sull'esercizio delle responsabilità genitoriali, garantendone l'effettività giuridica qualora i genitori non le adempiano in conformità con i diritti ivi sanciti.<sup>162</sup>

## Obblighi dello Stato

Gli Stati parti della Convenzione hanno l'obbligo legale di assistere i genitori nell'adempimento delle loro responsabilità di cura e di educazione dei figli. L'articolo 3, par. 2 obbliga gli Stati a garantire alle persone minorenni la protezione e le cure necessarie al loro benessere, tenendo conto dei diritti e dei doveri dei genitori. Gli articoli 18 e 27 stabiliscono l'obbligo dello Stato di sostenere i genitori attraverso l'assistenza sociale e finanziaria, le strutture e i servizi di assistenza all'infanzia e altri programmi di sostegno. L'articolo 19 prevede lo sviluppo di programmi di sostegno sociale per le persone minorenni e per chi se ne prende cura, per prevenire e rispondere a tutte le forme di violenza, sfruttamento e abbandono. L'articolo 26 stabilisce il diritto della persona minorenni a beneficiare della sicurezza sociale. Ai sensi dell'articolo 37, lo Stato deve garantire l'effettiva protezione delle persone minorenni da trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti in casa, a scuola e in ogni altra situazione o contesto.

Gli Stati sono chiamati a intervenire qualora i genitori non adempiano alle proprie responsabilità nei confronti delle persone minorenni, evitando al contempo interferenze arbitrarie nella loro vita privata e familiare. Poiché i genitori, ai sensi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, agisco-

<sup>160</sup> RUGGIERO, R., VOLNAKIS, D., HANSON, K., The inclusion of 'third parties': The status of parenthood in the Convention on the Rights of the Child. *Children's Rights Law in the Global Human Rights Landscape, Isolation, inspiration, integration?*, Edited by Eva BREMS, Ellen DESMET and Wouter VANDENHOLE, Routledge Research in Human Rights Law, 2017, pagg. 71-89, pag. 83.

<sup>161</sup> Ivi, pagg. 83-84. Si veda anche: LAW, J., MARTIN, E.A., *A Dictionary of Law*, 7th edition, Oxford University Press, 2014. ARCHARD, D., *Children: Rights and Childhood*, 2nd edition, Routledge 2004, pag. 149.


<sup>162</sup> RUGGIERO, R., VOLNAKIS, D., HANSON, K., The inclusion of 'third parties': The status of parenthood in the Convention on the Rights of the Child. *Children's Rights Law in the Global Human Rights Landscape, Isolation, inspiration, integration?*, Edited by Eva BREMS, Ellen DESMET and Wouter VANDENHOLE, Routledge Research in Human Rights Law, 2017, pagg. 71-89, pagg 81-84.

no come terze parti, la Convenzione stessa può essere interpretata come un quadro per un patto sociale tra genitori e Stato. Tale accordo bilancia la protezione da ingerenze statali indebite con il diritto a ricevere il necessario sostegno da parte delle istituzioni. In questo quadro, i genitori godono di un certo grado di discrezionalità nell'esercizio dei loro ruoli e delle loro responsabilità, mentre i diritti dei genitori sono considerati limitati e funzionali.<sup>163</sup>

La Convenzione ritiene pertanto che i diritti, i doveri e le responsabilità dei genitori siano limitati nel tempo, in funzione dell'evoluzione delle capacità della persona minorenni, limitati nella portata, in funzione dell'interesse superiore della persona minorenni, e di natura funzionale, in quanto volti ad assicurare la cura, la protezione e il benessere della persona minorenni.<sup>164</sup> Il principio dell'interesse superiore svolge un ruolo fondamentale nel qualificare questi limiti e queste funzioni.

## Bilanciare i diritti della persona minorenni, i diritti e le responsabilità dei genitori e gli obblighi dello Stato

Per quanto riguarda l'educazione e la protezione delle persone minorenni, il principio dell'interesse superiore assolve a una funzione multidimensionale. Da un lato, mira a garantire che ogni bambino o adolescente possa esercitare i propri diritti nel modo più adatto alla sua situazione personale e alle sue specifiche esigenze. Dall'altro, fornisce un criterio di riferimento per tutti i soggetti coinvolti – genitori, tutori e operatori privati – affinché possano accompagnare e sostenere la persona minorenni nel suo percorso di crescita in linea con questo principio. Infine, lo stesso concetto orienta l'azione delle autorità pubbliche, affinché il sostegno offerto alle famiglie e alle persone minorenni sia sempre finalizzato al perseguimento di questo obiettivo primario. L'interesse superiore della persona minorenni contribuisce a rendere visibili i suoi diritti nel processo decisionale degli adulti e ad aiutare i decisori pubblici e privati a valutare l'impatto delle loro decisioni su una persona minorenni specifica o su gruppi di minorenni. Il principio mira, inoltre, a garantire che i diritti e gli interessi della persona minorenni siano tenuti in primaria considerazione qualora



<sup>163</sup> RUGGIERO, R., VOLNAKIS, D., HANSON, K., The inclusion of 'third parties': The status of parenthood in the Convention on the Rights of the Child, *Children's Rights Law in the Global Human Rights Landscape, Isolation, inspiration, integration?*, Edited by Eva BREMS, Ellen DESMET and Wouter VANDENHOLE, Routledge Research in Human Rights Law, 2017, pagg. 71-89, pagg. 72-75. Si veda anche: MCGUINNESS, S., Best interests and pragmatism, *Health Care Analysis*, 2008, pag. 208.

<sup>164</sup> RUGGIERO, R., VOLNAKIS, D., HANSON, K., The inclusion of 'third parties': The status of parenthood in the Convention on the Rights of the Child, *Children's Rights Law in the Global Human Rights Landscape, Isolation, inspiration, integration?*, Edited by Eva BREMS, Ellen DESMET and Wouter VANDENHOLE, Routledge Research in Human Rights Law, 2017, pagg. 71-89, pagg. 82-83. Si veda anche: LAW, J., MARTIN, E.A., *A Dictionary of Law*, 7th edition, Oxford University Press, 2014.

siano in conflitto con i diritti e gli interessi legittimi dei genitori o di altri. È opinione diffusa che gli interessi delle persone minorenni debbano avere un peso mag-

giore in tali decisioni, poiché l'esito può avere effetti molto più profondi nell'immediato e a lungo termine.<sup>165</sup>

## IL PRINCIPIO DEL SUPERIORE INTERESSE DELLA PERSONA MINORENNE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Le sopra citate fonti normative internazionali e dell'UE trovano puntuale riferimento nell'ordinamento italiano, in forza della natura vincolante degli obblighi assunti a livello sovranazionale. Il principio del superiore interesse delle persone minorenni costituisce, pertanto, un principio cardine dell'ordinamento giuridico, riconosciuto e attuato attraverso una pluralità di fonti normative.

Come noto, l'Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con la legge n. 176 del 27 maggio 1991. Tuttavia, prima ancora, la Convenzione e i suoi principi entrano a fare parte del nostro ordinamento per effetto dell'articolo 2 della Costituzione, in base al quale "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Ne consegue che il principio dell'interesse superiore della persona minorenne, sancito dalla UNCRC e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, assume nell'ordinamento giuridico italiano rango costituzionale. Rilevano, inoltre, l'art.

31, comma 2 della Costituzione – che riguarda espressamente la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza – nonché l'art. 117, comma 1, secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto dei vincoli discendenti dagli obblighi internazionali.

Tale principio assume, pertanto, natura trasversale e deve essere applicato quale canone interpretativo e applicativo di tutte le fonti normative che riguardano, direttamente o indirettamente, la persona minorenne, a prescindere dalla presenza o meno di un puntuale riferimento eventualmente contenuto nelle disposizioni legislative.

Vi sono, in ogni caso, alcuni settori in cui il quadro normativo prevede espliciti riferimenti al principio del superiore interesse. Nei casi di sottrazione internazionale, sia il Regolamento (UE) 2019/1111 che le Convenzioni dell'Aia del 1980 e del 1996 menzionano espressamente la necessità di tenere in primaria considerazione il superiore interesse della persona minorenne in tutti i processi decisionali che la riguardino.<sup>166</sup>

<sup>165</sup> STALFORD, H., The broader relevance of features of children's rights law: the 'best interests of the child' principle, *Children's Rights Law in the Global Human Rights Landscape, Isolation, inspiration, integration?*, Edited by Eva BREMS, Ellen DESMET and Wouter VANDENHOLE, Routledge Research in Human Rights Law, 2017, pagg. 37-51, pag. 38. Si veda anche: ZERMATTEN, J., The best interests of the child principle: Literal analysis and function, *International Journal of Children's Rights*, 2010, pagg. 483-499.

<sup>166</sup> Per un approfondimento, si veda RUSINOVA, N., *Practical Handbook on EU Family Law*, 2025, pag. 56.

Tuttavia, l'ordinamento italiano non ha ancora fornito indicazioni normative o operative sull'interpretazione concreta del principio dell'interesse superiore della persona minorenni nei procedimenti familiari. Mancano, in particolare, linee guida su come applicare un approccio multidisciplinare in fase di valutazione e come garantire che, in fase decisionale,

l'interesse superiore della persona minorenni sia davvero la considerazione preminente. *(si veda il Box 7)* Questa assenza di direttive chiare ha come conseguenza che, nella mediazione familiare, l'applicazione del principio del superiore interesse della persona minorenni rimane interamente affidato alla discrezionalità della mediatrice.

## GUIDA PRATICA PER L'ATTUAZIONE: VALUTARE L'INTERESSE SUPERIORE DELLA PERSONA MINORENNE NELLA MEDIAZIONE FAMILIARE INTERNAZIONALE

---

Nel suo Commento generale n. 14 (2013), il Comitato per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza propone una guida sulle fasi di una procedura di determinazione dell'interesse superiore. Queste fasi contribuiscono a garantire, qualora la decisione spetti a un'autorità competente, che l'interesse superiore della persona minorenni sia valutato e determinato in modo trasparente e obiettivo, attraverso una procedura stabilita dalla legge o comunque regolamentata e con specifiche tutele per la persona minorenni. In merito ai procedimenti civili di diritto privato, la Raccomandazione del Consiglio d'Europa CM/Rec(2025)4 stabilisce che, nel valutare l'interesse superiore della persona minorenni, debbano essere considerati le circostanze del caso e tutti i fattori rilevanti per garantire i diritti della persona minorenni e rispondere ai suoi bisogni. La Raccomandazione specifica alcuni fattori da considerare nella va-

lutazione del superiore interesse.<sup>167</sup> *(si veda il Box 7)*

Nei procedimenti civili di diritto privato, i genitori, in quanto titolari della responsabilità genitoriale, sono i primi responsabili del rispetto dei diritti e dell'interesse superiore della persona minorenni. Nei casi di sottrazione internazionale, tuttavia, è evidente che i genitori possono avere bisogno di sostegno per adempiere alla loro responsabilità nei confronti del figlio o dei figli. Il percorso di mediazione richiede ai genitori di analizzare la propria situazione familiare e di concentrarsi sui bisogni del figlio o dei figli e sui loro diritti e interesse superiore. Questo esercizio è importante per i genitori per raggiungere a un accordo amichevole e prepararsi a rispettarlo successivamente.

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa sulla mediazione familiare definisce con precisione i compiti della

<sup>167</sup> COUNCIL OF EUROPE, Recommendation [CM/Rec\(2025\)4](#) of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025, para. 11.

mediatrice in questa materia. In particolare, la mediatrice è chiamata a: prestare speciale attenzione al benessere e all'interesse superiore delle persone minorenni; sollecitare i genitori a porre al centro della mediazione i bisogni dei

figli; ricordare ai genitori la loro responsabilità primaria riguardo alla protezione dei loro figli nonché l'obbligo di informare e coinvolgerli nelle decisioni che li riguardano.<sup>168</sup>

## Considerazioni sui bisogni e sul benessere della persona minorenne

Le procedure di mediazione familiare internazionale dovrebbero prestare particolare attenzione alle esigenze e al benessere delle persone minorenni coinvolti in un conflitto genitoriale. I mediatori dovrebbero guidare i genitori a considerare non soltanto le proprie esigenze, ma anche gli interessi e i bisogni dei figli. Particolare attenzione dovrebbe essere data all'importanza della ripresa e del mantenimento di relazioni sane da parte delle persone minorenni, nonché di regolari contatti fisici e virtuali con entrambi i genitori e i familiari, laddove tali contatti siano nell'interesse superiore della persona minorenne ed entrambi i genitori vi acconsentano.<sup>169</sup>

*Servizio Sociale Internazionale, Carta delle procedure di mediazione familiare internazionale (2017)*

La mediatrice, in quanto terza parte neutrale, è in grado di assistere i genitori nella valutazione dell'interesse superiore del figlio o dei figli. La valutazione deve considerare i bisogni primari della persona minorenne, la sua partecipazione, il suo sviluppo e la sua protezione. Deve tenere in debita considerazione la sua situazione sociale, economica, fisica, psicologica, cognitiva ed emotiva, nonché qualsiasi altro fattore rilevante per il caso.

La determinazione del superiore interesse non si limita a valutare la situa-

zione attuale e il percorso di vita della persona minorenne, ma ha un carattere progettuale: mira a disegnare il suo futuro. L'obiettivo è garantire che l'accordo di mediazione non solo tuteli i suoi diritti nell'immediato, ma sia anche sostenibile nel medio-lungo termine, favorendo uno sviluppo armonico e il pieno esercizio dei diritti sanciti dalla Convenzione durante l'infanzia, nella transizione all'età adulta e nel percorso verso l'autonomia.

**Diversi Stati europei hanno stabilito per legge i fattori da considerare nella valu-**

<sup>168</sup> COUNCIL OF EUROPE, Committee of Ministers [Recommendation No. R \(98\) 1 of the Committee of Ministers to member States on family mediation](#), 21 January 1998, Principle III.viii.

<sup>169</sup> INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE, [Charter for International Family Mediation Processes](#), a collaborative process, 2017, pag. 10.

tazione dell'interesse superiore.<sup>170</sup> Ispirandosi a questa prassi, il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la Raccomandazione CM/Rec(2025)4 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa indicano una serie di fattori che dovrebbero guidare la valutazione dell'interesse superiore, tenendo conto dei bisogni della persona minorenni e dei suoi diritti, come stabilito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.<sup>171</sup> Infatti, la ricerca dimostra che definire tali fattori per legge contribuisce a garantire che la valutazione dell'interesse superiore della persona minorenni e il processo decisionale basato su di esso tengano conto dei diritti e delle esigenze della persona minorenni nella sua situazione e nel suo contesto individuali. Stabilire tali fattori per legge aiuta le autorità competenti a valutare le esigenze della persona minorenni in modo più completo, mentre i criteri giuridicamente vincolanti riducono il livello di discrezionalità dell'autorità decisionale, collegano la valutazione a diritti specifici della persona minorenni e sensibilizzano i decisori alla complessità della valutazione.<sup>172</sup>

I principi e la guida pratica del Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e della Raccomandazione CM/Rec(2025)4 del Consiglio d'Europa offrono un aiuto alle mediatrici nell'assistere i genitori a valutare e considerare in modo preminente l'interesse superiore della persona minorenni nella risoluzione della controversia. I fattori da valutare e la guida per considerare in modo adeguato i diritti e l'interesse superiore della persona minorenni nei processi decisionali offrono alle mediatrici un orientamento utile per formulare domande ai genitori. Queste domande li aiuteranno a mantenere il focus sull'interesse superiore del figlio o dei figli durante la mediazione, assicurando che tale principio trovi concreta attuazione nell'accordo finale. L'accordo dovrà infatti includere una dichiarazione esplicita che attesti come i genitori abbiano effettivamente preso in considerazione l'interesse superiore del figlio o dei figli. Tale formalizzazione non solo garantisce trasparenza, ma facilita anche il successivo esame del giudice, qualora chiamato a conferire efficacia giuridica vincolante all'accordo.<sup>173</sup>

<sup>170</sup> Si veda, ad esempio: Austria, General Civil Code, para. 138. Finland, Child Welfare Act (417/2007), Chapter 1, Section 4(2). Ireland, Child and Family Relationships Act 2015; Child Care (Amendment Act) 2022. Romania, Law no. 272/2004 regarding the protection and promotion of the rights of the child. Spain, Law on the Legal Protection of Minors of 1996, Article 2.

<sup>171</sup> Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art.3, para. 1), [CRC/C/GC/14](#), 2013, para. 52-79. Council of Europe, Recommendation [CM/Rec\(2025\)4](#) of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025, para. 11.

<sup>172</sup> SKIVENES M., SØRSDAL, L. M. (2018), [The child's best interest principle across child protection jurisdictions](#), Human Rights in Child Protection, pagg. 59-88.

<sup>173</sup> CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, [Mediazione](#), Guida alle buone prassi nell'ambito della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012, capitolo 6.6.1.6, capitolo 12.



Il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza descrive la determinazione dell'interesse superiore come una procedura consolidata che consiste in una valutazione completa del caso e in un processo decisionale, nonché in una fase di follow-up con revisione periodica.<sup>174</sup>

## 1. La valutazione dell'interesse superiore

La valutazione del caso, detta anche valutazione del superiore interesse, mira a raccogliere e verificare dati e informazioni sulla situazione della persona minorenni. Laddove sia condotta da un'autorità o un servizio competente, la valutazione deve essere effettuata da professionisti qualificati, che applichino la dovuta diligenza, tenendo conto delle opinioni della persona minorenni e utilizzando per quanto possibile un approccio multidisciplinare.

Nella fase di valutazione è necessario considerare tutti i fattori rilevanti per garantire i diritti della persona minorenni e per il soddisfare i suoi bisogni; i fattori rilevanti possono variare a seconda delle circostanze del caso e includono, seguendo i principi stabiliti dalla Raccomandazione CM/Rec(2025)4 del Consiglio d'Europa:

- l'età della persona minorenni, il suo grado di maturità e le sue capacità evolutive;
- le opinioni della persona minorenni, qualora abbia scelto di esprimerle, o, qualora non sia in grado di formarsi o esprimere le proprie opinioni, la sua prospettiva;
- un'adeguata salvaguardia dell'ambiente familiare e sociale;
- la volontà e la capacità di ciascun genitore, senza alcuna discriminazione, di prendersi cura della persona minorenni e di soddisfarne i bisogni, compresa la volontà di un genitore di consentire alla persona minorenni di intrattenere relazioni personali significative con l'altro genitore o con altre persone per lei importanti;
- il percorso evolutivo, educativo e di accudimento della persona minorenni;
- la protezione della persona minorenni da danni fisici o psicologici, o dall'essere soggetta o esposta ad abusi, negligenza o violenza;
- qualsiasi situazione di vulnerabilità o rischio, ed eventuali fonti di protezione e sostegno;
- le esigenze della persona minorenni in termini di sviluppo, affettività, istruzione e salute;
- considerazioni relative al diritto della persona minorenni di preservare e sviluppare la propria identità;
- le attività quotidiane e gli hobby della persona minorenni.<sup>175</sup>

<sup>174</sup> COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, General Comment No. 14 (2003) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration, [CRC /C/GC/14](#), 29 May 2013, para. 64.

<sup>175</sup> COUNCIL OF EUROPE, Recommendation [CM/Rec\(2025\)4](#) of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025, para. 11. COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, General Comment No. 14 (2003) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration, [CRC /C/GC/14](#), 29 May 2013, capitolo V.A.1 e para. 44.

## 2. La fase decisionale

La decisione nell'interesse superiore della persona minorenni deve essere presa sulla base della valutazione del caso. Poiché potrebbero sussistere conflitti tra i diritti della persona minorenni e i diritti e gli interessi legittimi dei genitori o di altre persone rilevanti coinvolte nel caso, i responsabili delle decisioni dovranno intraprendere un esercizio di bilanciamento, valutando i fattori rilevanti e garantendo che l'interesse superiore della persona minorenni sia sempre una considerazione preminente.<sup>176</sup>

È probabile che tali conflitti si verifichino durante la mediazione nei casi di sottrazione internazionale. Dopo una prolungata assenza dal luogo di residenza abituale, ad esempio, la persona minorenni può aver sviluppato legami con altre persone nel luogo in cui è stata illecitamente trasferita o trattenuta, per cui è necessario prendere in considerazione le possibilità per garantire la continuità di questi rapporti. Il diritto alla continuità dell'istruzione e dell'assistenza sanitaria potrebbero risultare in conflitto con le considerazioni sul ritorno; se una persona minorenni ha esigenze sanitarie particolari, ad esempio a causa di una malattia cronica o di una disabilità, questo può sollevare dubbi sul suo ritorno in un luogo in cui i servizi adeguati non siano disponibili.

Qualora la valutazione evidenzi situazioni di rischio, è necessario valutare l'opportunità di attivare servizi di assistenza e supporto idonei a mitigare tali criticità. Se, ad esempio, vengono avanzate accuse secondo cui un membro della famiglia avrebbe usato violenza nei confronti della persona minorenni, potranno rendersi indispensabili misure protettive specifiche, come l'istituzione di incontri supervisionati per tutta la durata delle indagini.

Nell'operare il bilanciamento tra i fatti accertati e i diritti e gli interessi legittimi della persona minorenni e dei genitori, il processo decisionale deve valutare l'impatto atteso della decisione sia sulla situazione attuale che sul futuro sviluppo della persona minorenni, tenendo in debita considerazione alcuni principi fondamentali:

- a.** La sicurezza della persona minorenni è un principio fondamentale, pertanto qualsiasi minaccia o pericolo prevale su altri fattori. Laddove i servizi di sostegno e protezione non siano in grado di porre rimedio a un rischio individuato per la persona minorenni, tale rischio costituisce una minaccia o un pericolo e dovrebbe avere un peso particolarmente importante nelle decisioni relative all'interesse superiore della persona minorenni.
- b.** Il diritto della persona minorenni di crescere con i propri genitori è un principio fondamentale e pertanto le decisioni prese e i servizi forniti in un caso specifico dovrebbero mirare a sostenere la persona minorenni, i genitori e gli altri membri della famiglia nella prevenzione della separazione o nel raggiungimento del ricongiungimento dopo la separazione, consentendo alla

<sup>176</sup> COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, General Comment No. 14 (2003) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration, [CRC /C/GC/14](#), 29 May 2013, para. 39, 80-84.

persona minorenni di crescere con entrambi i genitori e di avere relazioni personali e contatti diretti con gli altri membri della famiglia, salvo nei casi in cui ciò non sia nell'interesse superiore della persona minorenni.

- c. La continuità e la stabilità nella situazione e nella cura della persona minorenni sono importanti, pertanto occorre sempre tenere conto della continuità e della stabilità in relazione al maggior numero possibile di fattori, in linea con l'interesse superiore della persona minorenni, quali le condizioni di cura, le relazioni familiari e i contatti diretti, le relazioni sociali e i contatti con i coetanei, i professionisti competenti quali assistenti sociali, assistenti e personale medico che lavorano con e per la persona minorenni, le condizioni di vita e il luogo di residenza, l'istruzione e altri fattori rilevanti.<sup>177</sup>

Le linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minorenni e la Raccomandazione CM/Rec(2025)4 sottolineano che l'interesse superiore dovrebbe essere valutato e bilanciato separatamente per ogni persona minorenni coinvolta nel procedimento, al fine di conciliare eventuali interessi contrastanti di loro.<sup>178</sup> Questo può accadere quando due o più persone minorenni sono state trasferite o trattenute illecitamente, o quando, ad esempio, la persona minorenni ha creato legami stretti con i figli del nuovo partner di uno dei genitori.

### 3. Revisione e adattamento

Se del caso, e in particolare in situazioni di forte conflittualità genitoriale e laddove siano stati individuati rischi, la determinazione dell'interesse superiore, comprese le valutazioni e le decisioni pertinenti, deve essere aggiornata periodicamente. La fase di revisione e valutazione dipende dalle circostanze del caso e dall'evoluzione delle capacità e della situazione della persona minorenni. Questa fase di follow-up di solito richiede il coinvolgimento dei servizi di assistenza, come i servizi sociali e di protezione dell'infanzia, per sostenere la persona minorenni, i genitori e gli altri membri della famiglia oltre la durata della procedura di mediazione e del procedimento giurisdizionale.

Come discusso nel capitolo 3, può essere necessario una procedura strutturata di mediazione *ex post* per continuare a sostenere i genitori nel medio e lungo termine. La persona minorenni dovrebbe essere strettamente coinvolta in tutte le fasi successive, nel rispetto dei suoi diritti e del suo interesse superiore. La fase di revisione e adattamento dovrebbe continuare fino a quando non sarà stata individuata e attuata una soluzione sostenibile per la persona minorenni, nel rispetto del suo interesse superiore.

<sup>177</sup> COUNCIL OF EUROPE, [Explanatory Memorandum](#) to Recommendation CM/Rec(2025)5 of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in care proceedings, 28 May 2025, para. 115.


<sup>178</sup> COUNCIL OF EUROPE, [Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice](#), 2010, pag. 18. COUNCIL OF EUROPE, Recommendation [CM/Rec\(2025\)4](#) of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025, para. 13.



# 7 I SERVIZI DI MEDIAZIONE: UNA REGOLAMENTAZIONE NEL RISPETTO DELL'INTERESSE SUPERIORE DELLA PERSONA MINORENNE

Data la delicatezza e la complessità dei casi di sottrazione internazionale e considerando che questa costituisce reato in diversi Stati membri dell'UE, tra cui l'Italia<sup>179</sup>, risulta opportuno inquadrare la mediazione familiare internazionale entro un quadro normativo specifico. Tale disciplina dovrebbe definire le modalità di organizzazione, svolgimento e supervisione del servizio (*si veda il Box 8*). Nel 2023, questa consapevolezza ha condotto il legislatore italiano ad una prima regolamentazione organica della professione della mediatrice e del mediatore familiare<sup>180</sup>.

Una puntuale disciplina legislativa risulta fondamentale per garantire che la procedura di mediazione si svolga nel rispetto degli standard internazionali ed europei, nonché delle norme sovranazionali e nazionali, garantendo al contempo l'accesso ai servizi di sostegno per le mediatrici, i genitori e le persone minorenni nonché l'adozione di salvaguardie adeguate. Quando la mediazione in casi di sottrazione internazionale si svolge in modo complementare al procedimento giurisdizionale (o inizi persino prima di quest'ultimo), la regolamentazione potrebbe favorire il coordinamento tra le associazioni di mediazione e le mediatrici, le autorità giudiziarie e amministrative competenti, gli avvocati e i curatori speciali, le assistenti sociali e le Autorità Centrali e altri servizi pertinenti, al fine di garantire che gli accordi raggiunti siano conformi al dato normativo e producano effetti giuridici<sup>181</sup>.



<sup>179</sup> Art. 574-bis del codice penale, rubricato "sottrazione e trattenimento di minore all'estero"

<sup>180</sup> Il riferimento è alla c.d. riforma Cartabia e al Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con i Ministeri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze, n.151 del 27 ottobre 2023, menzionato infra

<sup>181</sup> Si veda: CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Mediazione*, Guida alle buone prassi ai sensi della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012, pagg. 25-26



## REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE

I seguenti aspetti del servizio di mediazione dovrebbero essere regolamentati per legge, tramite strumenti normativi, linee guida o attraverso altri meccanismi adeguati.

### Accesso alla mediazione e garanzie:

- l'accesso alla mediazione in qualsiasi fase appropriata del procedimento, sulla base di una valutazione dell'idoneità;
- la partecipazione della persona minorenni al percorso di mediazione e, se del caso, la sua rappresentanza da parte di un curatore speciale e/o tutore;
- l'istituzione di un registro nazionale delle mediatrici e dei mediatori qualificati e specializzati;
- l'accesso al supporto economico da parte dello Stato per la mediazione;
- l'ottenimento del consenso informato dei genitori, delle persone minorenni e di qualsiasi altro membro della famiglia idoneo a partecipare alla mediazione;
- l'uso di servizi digitali, piattaforme online e videoconferenze per facilitare gli incontri di mediazione, ove possibile;
- la partecipazione degli avvocati;
- le garanzie e salvaguardie nella mediazione.

### Qualifiche e accreditamento delle mediatrici familiari e delle associazioni di mediazione:

- l'accreditamento delle associazioni di mediazione;
- qualifiche e requisiti minimi delle mediatrici;
- formazione e accreditamento delle mediatrici;
- procedure di controllo e verifica;
- neutralità, indipendenza e imparzialità delle mediatrici;
- standard etici e codici deontologici per la mediazione;
- supervisione, coaching e responsabilità delle associazioni di mediazione e dei singoli professionisti;
- monitoraggio delle associazioni di mediazione.

### Gestione del servizio di mediazione:

- riservatezza, segretezza e protezione dei dati nella mediazione;
- obblighi di segnalazione;
- il ruolo e le responsabilità delle mediatrici nell'inserimento dei genitori e delle persone minorenni bisognosi di sostegno nei sistemi di riferimento appropriati;
- accesso ai servizi di supporto, come l'interpretariato e la mediazione culturale;
- adempimenti amministrativi delle associazioni di mediazione, compresa la comunicazione di dati e statistiche.

## Coordinamento tra la procedura di mediazione e il procedimento giurisdizionale:

- coordinamento della procedura di mediazione con il procedimento giurisdizionale e con l’Autorità Centrale;
- controllo degli accordi di mediazione da parte dei tribunali o degli organi amministrativi;
- esecuzione degli accordi raggiunti in esito al percorso di mediazione.

In questo capitolo analizzeremo più approfonditamente alcuni elementi chiave del quadro normativo dei servizi di mediazione familiare internazionale nel contesto italiano. Come già illustrato in precedenza, in Italia la normativa sulla mediazione familiare puramente interna è stata rafforzata dalla recente riforma della giustizia (c.d. “riforma Cartabia”), che ne ha definito i contorni e l’innesto nel procedimento dinanzi al giudice. Tali interventi legislativi riguardano solo indirettamente la mediazione familiare internazionale come sancita dall’art. 25 del Regolamento (UE) 2019/1111. Vi sono tuttavia interventi posti in essere “dal basso” volti ad attuarla anche nell’ambito dei casi internazionali. Pertanto, nel complesso, principali riferimenti legislativi, bibliografici e tratti dalla prassi sono:

- La legge delega n. 206 del 26 novembre 2021 (c.d. “riforma Cartabia”), la quale ha delegato il Governo all’adozione di misure per l’efficienza del procedimento civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, nonché di misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie. In attuazione della delega, il Decreto Legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 ha introdotto un procedimento unico applicabile a

tutti i procedimenti in materia di status delle persone, delle persone minorenni e delle famiglie.

- L’art. 12-bis ss. delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che ha istituito l’elenco dei mediatori familiari presso ogni tribunale.
- Il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con i Ministeri della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze, n.151 del 27 ottobre 2023, che ha introdotto una disciplina organica sulla professione del mediatore familiare.
- Le [Linee guida](#) per la trasmissione di richieste all’Autorità Centrale ai sensi degli articoli 25, 27, 29, 80 e 82 del Regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (“Bruxelles II ter”).
- Lo studio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, [La mediazione familiare in Italia: documento di studio e di proposta](#), giugno 2025.
- C. Honorati, E. di Napoli, [Guida alla mediazione familiare internazionale](#), Pisa, 2025.

## ACCESSO ALLA MEDIAZIONE

Gli strumenti internazionali ed europei promuovono l'uso di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie, tra cui la mediazione, come strumento per sostenere i genitori nel raggiungimento di soluzioni amichevoli (*vedi capitolo 4*). Nel regolamentare l'accesso alla mediazione, è importante tenere conto di diversi aspetti al fine di facilitare il ricorso alla mediazione da parte dei genitori, ove opportuno, quali garantire la disponibilità e l'accessibilità dei servizi di mediazione, la fattibilità della partecipazione alla mediazione, la regolamentazione dei rinvii alla mediazione e il coordinamento della procedura di mediazione con il procedimento giurisdizionale<sup>182</sup>. Non va sottovalutato nemmeno l'aspetto economico, poiché entrambi i genitori devono essere in grado di sostenere i costi della mediazione, sia con le proprie risorse sia attraverso un programma di supporto economico a spese dello Stato.

L'accesso alla mediazione dipende dalla valutazione congiunta di tre figure chiave: in primo luogo i genitori, successivamente il giudice e la mediatrice, responsabili di verificare l'idoneità alla mediazione caso per caso. Nel valutare se un caso sia adatto alla mediazione, il giudice o la mediatrice deve accertarsi che ciascun genitore sia in grado e disposto a tutelare i diritti e l'interesse del/la figlio/a minorenni ed i propri interessi personali. Tale valutazione, fondamentale già nella fase di pre-mediazione, rimane rilevante durante tut-

to lo svolgimento della mediazione, ai sensi dell'art. 25 Regolamento (UE) 2019/1111. Per garantire una valutazione accurata è opportuno che i giudici, le mediatrici e il personale specializzato si avvalgano di strumenti di screening standardizzati per identificare situazioni di rischio, come episodi di violenza domestica o di genere così come altri fattori che potrebbero compromettere l'efficacia del percorso di mediazione.

### L'invito alla mediazione da parte del giudice: l'interesse superiore della persona minorenni come considerazione preminente

Con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2019/1111 nel 2022, il giudice ha l'obbligo di *"invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non vada contro l'interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso specifico o non ritardi indebitamente il procedimento"*; l'invito deve essere pronunciato quanto prima e in qualsiasi fase del procedimento, direttamente o, se del caso, con l'assistenza delle Autorità Centrali (art. 25).

Qualora la mediazione si svolga in modo complementare al procedimento di ritorno, spetta quindi al giudice valutare il caso per determinare l'op-

<sup>182</sup> CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Mediazione*, Guida alle buone prassi ai sensi della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012, Capitolo 4.

portunità di un invito a mediare, ovvero se il ricorso alla mediazione sia appropriato e fattibile nelle circostanze specifiche. La prima delle tre possibili eccezioni all'invito del giudice individuate dall'art. 25 del Regolamento (UE) 2019/1111 è la contrarietà al superiore interesse della persona minorenni. Accertare l'idoneità della mediazione alla luce di questo principio fondamentale della UNCRC richiede al giudice di valutare il caso dalla prospettiva dei bisogni e diritti della persona minorenni.<sup>183</sup> La Raccomandazione CM/Rec(2025)4 del Consiglio d'Europa offre una guida pratica per la valutazione dell'interesse superiore da parte dell'autorità giurisdizionale, della mediatrice o di altri servizi (*si veda il capitolo 6, Box 7*).

Poiché l'ordinamento giuridico italiano, come già sottolineato, non specifica i fattori da considerare nella valutazione dell'interesse superiore della persona minorenni nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali (*si veda capitolo 6*), esiste il rischio che il giudice eserciti un livello eccessivo di discrezionalità nel valutare se la mediazione sia conforme all'interesse superiore della persona minorenni in questione. Per evitare un uso arbitrario dei criteri di esclusione, il giudice dovrebbe quindi essere tenuto a motivare la sua decisione con un ragionamento giuridico e a spiegare in che modo abbia tenuto in primaria considerazione l'interesse superiore della persona minorenni.<sup>184</sup>

In Italia, l'obbligo del giudice di valutare la mediabilità del caso si applica non solo nei procedimenti di sottrazione internazionale ma in tutti i procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale; di conseguenza, si applica tanto ai giudici dei tribunali per i minorenni che ai giudici dei tribunali ordinari.<sup>185</sup> La normativa internazionale ed europea garantisce in effetti che, anche se, come nel sistema di giustizia italiano, la persona minorenni non è parte processuale dei procedimenti che la riguardano, "ne è al centro ed è destinatario delle decisioni e degli accordi".<sup>186</sup>

## Valutazione dei rischi e dell'idoneità del caso alla mediazione

Come rilevato dal Considerando 43 del Regolamento (UE) 2019/1111, la mediazione potrebbe non essere appropriata – ad esempio per motivi di violenza domestica – e non deve indebitamente ritardare il procedimento. Prima di iniziare un percorso di mediazione, è quindi necessario valutare l'idoneità del caso al fine di escludere squilibri di potere, comportamenti coercitivi e dinamiche controllanti tra le parti.

Lo *screening* per la violenza domestica fa parte della valutazione di idoneità richiesta prima di ammettere un caso alla mediazione o dell'invito da parte del giudice alla mediazione. Gli strumenti di

<sup>184</sup> Si veda: COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, General Comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (art.3, para. 1), [CRC/C/GC/14](#), 2013.

<sup>185</sup> DI NAPOLI, E., *La mediazione familiare nel contesto transfrontaliero: uno sguardo d'insieme*, cit., pag. 26. COUNCIL OF EUROPE, Recommendation [CM/Rec\(2025\)4](#) of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025, para. 57.

<sup>186</sup> DI NAPOLI, E., *La mediazione familiare nel contesto transfrontaliero: uno sguardo d'insieme*, in HONORATI, C., DI NAPOLI, E., *Guida alla mediazione familiare internazionale*, Pisa, 2025, pagg. 27-28.

<sup>186</sup> Ivi, pag. 25.



*screening* permettono alla mediatrice e agli altri operatori di valutare la probabilità che una persona abbia subito violenza e, su questa base, di identificare i casi ritenuti non adatti alla mediazione a causa di rischi per la sicurezza delle persone e squilibri di potere.<sup>187</sup> Oltre all'impiego dello *screening* nella fase di pre-mediazione per valutarne l'idoneità, è opportuno mantenere un monitoraggio continuo durante tutta la procedura di mediazione, in quanto ciò aumenta la possibilità di individuare eventuali rischi non rilevati nello screening iniziale.<sup>188</sup>

La ricerca ha individuato una serie di fattori che migliorano l'efficacia di tale *screening*: in particolare l'uso di uno strumento di *screening* standardizzato efficace, una procedura rigorosa, nonché la formazione del personale che lo effettua e l'assegnazione di risorse a tale scopo.<sup>189</sup>

In caso di allegazioni di violenza domestica o di genere, occorre valutare con attenzione diversi fattori, come la gravità e la frequenza degli episodi di violenza, il profilo del presunto autore e della parte lesa, la salute fisica e mentale delle persone adulti e minorenni coinvolte, nonché l'eventuale persistenza di rischi o minacce.<sup>190</sup> Un aspetto cruciale della valutazione riguarda il grado di timore provato o ancora presente nel genitore. L'abuso emotivo può assumere molte forme diverse tra cui minacce di fare

del male a una persona o a un animale domestico o minacce di autolesionismo e di incolpare il partner. Comprendere l'impatto del comportamento abusivo sulla persona, adulta o minorenni, che lo subisce, ne testimonia o ne è a conoscenza, è un fattore chiave nella valutazione. Una persona che ha subito gli abusi può provare paura e umiliazione a tal punto da compromettere la sua capacità di valutare i rischi che continua ad affrontare. Per questo è utile chiedere alle persone di valutare il livello di paura che provano su una scala da 1 a 10.<sup>191</sup> È inoltre altrettanto importante indagare specificamente sulla sicurezza e il benessere della persona minorenne, sugli atti di violenza subiti e se la persona minorenne abbia assistito alla violenza tra i genitori (*si veda il capitolo 3, Box 1*).

Alcuni studi evidenziano che sia opportuno che gli operatori formulino al genitore domande mirate sugli episodi di violenza. Quando vengono poste domande specifiche, i genitori tendono a parlare più facilmente delle loro esperienze di violenza. Includere domande specifiche sulla violenza negli strumenti di screening potrebbe aumentare quindi le possibilità di identificare episodi o rischi di violenza e di raccogliere informazioni più dettagliate

<sup>187</sup> Si veda: MCCUTCHEON, R., *Addressing domestic violence in mediation: the need for more uniformity and research*, *Harvard Negotiation Law Review*, 2021. HOLTZWORTH-MUNROE, A., BECK, C.J.A., APPLGATE, A., *The Mediator's Assessment of Safety Issues and Concerns (MASIC): A screening interview for intimate partner violence and abuse available in the public domain*, *Family Court Review*, 48(4), pagg. 646-662.

<sup>188</sup> MCCUTCHEON, R., *Addressing domestic violence in mediation: the need for more uniformity and research*, *Harvard Negotiation Law Review*, 2021

<sup>189</sup> MCCUTCHEON, R., *Addressing domestic violence in mediation: the need for more uniformity and research*, *Harvard Negotiation Law Review*, 2021.

<sup>190</sup> CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Mediazione, Guida alle buone prassi ai sensi della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori*, 2012, pagg. 72-77. INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE, *Charter for international family mediation processes, a collaborative process*, 2017, pagg. 5-7.

<sup>191</sup> PARKINSON L. (2020), *Family Mediation*, Fourth edition, Lexis Nexis, New York, pp. 67-68.



te sulla situazione familiare e sugli eventuali rischi.<sup>192</sup>

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica obbliga gli Stati parti ad attuare una valutazione multidisciplinare del rischio nei casi di violenza rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione (art. 51). L'obiettivo è quello di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il pericolo di recidiva, al fine di gestire il rischio e garantire una risposta coordinata in termini di sicurezza e sostegno. Qualora le circostanze lo consentano, gli esiti della valutazione dovrebbero costituire il fondamento per stabilire l'ammissibilità del caso alla mediazione.

Attualmente in Europa e in Italia non esiste un approccio uniforme o una prassi standardizzata nell'uso degli strumenti di *screening*, e non tutte le mediatrici o le associazioni di mediazione utilizzano strumenti di screening standardizzati per valutare l'idoneità del caso.

Il metodo MASIC (*"Mediator's Assessment of Safety Issues and Concerns"*) è stato sviluppato da ricercatori della Indiana University (Maurer School of Law) appositamente per colmare questa lacuna.<sup>193</sup> Questo strumento guida la mediatrice attraverso un colloquio per-

sonale con ciascun genitore per valutare la presenza e la frequenza degli indicatori associati a diverse forme di violenza domestica e per valutare l'idoneità della mediazione in considerazione della forma specifica di violenza identificata. Lo strumento, che include una valutazione del rischio, consente di individuare sette forme di violenza: abuso psicologico, comportamenti coercitivi e controllanti, minacce di violenza grave, violenza fisica, violenza fisica grave, violenza sessuale e stalking. Il metodo MASIC è stato scientificamente testato e si è dimostrato in grado di identificare la violenza domestica con maggiore frequenza rispetto ad altri approcci di screening. Le prove iniziali confermano la coerenza del metodo, nonché l'affidabilità e la validità dei risultati.<sup>194</sup> MASIC è considerato uno strumento di *screening* promettente, che necessita di ulteriori test e valutazioni, con un focus specifico sulla protezione dei diritti e della sicurezza della persona minorenni.

Il metodo Family DOORS (*"Detection of Overall Risk Screen"*) creato in Australia nel 2011 è uno strumento che aiuta i genitori che si separano e gli operatori del settore a individuare e rispondere ai rischi per il benessere e la sicurezza delle persone adulte e minorenni interessate. A differenza degli *screening* specifici per la violenza domestica, il metodo DOORS adotta un'ampia definizione di rischio che considera il benessere delle

<sup>192</sup> HULTMANN, O., *Children exposed to intimate partner violence and/or abused, Findings from Swedish research projects in child psychiatry and child protection work*, Università di Göteborg, 2017. BROBERG, A., AXBERG, U., CARTER, Å., ERIKSSON, M., HULTMANN, O., IVERSEN, C., iRiSk - Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsatta barn [Sviluppo di strumenti di valutazione e misure di sostegno per le persone minorenni vulnerabili]. WENKE, D., *Service Providers as Champions for Non-Violent Childhoods, Service provision for children and parents to end corporal punishment*, Non-Violent Childhoods Project, Council of the Baltic Sea States, 2018, pag. 18.

<sup>193</sup> HOLTZWORTH-MUNROE, A., BECK, C.J.A., APPLÉgate, A., *The Mediator's Assessment of Safety Issues and Concerns (MASIC): A screening interview for intimate partner violence and abuse available in the public domain*, *Family Court Review*, 48(4), 2010, pagg. 646-662.

<sup>194</sup> POKMAN, V., ROSSI, F.S., HOLTZWORTH-MUNROE, A., APPLÉGATE, A.G., BECK, C.J.A., D'ONOFRIO, B.M., *Mediator's Assessment of Safety Issues and Concerns (MASIC): reliability and validity of a new intimate partner violence screen*, *Assessment*, 21(5), 2014, pagg. 529-542.

persone adulte e minorenni, il conflitto e la comunicazione, lo stress genitoriale e i fattori di pressione collaterali, incoraggiando l'operatore a valutare il contributo di tutti questi fattori ai rischi imminenti per la sicurezza personale e interpersonale. Si tratta di un metodo scientifico progettato per consentire agli operatori e alle professioniste di

diverse discipline, tra cui avvocati, consulenti, psicologi e assistenti sociali, di individuare e valutare i rischi dei loro clienti e di sviluppare una risposta su misura prima che si aggravino. Il metodo consiste in quattro applicazioni che sono disponibili gratuitamente online, un manuale e corsi di formazione online e in presenza.<sup>195</sup>

## INFORMAZIONI SULLA MEDIAZIONE E PRE-MEDIAZIONE

Informare i genitori e gli altri membri della famiglia interessati dalla sottrazione internazionale sulla procedura di mediazione è una delle misure fondamentali per aiutarli a considerare la risoluzione alternativa delle controversie e per facilitare l'accesso tempestivo alla mediazione. Gli incontri informativi per i genitori in fase di separazione possono aiutare i genitori a concentrarsi meglio sulla loro responsabilità condivisa di prendersi cura nei confronti della persona minorenne e sul rispetto del suo interesse superiore. Potrebbero anche aiutare a prevenire l'aggravarsi delle controversie e una possibile sottrazione internazionale.

Poiché la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica all'art. 48.1 vieta una mediazione obbligatoria nei casi di violenza che rientrano nell'ambito di applicazione della Con-

venzione (*si veda il capitolo 2: limiti e criticità della mediazione*), la partecipazione a tali incontri informativi dovrebbe essere richiesta solo a condizione che l'adesione al percorso di mediazione familiare rimanga sempre volontaria, che siano previste adeguate salvaguardie e che ciascun genitore abbia un accesso effettivo all'eventuale procedimento giurisdizionale. Tuttavia, la partecipazione a una sessione informativa sulla mediazione non deve comportare ritardi nel procedimento di ritorno.<sup>196</sup>

In Europa, ci sono diverse iniziative per facilitare l'accesso alla mediazione dei genitori interessati dalla sottrazione internazionale, come l'accesso direttamente in tribunale o i servizi di pre-mediazione (*si veda esempi dalla prassi*).

In Italia, i servizi di mediazione familiare internazionale sono ancora scarsi e non distribuiti ugualmente in tutto il territorio. Come rilevato dalla ricerca nazionale<sup>197</sup>, i servizi di mediazione familiare sono

<sup>195</sup> FAMILY DOORS, *Detection of Overall Risk Screen (DOORS)*.

<sup>196</sup> CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Mediazione*, Guida alle buone pratiche ai sensi della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 2012, pag. 56. COUNCIL OF EUROPE, Recommendation [CM/Rec\(2025\)4](#) of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025, para. 49.

<sup>197</sup> CARPANETO, L., MAOLI, F., *Better judicial cooperation and family mediation in international child abduction cases*, National Report on Italy, iCare2, 2025.

disponibili attraverso i servizi pubblici (raramente) e forniti da operatori privati (più frequentemente) solo su base ad hoc, senza un efficace coordinamento tra i professionisti coinvolti.<sup>198</sup> Una parte importante dell'organizzazione dell'offerta del servizio rappresentata dalle associazioni professionali, che svolgono un ruolo rilevante anche nel monitoraggio e nell'offerta di corsi di specializzazione, confermato dal decreto Ministeriale n. 151/2023. Al tempo stesso, alcuni servizi di mediazione familiare sono offerti dai servizi sociali, dai comuni, dai servizi sanitari, ecc., ma in modo non omogeneo a livello nazionale.

Di fatto, il modo in cui i genitori possono prendere atto della possibilità di ricorrere alla mediazione e della disponibilità dei servizi sul territorio può variare in modo consistente, a seconda che la questione in esame sia sottoposta o meno all'attenzione del giudice, perché è spesso quest'ultimo a potere (o dovere) informare le parti di questa possibilità.

Alcuni tribunali e comuni hanno svolto un ruolo efficace nella sua promozione attraverso l'istituzione di sportelli informativi, dove le parti possono raccogliere informazioni sulle modalità e sui vantaggi della mediazione. Si tratta di spazi informativi sulla mediazione familiare affidati a mediatori volontari che illustrano agli utenti tutte le informazioni necessarie sulla mediazione familiare e indicano agli utenti i centri pubblici e privati esistenti nell'area metropolitana e che erogano tale servizio, poi liberamente scelti dalle coppie interessate.

La riforma Cartabia ha introdotto un elenco istituzionalizzato di mediatori familiari qualificati, da istituire in ogni tribunale per facilitare le famiglie nella ricerca di un mediatore. Va sottolineato che l'esistenza di tali elenchi - che alcuni tribunali devono ancora rendere operativi<sup>199</sup> - non comporta l'assimilazione della mediatrice al consulente del tribunale: anche se i professionisti iscritti nell'elenco sono soggetti allo stesso procedimento disciplinare applicabile al consulente tecnico d'ufficio<sup>200</sup>, le mediatrici familiari sono scelte dalle parti e non riferiscono al giudice il risultato del loro lavoro.

A causa dell'assenza di un elenco nazionale delle mediatrici familiari, comprese specificamente le mediatrici familiari internazionali, e poiché il codice di procedura civile non specifica come debba essere identificato un mediatore (art. 12-bis disp. att. cod. proc. civ), al giudice non rimane che rivolgersi all'Autorità Centrale per ottenere i contatti di una mediatrice o un mediatore adatta/o.<sup>201</sup>

Tuttavia, il diritto internazionale e quello europeo invitano le autorità competenti ad assistere le parti e gli uffici giudiziari nel valutare la possibilità di tentare la mediazione prima di avviare un procedimento giurisdizionale o in qualsiasi fase di tale procedimento. Alla luce di questi obblighi, sono in corso diverse iniziative, a livello legislativo, politico e pratico, per ovviare a questa lacuna e sperimentare servizi di pre-mediazione in Italia.

<sup>198</sup> AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, [La mediazione familiare in Italia](#), Documento di studio e di proposta, 2025.

<sup>199</sup> Ivi, pag. 70 ss

<sup>200</sup> Art. 12-ter disp. att. cod.proc.civ.

<sup>201</sup> DI NAPOLI, E., HONORATI, C., *Il procedimento di mediazione familiare nei casi di responsabilità genitoriale e di sottrazione internazionale*, cit., pag. 53.

## ESEMPIO DALLA PRASSI: ACCESSO ALLA MEDIAZIONE IN TRIBUNALE

---

L'accesso alla mediazione può essere facilitato anche direttamente in tribunale. L'esperienza maturata in diversi Paesi europei dimostra che la sola diffusione di informazioni scritte sulla mediazione familiare internazionale spesso non è sufficiente a convincere i genitori che la mediazione può costituire un valido strumento nell'ambito della disputa familiare. Quando, oltre al materiale scritto, le informazioni vengono fornite di persona, ad esempio da una mediatrice presente in tribunale o che assiste all'udienza del procedimento di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aia, la disponibilità dei genitori a prendere in considerazione la mediazione aumenta in modo significativo. Laddove è stato sperimentato, questo approccio ha dato risultati positivi: creato nei Paesi Bassi, è stato successivamente adottato in Germania e nel Regno Unito, e anche in altri Paesi singoli tribunali lo stanno adottando.<sup>202</sup>

Ispirandosi all'esperienza olandese, MiKK e.V., l'associazione specializzata nella mediazione familiare internazionale in Germania, ha testato il modello di mediazione in tribunale inizialmente

presso il Tribunale dell'Aia a Berlino<sup>203</sup> e, successivamente, il modello è stato introdotto in altri 22 tribunali specializzati in Germania e continua a diffondersi. Il modello *"Mediation in Court"* (MiC, Mediazione in Tribunale) richiede al tribunale di fissare due udienze in un procedimento di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aia e invita una mediatrice specializzata a presenziare alla prima udienza. Poiché il procedimento di ritorno deve essere completato entro un massimo di sei settimane, la prima udienza viene convocata entro due-quattro settimane e la seconda udienza viene fissata immediatamente per sette-dieci giorni dopo. Alla prima udienza è presente una mediatrice di MiKK e.V. per spiegare ai genitori i vantaggi della mediazione – nella loro lingua madre, se lo desiderano – e per rispondere alle loro domande. Attraverso il contatto diretto con la mediatrice, la mediazione si configura come un'opzione concreta e realistica in una situazione emotivamente complessa e carica di tensione. Il modello garantisce trasparenza grazie alla presenza e alla completa informazione di tutte le parti coinvolte, ovvero i genitori e i loro

---


**202** COUNCIL OF THE BALTIC SEA STATES, *Transnational child protection: the role of judges, social services and central authorities*, 4th Expert Meeting, PROTECT Children on the Move, CBSS Children's Unit, 2014, pagg. 46-48. Alla luce dell'esperienza positiva del modello della mediazione in tribunale in Germania, Regno Unito e Paesi Bassi, il progetto AMICABLE, cofinanziato dall'UE, ha riconosciuto questo modello come una buona prassi e lo ha promosso in Italia, Polonia e Spagna. AMICABLE (2019-2021) Strumenti di best practice per l'esecutività degli accordi mediati e modello di best practice per l'incorporazione della mediazione nei procedimenti di sottrazione internazionale: un progetto finanziato dall'UE ideato da MiKK e.V. con esperti legali dalla Germania (Juliane Hirsch, Sabine Brieger) e partner: Università di Wroclaw (Polonia), Università di Alicante (Spagna), Università Milano-Bicocca (Italia). Gli strumenti e il modello di best practice sono disponibili all'indirizzo: <https://www.amicable-eu.org>.

**203** In Germania, la giurisdizione nei casi di cui all'art. 21 della Convenzione dell'Aia del 1980 è concentrata in 24 tribunali, ovvero un tribunale specializzato per ogni distretto della corte d'appello. Si veda: BRIEGER, S., ERB-KLÜNEMANN, M., SCHULZ, A., *Concentration of Jurisdiction under the Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction: Germany*, International Family Law, 14 July 2024.

avvocati, il curatore speciale (“*guardian ad litem*”) della persona minorenni, il rappresentante dei servizi locali di protezione dell’infanzia e, ove necessario, gli interpreti.

In preparazione alla prima udienza, MiKK e.V. garantisce che un co-mediatore con le competenze linguistiche e culturali richieste sia pronto ad assistere i genitori qualora questi decidano di tentare la mediazione. In tal caso, la procedura di mediazione si svolge nei 7-10 giorni precedenti la seconda udienza. A seconda dell’età della persona minorenni e delle circostanze del caso, anche quest’ultima può essere coinvolta nella mediazione. Se un genitore non può garantire la presenza fisica alle sessioni di mediazione, queste possono svolgersi in videoconferenza. È importante garantire che il genitore all’estero abbia la possibilità di avere contatti con la persona minorenni durante il procedimento; la mediazione aiuta proprio a coordinare tali contatti.

Qualora venga raggiunto un accordo, la mediatrice e i genitori lo redigono insieme e gli avvocati lo esaminano prima della firma da parte dei genitori. L’accordo viene quindi inviato al tribunale o presentato alla seconda udienza. Durante il percorso di mediazione, le mediatrici e il giudice non si scambiano informazioni né comunicano tra loro, al fine di rispettare il principio di riservatezza. Il tribunale esamina l’accordo e, se soddisfatto, gli conferisce efficacia giuridica per renderlo esecutivo, per quanto possibile e in base alle circostanze del caso.<sup>204</sup>



Qualora i genitori non raggiungano un accordo in sede di mediazione, la seconda udienza avrà luogo come previsto con la decisione affidata al giudice. Anche in tal caso, la procedura di mediazione contribuisce generalmente a migliorare il rapporto e la comunicazione tra i genitori, accrescendo la consapevolezza sulle diverse opzioni risolutive e sulle conseguenze delle proprie scelte per i figli. I genitori potrebbero ricominciare a fidarsi l’uno dell’altro, perché potrebbe essere la prima volta che si parlano e si ascoltano di nuovo. Pertanto, anche se il processo di mediazione non risolve la controversia tra i genitori, in genere potrebbe gettare le basi affinché i genitori accettino e rispettino la decisione del tribunale.

Il modello del mediatore in tribunale richiede uno sforzo organizzativo da parte dell’associazione di mediazione per comporre una squadra di co-mediazione adeguata: una mediatrice con un profilo legale e l’altra/o con un profilo psicosociale, che devono essere disponibili con breve preavviso e possedere l’esperienza culturale e competenze linguistiche adeguate. Il servizio di consulenza e pre-mediazione multilingue di MiKK e.V. e la sua rete internazionale composta da 200 mediatori familiari transfrontalieri attivi e specializzati in 32 Paesi, che operano in 30 lingue, garantiscono che questo modello funzioni bene non solo in Germania, ma anche a livello europeo e mondiale.

<sup>204</sup> Si veda [AMICABLE \(2019-2021\)](#) Strumenti di best practice per l’esecutività degli accordi mediati e Modello di best practice per l’incorporazione della mediazione nei procedimenti di sottrazione di minori.

## ESEMPIO DALLA PRASSI: SERVIZI DI PRE-MEDIAZIONE

In Francia, l'organizzazione non-governativa Droit d'Enfance - ISS France offre servizi di pre-mediazione dal 2022. La pre-mediazione è un servizio fornito nella fase preparatoria della mediazione. È meno formale della procedura di mediazione stessa e comprende diverse azioni chiave:

- **informare** i genitori sulla procedura di mediazione, sui diritti dei genitori e della persona minorenni e sulle opzioni disponibili;
- **valutare** la situazione familiare per identificare i bisogni e le preoccupazioni dei genitori e della persona minorenni e condurre una valutazione preliminare per stabilire se la situazione della famiglia sia idonea alla mediazione;
- **indirizzare** la famiglia al servizio di mediazione qualora la situazione sia ritenuta idonea;
- **sostenere** i genitori nel raggiungimento di un accordo temporaneo già prima dell'avvio della procedura di mediazione;
- **offrire consulenza** su come preservare o ricostruire relazioni familiari positive, nel rispetto dei diritti e delle responsabilità di entrambi i genitori e dell'interesse superiore della persona minorenni.

Il servizio di pre-mediazione dovrebbe essere condotto da un'équipe multidisciplinare. Sebbene di solito sia coinvolta una mediatrice professionista, l'équipe può anche includere assistenti socia-

li, professionisti legali o altri operatori qualificati. Il personale coinvolto nella pre-mediazione dovrebbe seguire una formazione specifica basata sugli standard internazionali ed europei in materia di diritto di famiglia, diritti dell'infanzia e giustizia a misura di minorenni, nonché il diritto internazionale privato.

In qualità di rappresentante del Servizio Sociale Internazionale (SSI) in Francia, Droit d'Enfance lavora in collaborazione con le sedi nazionali del SSI in altri paesi europei, tra cui Defence for Children Italia, per offrire servizi di pre-mediazione che coinvolgano genitori che vivono in diversi paesi. Sulla base della sua esperienza in questo campo, Droit d'Enfance - ISS Francia ha sviluppato, nell'ambito del progetto iCare2, una metodologia sulla pre-mediazione in casi di sottrazione internazionale nel rispetto dell'interesse superiore della persona minorenni.<sup>205</sup> La metodologia guida le associazioni che forniscono servizi di mediazione nella creazione di sportelli di pre-mediazione e può essere utilizzata per sostenere la formazione in materia di pre-mediazione.

In Italia, la pre-mediazione non è ancora disciplinata dalla legge. Nell'ambito del progetto iCare2 e in base ad un protocollo d'intesa con l'Autorità Centrale per l'applicazione della Convenzione dell'Aia del 1980 e del Regolamento 2019/1111 presso il Ministero della Giustizia e il Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell'Università di Genova, Defence for Children Italia

<sup>205</sup> DROIT D'ENFANCE - ISS FRANCE, [Methodology on pre-mediation](#), International family mediation in the best interests of the child, iCare Project, 2025.

mette a disposizione uno sportello di pre-mediazione così da facilitare l'accesso alla mediazione nelle dispute familiari transfrontaliere. Lo sportello di pre-mediazione familiare costituisce un punto di contatto per le persone coinvolte in una controversia familiare transfrontaliera, con particolare riferimento ai casi di sottrazione internazionale.<sup>206</sup>

Utilizzando come criterio guida il superiore interesse della persona minorenni, lo sportello fornisce informazioni sui servizi di mediazione familiare internazionale disponibili sul territorio, sulla base delle caratteristiche della situazione di specie. Lo sportello si avvale di un team multidisciplinare con esperienza

pluriennale con competenze giuridiche, sociali nonché di mediazione familiare che potrà effettuare una prima valutazione del caso per comprendere se sia possibile intraprendere un percorso di mediazione, orientando le persone coinvolte verso i professionisti e le autorità competenti.

Inoltre, nel 2025, l'Autorità Centrale ha istituito un protocollo di cooperazione con la Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A. Me.F.), International Child Abduction Lawyers Italy (ICALI) e Reunite-International Child Abduction Centre (UK) che prevede tra i suoi obiettivi la garanzia di un sistema di pre-mediazione.<sup>207</sup>

## SALVAGUARDIE NEI CASI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

---

Per tutelare i diritti e gli interessi delle persone coinvolte, adulti e minori di età, nell'ambito della sottrazione internazionale e per assicurare che la procedura mediatoria si svolga nel rispetto degli standard etici, è necessario adottare una serie di salvaguardie nell'ambito del percorso di mediazione. Affinché risultino efficaci, è necessario che tali salvaguardie siano formalmente istituzionalizzate attraverso disposizioni legislative, codici deontologici professionali o altri strumenti normativi appropriati.

Come osservato dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, le accuse di violenza domestica nei casi di sottrazione internazionale non sono rare, anche se alcune possono rivelarsi infondate. Le parti e i partecipanti coinvolti nella mediazione devono essere consapevoli che tale strumento non è finalizzato a risolvere le accuse di violenza domestica, bensì a regolare esclusivamente le questioni relative ai rapporti genitoriali, tra cui l'organizzazione dei contatti e degli accessi, le modalità

<sup>206</sup> [Protocollo d'intesa](#) tra l'Autorità Centrale per l'applicazione della Convenzione de L'Aja del 25.10.1980 e del Reg. (UE) 2019/1111 presso il Ministero della Giustizia, Defence for Children International Italia e l'Università di Genova – Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali per la realizzazione di un servizio di pre mediazione familiare in situazioni transfrontaliere, 10 aprile 2025 Per accedere al servizio di pre-mediazione, si veda: DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL ITALIA, [Network Mondiale](#), *Sostegno e orientamento a minorenni e famiglie*.

<sup>207</sup> Protocollo in tema di mediazione familiare transfrontaliera tra il Ministero della Giustizia, (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Ufficio IV, Autorità Centrali), Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (FIAMeF), International Child Abduction Lawyers Italy (ICALI) e Reunite-International Child Abduction Centre, 26 maggio 2025, Articolo 2.2.e.

di cura ed educazione dei/lle figli/e, gli altri aspetti connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa.<sup>208</sup>

Occorre garantire che entrambi i genitori scelgano liberamente la mediazione, che possano partecipare in uno spazio protetto e in condizioni di parità. Dato che all'inizio di un percorso di mediazione la mediatrice potrebbe non essere del tutto consapevole dei particolari del caso e del livello di tutela richiesto, la situazione deve essere attentamente valutata per stabilire, innanzitutto, l'idoneità del caso alla mediazione e, a un esito positivo della valutazione, per chiarire le salvaguardie da mettere in atto per tutelare le persone interessate.<sup>209</sup>

Una volta accertata l'idoneità del caso alla mediazione, le possibili misure di salvaguardia comprendono, in particolare,

- valutazione dell'idoneità del servizio di mediazione;
- disponibilità di servizi di sostegno per la persona minorenni e i genitori;
- metodologie specifiche per i casi con elevato livello di conflitto o violenza;
- disposizioni pratiche e organizzative;
- garanzie per la partecipazione della persona minorenni alla mediazione.

## Benessere, sicurezza e integrità fisica

Il benessere, la sicurezza e l'integrità fisica di tutte le parti e tutti i partecipanti coinvolti nella mediazione sono presupposti essenziali per garantire che la procedura sia affidabile e credibile. La mediazione familiare internazionale non è adatta a tutte le situazioni e la procedura non deve essere utilizzata in alcun modo per evitare o ritardare il procedimento giurisdizionale, per manipolare o influenzare un'altra parte o un altro partecipante. A seconda dell'approccio adottato in mediazione, la mediatrice inizialmente incontra o interloquisce con ciascuna parte separatamente e la informa sulla procedura. Insieme viene valutato se la mediazione sia il percorso più adatto alla situazione e se entrambe le parti siano disposte a parteciparvi, o se sia più appropriato un altro metodo di risoluzione alternativa delle controversie.<sup>210</sup>

**208** CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Mediazione, Guida alle buone prassi ai sensi della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori*, 2012, p. 73, par. 262.

**209** Per una discussione più dettagliata sulla mediazione nei casi di violenza domestica o presunta tale, si veda: CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Mediazione, Guida alle buone pratiche ai sensi della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori*, 2012, capitolo 10. CONSIGLIO D'EUROPA, Comitato dei Ministri, *Raccomandazione n. R (98) 1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla mediazione familiare*, 21 gennaio 1998. FREEMAN, M., *Violenza domestica e sottrazione di minori da parte dei genitori*, 2022. FREEMAN, M., TAYLOR, N., *Violenza domestica e partecipazione dei minori: sfide contemporanee per la Convenzione dell'Aia sulla sottrazione di minori del 1980*, *Journal of Social Welfare and Family Law*, Vol. 42, 2020, pagg. 154-175. CONFERENZA DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Relazione sulla riunione di esperti sulle questioni di violenza domestica/familiare e la Convenzione dell'Aia del 1980 sulla sottrazione di minori*, 12 giugno 2017, Università di Westminster, Londra, 2017. ALANEN, J., *When human rights conflict: mediating international parental kidnapping disputes involving the domestic violence defense*, *The University of Miami Inter-American Law Review*, Vol. 40, No. 1, 2008, pagg. 49-108.

**210** INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE, *Charter for international family mediation processes, a collaborative process*, 2017, pagg. 5-7.

Questa valutazione iniziale comprende tre aspetti cruciali: l'integrità fisica delle parti e dei partecipanti; la capacità di partecipare alla mediazione; il rispetto dei procedimenti giurisdizionali e amministrativi.

*Servizio Sociale Internazionale, Carta delle procedure di mediazione familiare internazionale (2017)*

## Valutazione dell'idoneità del servizio di mediazione

Le associazioni di mediazione, nell'ambito di un proprio percorso di autovalutazione, devono verificare l'effettiva capacità del servizio e dei singoli professionisti di gestire specifici casi di mediazione, assicurando non solo l'adeguatezza dell'intervento alle circostanze concrete, ma anche la tutela della sicurezza e del benessere di tutte le parti coinvolte, incluse le persone minorenni. A tal fine, è indispensabile che:

- gli operatori incaricati della valutazione di idoneità alla mediazione siano specificamente formati e qualificati a tal fine;
- qualora emergano indizi o sospetti di violenza, il caso sia deferito, ove consentito dalla normativa, a una mediatrice o più mediatrici con competenze specifiche nella gestione di situazioni di violenza domestica e capacità di adattare metodi e approcci alle particolarità del caso;
- l'associazione che fornisce il servizio di mediazione disponga di un protocollo per il benessere e la protezione delle persone minorenni assicurandosi che le mediatrici siano adeguatamente formate per la sua corretta applicazione.

## Servizi di sostegno per la persona minorenne e i genitori

Nei casi di sottrazione internazionale, la mediazione dovrebbe essere sempre accompagnata da servizi di sostegno adeguati al caso. Prima di avviare la procedura di mediazione, quindi, la mediatrice deve accertare che:

- i genitori e la persona minorenne abbiano un accesso effettivo ai servizi di sostegno, ad esempio una consulenza psicosociale e legale, così da prendere una decisione informata sulla loro partecipazione alla mediazione e tale sostegno sia garantito durante e dopo il percorso di mediazione;
- venga nominato un curatore speciale che rappresenti la persona minorenne laddove previsto;
- in ogni fase della procedura venga garantita la sicurezza di tutte le parti e tutti i partecipanti coinvolti, inclusa la persona minorenne;
- venga garantita la riservatezza delle informazioni condivise nel percorso di mediazione e che ne sia compresa l'importanza da tutti i presenti;
- le parti e i partecipanti, inclusa la persona minorenne, siano stati informati in merito alle deroghe alla riservatezza della mediazione, ov-

vero agli obblighi di segnalazione da parte della mediatrice,

- la mediatrice sia preparata ad effettuare le opportune segnalazioni, ad esempio ai servizi di protezione dell'infanzia o alle forze dell'ordine, in conformità con le leggi nazionali e con i protocolli per il benessere e la protezione delle persone minorenni;
- qualsiasi allegazione di violenza venga presa in carico dalle autorità competenti, in conformità con la legislazione nazionale, per garantire la sicurezza dei genitori e delle persone minorenni interessati;
- ogni genitore, qualora lo ritenga opportuno, disponga delle informazioni e del sostegno necessari per poter avviare un procedimento giurisdizionale in qualsiasi fase del percorso di mediazione, se lo ritenga opportuno.

## Sostegno in casi caratterizzati da un alto livello di conflittualità o violenza

In Italia, il Codice di procedura civile esclude l'invito alla mediazione da parte del giudice e l'inizio della procedura di mediazione nei casi di violenza domestica e di genere, nonché in caso di allegazioni di violenza, mentre la procedura di mediazione deve essere interrotta se tali condotte emergono durante il percorso di mediazione. L'art. 473-bis.42, comma 3, cod. proc. civ. vieta al giudice di invitare le parti alla mediazione *"quando nei confron-*

*ti di una delle parti è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena anche non definitiva o provvedimento cautelare civile o penale ovvero penda procedimento penale in una fase successiva per abusi e violenza". L'art. 473-bis.43 cod. proc. civ. vieta "di iniziare il percorso di mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415 bis del Codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473 bis 40, nonché quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa".*

Nei procedimenti di separazione dei genitori di portata puramente nazionale, i giudici, gli avvocati e i mediatori sono vincolati da questo divieto di mediazione nei casi di violenza. Con particolare riferimento alla violenza domestica, pertanto, la disciplina europea sembra attribuire al giudice una valutazione discrezionale, in quanto il divieto di mediazione familiare nei casi di allegazioni di violenza domestica, espressamente previsto dall'ordinamento giuridico italiano, non trova diretta applicazione nei procedimenti di sottrazione internazionale, né in generale nella mediazione familiare internazionale.

Nei casi caratterizzati da uno o più elementi di internazionalità, e in particolare nei casi di sottrazione internazionale, può quindi essere opportuno prendere in considerazione la mediazione o altri metodi alternativi di risoluzione delle controversie anche qualora si sospetti o sia stata confermata la presenza di

violenza.<sup>211</sup> In un contesto transnazionale, la giurisdizione nel caso può spettare a uno Stato in cui ricorrere alla mediazione nei casi di violenza o sospetta violenza è possibile e sono disponibili mediatrici specializzate e metodi alternativi di risoluzione delle controversie adeguati per aiutare i genitori a risolvere le loro controversie, ponendo l'accento sui diritti e sull'interesse superiore della persona minorenni. Inoltre,

*“[v]i sono in effetti molti modi per adattare la procedura di mediazione al fine di proteggere e responsabilizzare la vittima. Per esempio, possono essere stabilite regole che vietino comportamenti degradanti e che prevedano l'immediata interruzione della sessione da parte del mediatore se le regole non sono rispettate. Similmente, una mediazione condotta da remoto, mediante strumenti di videoconferenza, può garantire il necessario distacco e contribuire a fare sentire la vittima più sicura. In ogni caso, condizione imprescindibile è che in questi casi delicati la mediazione sia gestita da professionisti qualificati ed esperti di violenza di genere che, tra l'altro, siano a conoscenza dei programmi di riabilitazione e di altre risorse disponibili nei diversi ordinamenti per un genitore violento.”<sup>212</sup>*

Nei Paesi dove il quadro giuridico permette ai genitori di tentare la risoluzione alternativa delle controversie anche

in presenza di episodi di violenza domestica, se il caso è stato valutato come idoneo alla mediazione, le mediatrici dovrebbero avere a disposizione metodi progettati specificamente per questo scopo, che prevedono un sostegno rafforzato da parte di un'équipe multidisciplinare e specializzata e integrano elementi di risoluzione alternativa delle controversie. Uno di questi metodi è la coordinazione genitoriale.<sup>213</sup>

In Italia, l'uso della coordinazione genitoriale, ovvero un metodo particolarmente indicato per fornire un sostegno multidisciplinare nei casi di separazione dei genitori caratterizzati da un elevato livello di conflitto, rientra nell'ambito dell'art. 473-bis.26 cod. proc. civ.:

*“Il giudice, su istanza congiunta delle parti, può nominare (...) uno o più ausiliari, scelti tra gli iscritti all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, o al di fuori dell'albo se vi è accordo delle parti, per intervenire sul nucleo familiare al fine di superare i conflitti tra le parti, fornire ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli.”*

La coordinazione genitoriale “è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie non riservato centrato sul minore”.<sup>214</sup> Ai sensi dell'art. 473-bis.26 cod. proc. civ., il coordinatore o la coordinatrice genitoriale è un/a professionista

**211** HONORATI, C., DI NAPOLI, E., *Guida alla mediazione familiare internazionale*, Pisa, 2025, pag. 65.

**212** Ivi, pag. 64.

**213** Si veda ad esempio il modello Coordinated Family Dispute Resolution: FIELD, R., LYNCH, A., Hearing parties' voices in Coordinated Family Dispute Resolution (CFDR): an Australian pilot of a family mediation model designed for matters involving a history of domestic violence. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 36(4), 2014, pagg. 392-402. Si veda anche il modello del coordinatore genitoriale: BLANCO, M., LEITAO FERREIRA, J.M., ARIAS ASTRAY, A., Parenting coordination, a new role for social workers, *Journal of Social Work*, Sage, 2022. CAPDEVILA-BROPHY, C., D'ABATE, D.A., MAZZONI, S., GIUDICE, E., Emerging parental coordination practices around the globe: What we have learned, *Family Court Review* 58(3), July 2020, pagg. 710-729. Si veda inoltre: COUNCIL OF EUROPE, Recommendation [CM/Rec\(2025\)4](#) of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 28 May 2025, para. 40. COUNCIL OF EUROPE, [Explanatory Memorandum](#) to the Recommendation CM/Rec(2025)4 of the Committee of Ministers to member States on the protection of the rights and best interests of the child in parental separation proceedings, 20 May 2025, para. 203.

**214** ASSOCIAZIONE ITALIANA COORDINATOR GENITORIALI, [Cos'è la coordinazione genitoriale](#), 2025.

specificamente formato/a nel metodo della coordinazione genitoriale. Può essere nominato/a per un periodo compreso tra 6 e 24 mesi al fine di aiutare i genitori a prendere decisioni congiunte relative alla cura e all'interesse superiore della persona minorenni e a rispettare le decisioni prese dal giudice. Il metodo contribuisce a proteggere la persona minorenni dall'impatto dannoso derivante dell'alto livello di conflittualità tra i genitori, aiuta a prevenire l'aggravarsi del conflitto genitoriale, nonché, se iniziato in modo tempestivo, una eventuale sottrazione internazionale.

## Disposizioni pratiche e organizzative

Qualora un caso sia stato valutato idoneo alla mediazione e i genitori abbiano espresso il loro consenso libero e informato a tentare la mediazione, potrebbe essere necessario adottare misure di salvaguardia pratiche e organizzative. Tali misure devono essere adottate in conformità con i risultati della valutazione dei rischi e possono includere i seguenti elementi:

- se si ritiene opportuno che i genitori si riuniscano nella stessa stanza, è opportuno permettere loro di arrivare alla sede della mediazione accompagnati da una persona di fiducia, da punti di ingresso diversi o ad un orario leggermente diverso per evitare incontri al di fuori della sede di mediazione e non devono

essere lasciati soli nella stanza. Affinché queste misure di salvaguardia possano essere effettivamente applicate, è importante la collaborazione dei professionisti che intervengono in co-mediazione;

- se del caso, la mediatrice deve avere la possibilità di organizzare incontri separati con i genitori;
- l'uso di strumenti telematici, per organizzare le sedute online, può essere adeguato per evitare il contatto fisico tra i genitori; in tal caso, occorre prestare particolare attenzione al contesto per garantire la riservatezza delle sessioni.<sup>215</sup>

In presenza di accuse di violenza rivolte al genitore non affidatario, l'accordo di mediazione dovrebbe prendere in considerazione le misure di protezione disponibili nel luogo di residenza abituale della persona minorenni, al fine sia di mitigare i rischi accertati, sia di garantire la tutela della persona minorenni e del genitore affidatario in caso di ritorno.<sup>216</sup>

## Salvaguardie per la partecipazione della persona minorenni alla mediazione

A differenza dei procedimenti giurisdizionali, in cui il giudice o un professionista appositamente formato ascolta la persona minorenni tenendo conto della sua età, del suo livello di maturità e delle circostanze del caso, la partecipazione della persona minorenni e la

<sup>215</sup> Si veda: KUCINSKI, M., *The pitfalls and possibilities of using technology in mediating cross-border child custody cases*, Journal of Dispute Resolution, 2010, Issue 2, pagg. 297-325.

<sup>216</sup> CONVENZIONE DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Relazione sulla riunione di esperti sulle questioni di violenza domestica/familiare e la Convenzione dell'Aia sulla sottrazione di minori del 1980*, 12 giugno 2017, Università di Westminster, Londra, 2017, pagg. 2, 3. Si veda anche TRIMMINGS, K., DUTTA, A., ZUPAN, M. (a cura di), *Domestic violence and parental child abduction, The protection of abducting mothers in return proceedings*, Intersentia, 2022.

valutazione del suo interesse superiore, nell'ordinamento giuridico italiano, non sono chiaramente regolamentate nella procedura di mediazione. Pertanto, è necessario adottare misure di salvaguardia specifiche per proteggerla

e garantire il suo benessere durante il percorso della mediazione, e assicurando che la mediazione si svolga in conformità con il principio dell'interesse superiore della persona minorene<sup>217</sup> (*si vedano i capitoli 5 e 6*).

## PRINCIPI DI BASE E STANDARD ETICI DELLA MEDIAZIONE

---

Le mediatrici sono tenute ad operare con neutralità e indipendenza garantendo equità e imparzialità nei confronti di tutte le parti e tutti i partecipanti coinvolti nel percorso di mediazione, ivi inclusa la persona minorene. Tale approccio deve tradursi concretamente nella condotta, nelle azioni e nelle comunicazioni della mediatrice, al fine di assicurare una partecipazione paritaria delle parti, caratterizzata da un equilibrio negoziale e contrattuale.<sup>218</sup>

Questi principi richiedono che l'azione della mediatrice sia guidata dai diritti umani e dalla primaria considerazione per l'interesse superiore della persona minorene, tenendo in considerazione i diritti e le responsabilità dei genitori tanto nella loro dimensione individuale quanto in quella relazionale.

Le associazioni di mediazione devono assicurarsi che l'organizzazione del lavoro delle mediatrici preservi la loro indipendenza, imparzialità e neutralità. A tal fine, i servizi di mediazione dovrebbero essere erogati separatamente da qualsiasi altra prestazione che potrebbe generare conflitti di interesse.<sup>219</sup>

In alcuni Paesi, la mediazione familiare internazionale è fornita da organizzazioni specializzate, come *Reunite* nel Regno Unito<sup>220</sup>, *International Child Abduction Centre* nei Paesi Bassi<sup>221</sup>, e *MiKK - International Mediation Centre for Family Conflict and Child Abduction* con sede in Germania.<sup>222</sup> La loro opera ha plasmato il panorama della mediazione transfrontaliera in modo significativo negli ultimi decenni.

<sup>217</sup> CONVENZIONE DELLAIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Mediazione, Guida alle buone prassi ai sensi della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori*, 2012, pag. 25.

<sup>218</sup> CONVENZIONE DELL'AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, *Mediazione, Guida alle buone prassi ai sensi della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori*, 2012, pag. 58.

<sup>219</sup> *European Code of Conduct for Mediators*, 2004, pag. 2. COUNCIL OF EUROPE, EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ), *European Code of Conduct for Mediation Providers*, CEPEJ(2018)24, 3-4 December 2018, pag. 3.

<sup>220</sup> [www.reunite.org](http://www.reunite.org)

<sup>221</sup> [www.kinderontvoering.org/en/mediation-bureau](http://www.kinderontvoering.org/en/mediation-bureau)

<sup>222</sup> [www.mikk-ev.org](http://www.mikk-ev.org)

Le associazioni e i servizi che interagiscono, in maniera diretta o indiretta con le persone minorenni, solitamente adottano standard etici o codici di condotta. Tali documenti definiscono regole, linee guida e principi per la condotta professionale, basati sui principi del diritto internazionale in materia di diritti umani. L'adozione di standard etici può essere prevista dalla normativa di riferimento delle associazioni e dei servizi e dovrebbe costituire parte integrante della formazione e dell'aggiornamento professionale. Gli standard etici o codici deontologici devono essere formalmente allegati al processo di accreditamento istituzionale.

Gli standard etici europei nell'ambito della mediazione non fanno riferimento ai diritti e all'interesse superiore della persona minorenne, poiché sono stati sviluppati per un contesto più ampio di applicazione in materia civile e commerciale.<sup>223</sup> Per stabilire un punto di riferimento per la mediazione nelle controversie familiari internazionali, il Servizio Sociale Internazionale ha collaborato con un gruppo internazionale di mediatori esperti per elaborare la Carta delle procedure di mediazione familiare internazionale con un'attenzione specifica ai diritti e agli interessi della persona minorenne (*si veda il Box 9*).

I seguenti principi derivanti dal diritto internazionale ed europeo sono generalmente considerati capisaldi degli standard etici e dei codici di condotta professionale:

- **principio di legalità:** rispetto della legislazione nazionale e sovranazionale, in particolare relativa ai requisiti professionali e alla deontologia del servizio, alla tutela della riservatezza e la protezione dei dati, nonché agli obblighi di segnalazione previsti per legge;
- **tutela della dignità** delle persone;
- **protezione e rispetto dei diritti della persona minorenne**, in particolare il diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo e alla protezione; il rispetto delle sue opinioni e operando affinché il suo interesse superiore sia tenuto in considerazione preminente;
- **rispetto della diversità delle persone**, prevenendo le discriminazioni e contestandole laddove si verificano;
- **uso etico della tecnologia**.

L'adesione agli standard etici, fondati sul diritto europeo ed internazionale, costituisce un requisito essenziale per conferire legittimità ai servizi di mediazione. Inoltre, una solida conoscenza e un'applicazione rigorosa di tali principi nella pratica della mediazione familiare internazionale consentono alla mediatrice e al mediatore di esercitare il proprio ruolo con maggiore sicurezza professionale. I principi di neutralità, indipendenza e imparzialità rappresentano una base irrinunciabile per un percorso di mediazione eticamente corretto, che sappia coniugare il rispetto dei diritti dei genitori e la tutela della persona minorenne.

<sup>223</sup> *European Code of Conduct for Mediators*, 2004. COUNCIL OF EUROPE, EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ), *European Code of Conduct for Mediation Providers*, CEPEJ(2018)24, 3-4 December 2018.



In un percorso collaborativo che ha coinvolto 55 mediatrici e mediatori di tutto il mondo, il Servizio Sociale Internazionale ha sviluppato la Carta delle procedure di mediazione familiare internazionale con l'obiettivo di definire gli standard per la pratica della mediazione familiare internazionale in un contesto globale.<sup>224</sup> Pubblicata nel 2017, la Carta stabilisce i seguenti principi per la mediazione familiare internazionale:

- partecipazione volontaria,
- idoneità del caso alla mediazione,
- processo decisionale in mano alle parti,
- accesso a una consulenza legale indipendente per ogni parte,
- riservatezza della mediazione,
- indipendenza e imparzialità della mediatrice e del mediatore,
- considerazione dei diritti e dell'interesse superiore della persona minorenni,
- qualifiche delle mediatrici e dei mediatori familiari internazionali,
- consapevolezza e sensibilità culturale nella procedura di mediazione.

La Carta mira a rafforzare il dialogo e la cooperazione tra le mediatrici e i mediatori e gli organismi amministrativi e legali coinvolti nella mediazione familiare internazionale.

## FORMAZIONE E QUALIFICHE DI CHI OPERA NELLA MEDIAZIONE

Per intervenire nei casi di sottrazione internazionale, le mediatrici ed i mediatori dovrebbero avere una solida esperienza nel campo della mediazione familiare, con una formazione specializzata nell'ambito della mediazione familiare transfrontaliera e nelle specificità della sottrazione internazionale, nonché nei diritti e nell'interesse superiore della persona minorenni e nei metodi appropriati per facilitarne la partecipazione concreta ed efficace.

La formazione iniziale e continua delle mediatrici e dei mediatori dovrebbe includere diversi temi utili ad affrontare la complessità della sottrazione internazionale, in particolare i seguenti:

- quadro giuridico e questioni procedurali relative alla sottrazione internazionale, nonché istituzioni competenti, come le Autorità Centrali;

<sup>224</sup> INTERNATIONAL SOCIAL SERVICE, *Charter for international family mediation processes*, a collaborative process, 2017.

- diritti e responsabilità dei genitori e degli altri membri della famiglia interessati dal caso, come i nonni o, se del caso, i figli del nuovo partner di uno dei genitori;
- diritti della persona minorenni;
- capacità di analisi nel valutare il caso secondo un approccio basato sui bisogni, i diritti e il principio dell'interesse superiore della persona minorenni;
- mediazione e co-mediazione transfrontaliera;
- comunicazione interculturale e sensibile alle persone minorenni, competenze linguistiche ed esperienza di lavoro con interpreti o mediatori culturali;
- l'uso di diversi metodi e approcci di mediazione e per favorire la partecipazione concreta ed efficace della persona minorenni;
- normativa relativa alla protezione dei dati;
- regole di riservatezza e segretezza, nonché obblighi di segnalare atti o sospetti di violenza;
- modalità per facilitare l'accesso ai servizi di sostegno per le persone adulte e minorenni;
- standard etici, codici deontologici e misure di salvaguardia delle persone adulti e minorenni.

La formazione multidisciplinare e congiunta risulta utile, inoltre, per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra mediatrici, avvocati e il giudice, il personale dell'Autorità Centrale, il cu-

ratore speciale e gli operatori dei servizi locali che lavorano con la famiglia.

Le associazioni di mediazione devono garantire un costante affiancamento e una regolare supervisione delle mediatrici e dei mediatori assicurando al contempo opportunità di formazione continua finalizzate al costante miglioramento della qualità del servizio, in conformità con il quadro normativo e le direttive nazionali, europee e internazionali.

In Italia, la mediazione familiare è svolta da liberi professionisti affiliati ad associazioni private, che richiedono un'autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi della legge n. 4/2013. La professione di mediatore familiare è regolamentata dal decreto ministeriale n. 151/2023, che ha introdotto standard comuni per le associazioni di mediazione familiare e ha contribuito in modo significativo alla standardizzazione e al riconoscimento formale della professione nell'ordinamento giuridico italiano.<sup>225</sup>

Il Decreto definisce la professione di "mediatore familiare" all'art. 2 come

*"la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente".*

<sup>225</sup> CARPANETO, L., MAOLI, F., *Better judicial cooperation and family mediation in international child abduction cases, National Report on Italy*, iCare2, 2025, pagg. 11-13.

Il decreto stabilisce requisiti specifici per i professionisti che offrono servizi di mediazione familiare, tra essi l'assenza di precedenti penali, il possesso del titolo di studio richiesto e il completamento di un corso di formazione conforme alle condizioni stabilite dalla legge (artt. 3-5). Tuttavia, il decreto non fa riferimento al principio dell'interesse superiore della persona minorenn.

Il decreto specifica che la formazione in materia di mediazione deve adottare un approccio multidisciplinare che affronti la dimensione psicologica, giuridica e comunicativa della mediazione familiare, nonché la protezione delle persone minorenni e i metodi per ascoltare le loro opinioni. Il corso deve consistere in un minimo di 240 ore, comprese lezioni teoriche e pratiche, con almeno 80 ore dedicate alla pratica guidata e alla supervisione da parte di un mediatore familiare esperto e formatore.

L'art. 6 stabilisce le regole deontologiche della professione di mediatrice o mediatore familiare con "lo scopo di precisare l'etica professionale e le condotte cui il mediatore familiare deve attenersi nell'esercizio della propria professione". Le regole deontologiche sono vincolanti per le mediatrici e i mediatori e richiedono quanto segue (al comma 2 e 3):

*"2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza.*

*3. Il mediatore familiare esercita l'attività di mediazione con imparzialità, neutra-*

*lità e assenza di giudizio nei confronti dei mediandi, promuovendo fra loro un processo equilibrato e incoraggiandoli a confrontarsi in modo costruttivo."*

La mediatrice e il mediatore familiare devono rispettare il segreto relativo allo svolgimento e al contenuto dei colloqui di mediazione e a eventuali accordi (art. 6.6). Tale obbligo si estende a chiunque sia presente durante le sessioni di mediazione, salvo che entrambe le parti rinunciano espressamente e per iscritto alla riservatezza, o nei casi in cui la legge preveda delle eccezioni. Il decreto regola inoltre il compenso della mediatrice o del mediatore familiare e il trattamento dei dati personali.

La legge, tuttavia, non prevede una specializzazione professionale né in materia di mediazione che favorisca la partecipazione della persona minorenn ove opportuno, né nei casi di sottrazione internazionale o altre controversie familiari transnazionali. In merito a queste ultime, il decreto "(...) non prevede la figura del mediatore familiare transfrontaliero né contempla, tra le materie oggetto di disciplina – l'attività professionale e la formazione del mediatore familiare, le modalità e i contenuti dei corsi obbligatori per la formazione iniziale e l'aggiornamento, i requisiti del formatore nella mediazione, le regole deontologiche (art. 1) – alcuna competenza specifica che il mediatore specializzato debba possedere".<sup>226</sup>

Poiché la mediazione nei casi di sottrazione internazionale differisce profondamente dalla mediazione familiare in un contesto puramente nazionale, è essenziale garantire la specializzazione professionale delle mediatrici e dei mediatori familiari internazionali (*si veda il Box 11*).

<sup>226</sup> HONORATI, C., DI NAPOLI, E., *Guida alla mediazione familiare internazionale*, Pisa, 2025, pag. 30. CARPANETO, L., MAOLI, F., *Better judicial cooperation and family mediation in international child abduction cases, National Report on Italy*, iCare2, 2025, pagg. 19-20.

Come già accennato nel capitolo 4, su sollecitazione dell’Autorità Centrale italiana insieme ad associazioni specializzate, nel 2024 è stato organizzato il primo corso di alta formazione in mediazione familiare internazionale, rivolto alle mediatrici e i mediatori familiari professionisti.<sup>227</sup> Oggi le mediatrici familiari formate specificamente sulla mediazione nei casi di sottrazione internazionale in Italia sono 14.<sup>228</sup>

Il protocollo di cooperazione istituito nel 2025 tra l’Autorità Centrale, la Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.), International Child Abduction Lawyers Italy (ICALI) e Reunite-International Child Abduction Centre (UK) mira a diffondere la cultura della mediazione familiare transfrontaliera quale strumento per sé “a misura di minore”, a garanzia dei suoi *best interests* e della tenuta delle relazioni familiari in situazioni caratterizzate da elementi di internazionalità. Ai fini di definire la specializzazione professionale, il protocollo prevede di “promuovere la formazione specializzata dei mediatori familiari professionisti che vogliono acquisire il titolo di mediatore familiare transfrontaliero”, di favorire la formazione continuativa, nonché la costante supervisione delle

loro attività, e di creare un elenco delle mediatrici e dei mediatori familiari transfrontalieri.<sup>229</sup>

Una formazione nell’ambito della “mediazione familiare inclusiva della persona minorenni” (“*child inclusive mediation*” - CIM) in Italia viene offerta dall’Associazione Mediamente APS in base alla specializzazione dell’associazione consolidata oramai dal 2016. Nel 2021, l’associazione ha costituito un gruppo di studio per la diffusione della mediazione che favorisca la partecipazione della persona minorenni, il Gruppo CIM Italia. Per le mediatrici specializzate, l’associazione organizza incontri di supervisione annuali e continua ad offrire la formazione delle mediatrici e dei mediatori in questo ambito. Nel promuovere la partecipazione della persona minorenni alla mediazione familiare, l’associazione si basa sulla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché la Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori pubblicata dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Tra le varie attività, l’associazione offre anche i “gruppi di parola” per le persone minorenni che condividono esperienze familiari simili come, ad esempio, la separazione dei genitori.<sup>230</sup>

<sup>227</sup> Il corso è stato promosso dall’Autorità Centrale italiana e realizzato da International Child Abduction Lawyers Italy (ICALI), da Reunite – International Child Abduction Centre, dall’Università di Milano-Bicocca, dall’Università di Genova e da Defence for Children International–Italia, con il patrocinio della Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (F.I.A.Me.F.), dall’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori (AIAF), dall’Unione Nazionale Camere Minorili (UNCM) e dalla Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i minorenni e per le famiglie (CAMMINO).

<sup>228</sup> L’elenco delle mediatrici familiari internazionali, tuttavia, non è ancora disponibile online, né compaiono i relativi dettagli sulla corrispondente pagina “Find a cross-border family mediator” di Missing Children Europe.

<sup>229</sup> Protocollo in tema di mediazione familiare transfrontaliera tra il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Ufficio IV, Autorità Centrali, Federazione Italiana delle Associazioni di Mediatori Familiari (FIAMeF), International Child Abduction Lawyers Italy (ICALI) e Reunite-International Child Abduction Centre, 26 maggio 2025, Articolo 2.2.a-d, g.

<sup>230</sup> ASSOCIAZIONE MEDIAMENTE APS, *La parola dei figli*, Centro di ricerca e sviluppo per la mediazione familiare ed il counselling nella relazione d’aiuto, 2025. ASSOCIAZIONE MEDIAMENTE APS, *Ascoltare la voce dei figli nella separazione dei genitori in mediazione familiare*, Webinar, 2025. La formazione dell’Associazione si basa sull’approccio sviluppato da Lisa Parkinson, che ha fornito la prima formazione delle mediatrici dell’associazione nel 2016, nonché la supervisione annuale.



La mediazione familiare internazionale richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze professionali specifiche. Le mediatrici ed i mediatori familiari internazionali devono possedere una solida competenza giuridica in diversi settori del diritto, quali il diritto di famiglia, i diritti delle persone minorenni e il diritto internazionale privato, per poter comprendere appieno la complessità di questi casi. Devono essere preparati a lavorare in un contesto internazionale e in diversi sistemi giuridici e a mediare tra parti con background nazionali e linguistici, culturali e religiosi diversi. E' necessaria una preparazione relativa all'ascolto e dialogo con la persona minorenne e a guidare i genitori affinché tengano in primaria considerazione il suo interesse superiore, nonché a valutare la validità e l'applicabilità dell'accordo di mediazione alla luce della legge applicabile in uno o più ordinamenti giuridici.

È necessario che le mediatrici abbiano una solida competenza in materia di diritto internazionale privato per determinare l'ambito della procedura di mediazione, che può essere limitato alla questione specifica relativa al ritorno della persona minorenne ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980 o a una serie più ampia di questioni che possono essere applicabili ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1111. Questo aspetto è particolarmente rilevante in quanto la procedura di mediazione nei casi di sottrazione internazionale si svolge tipicamente in modo complementare rispetto al procedimento giudiziario.

Nei casi di sottrazione internazionale, la mediatrice deve essere disponibile e preparata ad avviare e concludere la procedura di mediazione entro il breve lasso di tempo di sei settimane previsto dalla Convenzione dell'Aia del 1980. Mentre il passare del tempo può essere funzionale alla risoluzione del conflitto e a una nuova organizzazione della vita familiare nei procedimenti di separazione dei genitori, esso rischia di consolidare e rendere definitiva una situazione illegittima nei casi di sottrazione internazionale e può aggravare i danni alla persona minorenne. Le mediatrici devono essere in grado di gestire l'alto livello di conflitto che caratterizza tipicamente questi casi, non da ultimo perché la sottrazione internazionale costituisce un reato in Italia e in diversi altri Paesi europei.

<sup>231</sup> Questo Box riassume un'analisi più approfondita fornita in: DI NAPOLI, E., HONORATI, C., *Guida alla mediazione familiare internazionale*, Pisa, 2025, pagg. 65-67.



ATTUARE IL PRINCIPIO DELL'INTERESSE  
SUPERIORE DELLA PERSONA  
MINORENNE NELLA MEDIAZIONE  
FAMILIARE INTERNAZIONALE IN ITALIA:  
RACCOMANDAZIONI



In Italia, da alcuni anni sono stati compiuti passi importanti per regolamentare e diffondere la mediazione familiare nei procedimenti di separazione dei genitori. Le misure intraprese dal legislatore, dalle autorità nazionali, regionali e locali, dalle associazioni e dai servizi, dall'accademia e dai singoli professionisti hanno contribuito alla sensibilizzazione sia degli operatori che della cittadinanza in merito ai diritti della persona minorenni nell'ambito della mediazione familiare. Nonostante i progressi compiuti, la professione della mediatrice e del mediatore familiare che si occupa di casi transfrontalieri non è ancora regolamentata nell'ordinamento italiano e vi sono poche indicazioni su come garantire che l'interesse superiore della persona minorenni sia una considerazione preminente nella procedura di mediazione. Questo capitolo conclusivo fornisce alcune raccomandazioni volte a colmare questo vuoto.

La mediazione nei casi di sottrazione internazionale si fonda necessariamente su una più ampia cultura della mediazione familiare in ambito nazionale, che presti la dovuta attenzione ai bisogni e ai diritti della persona minorenni, nonché alla parità di genere tra i genitori, anche quando si separano, sempre in un'ottica di prevenzione dell'aggravarsi delle controversie familiari e dei danni correlati alla persona minorenni coinvolta.

Ai sensi del diritto internazionale ed europeo, del quadro normativo italiano e delle raccomandazioni e linee guida in materia di mediazione familiare internazionale, il principio dell'interesse superiore della persona minorenni costituisce un criterio guida per una mediazione familiare a misura di persona minorenni. Tale principio orienta tutti i momenti rilevanti della mediazione: la valutazione preliminare dell'idoneità del caso alla mediazione, lo svolgimento del percorso, la selezione dei metodi appropriati, la partecipazione della persona minorenni ove opportuna, nonché la valutazione dell'accordo raggiunto, le modalità della sua attuazione e la sua eventuale esecuzione forzata. **La mediazione "a misura di persona minorenni" si riferisce quindi alla mediazione familiare che tenga in considerazione preminente il superiore interesse della persona minorenni e che ne favorisca la partecipazione ove opportuno.**

In questo quadro, le seguenti raccomandazioni intendono orientare alcune misure utili per strutturare una mediazione familiare internazionale improntata all'interesse superiore della persona minorenni.

## Specializzazione professionale e formazione: mediazione familiare internazionale e che favorisca la partecipazione della persona minorenni ove opportuno

È innanzitutto necessario un elevato e adeguato grado di specializzazione professionale. In questa prospettiva, si raccomanda di:

- **definire le specializzazioni della professione della mediatrice e del mediatore familiare**, attraverso la definizione della qualificazione e dei requisiti formativi richiesti per l'accreditamento, in particolare riguardo alla mediazione che favorisca la partecipazione della persona minorenni ove opportuno e la mediazione familiare internazionale, con particolare attenzione nei confronti delle fattispecie più delicate come quelle di sottrazione internazionale di minorenni;
- **offrire una formazione specifica su tutte le considerazioni rilevanti per facilitare la partecipazione concreta ed efficace della persona minorenni** alla procedura di mediazione, quali la richiesta del consenso informato dei genitori e della persona minorenni alla partecipazione, la protezione dei dati, fornire informazioni a misura di minorenni, condurre la conversazione con la persona minorenni in modo adeguato alla sua età, la riservatezza della conversazione tra mediatrice o mediatore e la persona minorenni, le considerazioni relative al benessere e alla protezione della persona minorenni, nonché l'indirizzamento verso un sostegno adeguato e gli obblighi di segnalazione;
- promuovere, anche in collaborazione con l'Autorità Centrale, un **corso nazionale di formazione sulla mediazione familiare internazionale** con cadenza regolare, a garanzia di uniformità, e anche al fine di garantire una formazione continua e l'aggiornamento delle mediatrici e dei mediatori già formate/i; promuovere una **formazione in materia di mediazione familiare internazionale e mediazione a misura di persona minorenni che abbia carattere multidisciplinare** e coinvolga insieme giudici e avvocati, curatori speciali, operatori coinvolti nel procedimento giurisdizionale, mediatori, nonché gli operatori che forniscono servizi di sostegno;
- incoraggiare l'iscrizione alla formazione da parte dei mediatori familiari di sesso maschile, dei mediatori che si identificano come non binari o LGBTQIA, nonché dei mediatori provenienti da diversi contesti nazionali, culturali e religiosi, al fine di **umentare la loro partecipazione quanto più possibile e consentire a ciascun genitore di rivolgersi a una mediatrice o un mediatore che risponda quanto meglio alle sue esigenze.**

## Regolamentazione giuridica e orientamenti pratici sull'attuazione del principio dell'interesse superiore della persona minorenni nella procedura di mediazione

Per garantire l'attuazione del principio dell'interesse superiore della persona minorenni nella procedura di mediazione, si raccomanda di:

- **individuare con lo strumento ritenuto più idoneo (atto normativo, circolare, linee guida) i fattori guida della valutazione dell'interesse superiore della persona minorenni e sviluppare gli orientamenti giuridici e pratici** nell'ambito dei procedimenti civili e delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, al fine di favorire un linguaggio e una comprensione comuni, rendere più trasparente la valutazione dell'interesse superiore della persona minorenni e sensibilizzare i responsabili delle decisioni sulla complessità della valutazione, compresa la necessità di un approccio multidisciplinare che tenga in debita considerazione tutti i diritti e i bisogni della persona minorenni, nonché guidare i genitori, gli avvocati e i mediatori nel garantire che l'accordo di mediazione faccia dell'interesse superiore della persona minorenni una considerazione preminente e faciliti il successivo esame del giudice nel conferire efficacia giuridica vincolante all'accordo;
- **regolamentare le opportune deroghe alle regole di riservatezza e segretezza della mediazione al fine di chiarire e rafforzare l'obbligo della mediatrice e del mediatore di segnalare il caso**, ad esempio ai servizi di protezione dell'infanzia o alle forze dell'ordine, in conformità con il principio del superiore interesse della persona minorenni;
- **sviluppare un codice deontologico per la mediazione familiare internazionale a misura della persona minorenni** in Italia, tenendo conto delle regole e dei codici etici già esistenti al livello internazionale, europeo e nazionale, integrando i principi relativi ai diritti e il superiore interesse della persona minorenni ai sensi del UNCRC e del Regolamento (UE) 2019/1111;
- imporre alle associazioni che offrono servizi di mediazione familiare l'adozione **di protocolli per il benessere e la protezione delle persone minorenni**;
- **formare i curatori speciali e garantire un livello adeguato di specializzazione** per rappresentare la persona minorenni e promuovere il suo interesse superiore nei casi di sottrazione internazionale;
- realizzare una **mappatura nazionale per identificare dei metodi, le linee guida e la formazione disponibili**, nonché le competenze acquisite dalle mediatrici e dalle associazioni di mediazione che praticano la mediazione a misura (o inclusiva) della persona minorenni in Italia;

- *continuare a favorire lo scambio professionale nell'ambito della mediazione familiare internazionale e della mediazione a misura di persona minorenn* al fine di facilitare lo sviluppo continuo delle competenze e delle conoscenze professionali in questo campo, anche attraverso le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nella mediazione familiare e l'Autorità Centrale, nonché le università.

## Sviluppare un repertorio di metodi e strumenti adeguati per la valutazione del caso

Per sostenere i giudici, le mediatrici ed i mediatori nel loro delicato compito di valutare la situazione familiare prima di esprimere l'invito alla mediazione e prima di iniziare la procedura di mediazione, si raccomanda di:

- realizzare una mappatura nazionale per identificare i metodi e strumenti per la valutazione del caso già in uso e identificare gli *strumenti di valutazione maggiormente basati sui diritti della persona minorenn e di ciascun genitore*, tenendo conto di bisogni specifici e delle vulnerabilità, usando, ove possibile, un approccio multidisciplinare;
- mettere a disposizione dei giudici, delle mediatrici e dei mediatori, nonché gli altri professionisti coinvolti *un repertorio di metodi e strumenti di valutazione*, e fornire *formazione e supervisione sul loro utilizzo*; al fine di promuovere la prevenzione, tali strumenti dovrebbero essere sensibili ai rischi della sottrazione, ad esempio nei casi di separazione dei genitori caratterizzati da un elemento di transnazionalità.

## Identificazione tempestiva delle famiglie a rischio e sostegno precoce alle famiglie caratterizzate da un elevato livello di conflittualità

Al fine di consentire un intervento tempestivo e un sostegno quanto più possibile immediato alle famiglie caratterizzate da un elevato livello di conflittualità e prevenire l'ulteriore aggravarsi delle controversie, nonché una eventuale sottrazione internazionale, si raccomanda di:

- affrontare le allegazioni e gli episodi di violenza domestica e di genere, ad esempio tramite una *gestione multidisciplinare del caso e fornendo i servizi multidisciplinari coordinati di sostegno adeguati*;
- permettere ai giudici che presiedono i procedimenti di separazione di poter *attivare una valutazione multidisciplinare della famiglia* per garantire un'identificazione tempestiva dei casi caratterizzati da un elevato livello di conflittualità e indirizzare la famiglia verso un *sostegno multidisciplinare adeguato*.

## Istituire un punto di informazione centralizzato sulla sottrazione internazionale e la mediazione familiare internazionale

Poiché l'Italia non ha ancora istituito un punto di contatto centralizzato per la mediazione familiare internazionale (*Central Contact Point for international family mediation*), come richiesto dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, per facilitare l'accesso alle informazioni sulla mediazione in casi di sottrazione internazionale, si raccomanda di:

- **istituire in modo tempestivo il punto di contatto centralizzato** italiano per fornire informazioni ai genitori e alle persone minorenni, nonché a pubblici ufficiali, professionisti ed operatori coinvolti nei casi di sottrazione internazionale;
- elaborare una mappatura dei materiali di informazione a misura di minorenni disponibili e colmare eventuali lacune informative per **facilitare l'accesso delle persone minorenni a informazioni adeguate da diverse fonti e in diversi formati**, quali pubblicazioni e brochure, siti web e contenuti dei social, animazioni e video; in quanto centralizzato, il punto informativo si rivolge a persone minorenni in diverse fasce d'età interessate dalla separazione dei genitori, dal trasferimento e dalla sottrazione internazionale;
- **incoraggiare i genitori, le mediatrici e i mediatori e gli altri professionisti a utilizzare il materiale informativo disponibile** dal punto di contatto centralizzato come risorsa che possa aiutarli a comunicare con la persona minorenne su argomenti delicati.

## Facilitare l'accesso alla mediazione familiare internazionale

Al fine di facilitare l'accesso effettivo alla mediazione da parte dei genitori coinvolti in casi di sottrazione, si raccomanda di:

- **istituire un elenco unico nazionale delle mediatrici e dei mediatori familiari** e renderlo accessibile online con informazioni dettagliate sulle rispettive specializzazioni professionali, sulle lingue parlate, nonché su ogni aspetto che possa essere utile, nel rispetto del diritto della mediatrice e del mediatore alla riservatezza e alla protezione dei propri dati personali;
- **lanciare una campagna nazionale per migliorare la conoscenza dei servizi di mediazione disponibili e istruzioni su come accedervi, nonché dei vantaggi che essi offrono per la risoluzione delle controversie familiari internazionali**, rivolgendosi alle autorità competenti, i professionisti e il pubblico, compresi in particolare i genitori - anche nel contesto nazionale ai fini della prevenzione dell'aggravarsi delle controversie e di una eventuale sottrazione;

- **sostenere il servizio di pre-mediazione** nei casi di sottrazione e altre controversie familiari internazionali e continuare a definirlo e qualificarlo all'interno dell'ordinamento italiano;
- estendere **il supporto economico da parte dello Stato ai genitori che decidono di tentare la mediazione** nei casi di separazione, trasferimento all'estero e sottrazione internazionale alle stesse condizioni previste per i procedimenti giurisdizionali.

## Consultare i genitori e i loro figli, i pubblici ufficiali e gli operatori del settore nella revisione e nell'adeguamento delle norme e della prassi nell'ambito della mediazione familiare internazionale

Al fine di permettere alle persone direttamente interessate dalla sottrazione internazionale di contribuire al continuo sviluppo della prassi giudiziaria e dei servizi in questo ambito con le proprie opinioni, riflessioni e raccomandazioni, si raccomanda di:

- **consultare i giovani adulti che in passato sono stati coinvolti in casi di sottrazione, nonché i genitori, le mediatrici ed i mediatori, gli operatori e le autorità competenti in una valutazione dell'attuazione del principio dell'interesse superiore** della persona minorenni nella procedura di mediazione nei casi di sottrazione internazionale e facilitare il continuo sviluppo del quadro normativo e della prassi in base alle loro esperienze.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E L'ACCESSO AGLI STRUMENTI DISPONIBILI  
[HTTPS://PROJECT-ICARE.EU](https://project-icare.eu)



Co-funded by  
the European Union



Finanziato dall'Unione europea. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione Europea né l'autorità che concede il finanziamento possono essere ritenute responsabili.